
Avv. Tiberio De Felice

Via Giorgio Gioia n. 5 – 02040 Poggio Catino (RI)
cell. 380 7253145
tel. e fax 0765 411667
pec tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it
tiberiodefelice@email.it

Via Contigliano n. 15 - 02100 Rieti (RI)
cell. 3807253145
Tel. 0746 270966 fax 0746 271008
pec tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it
tiberiodefelice@email.it

ATTO DI AVVISO

DI

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto Avv. Tiberio De Felice del Foro di Rieti (c.f.: DFLTBR78A20H501X, fax 0746201008) – quale difensore costituito nel giudizio n. 5097/2020 R.G., pendente dinanzi a TAR Lazio, Sezione III *Bis* – di Ignazi Patrizia (c.f.: GNZPRZ69L60F205B), nata a Milano (MI) il 20.07.1969, elettivamente domiciliata in Via Contigliano n. 15 - 02100 Rieti (RI), presso e nello studio di quest'ultimo, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it

AVVISA

- che il Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sezione III *Bis*, con Ordinanza n. 271/2022, pubblicata in data 12.01.2022, ha così ordinato:

“Ritenuto che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti in tutte le graduatorie impugnate con motivi aggiunti;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n.836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione del merito all'udienza pubblica del 19 aprile 2022”.

- che l'Ordinanza del TAR Lazio, Sezione III *Bis* n. 836/2019 richiamata dall'Ordinanza n. 271/2022 prescrive che la notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione avvenga con le seguenti modalità:

“a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta)

dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito”;

- che, in ossequio alla suddetta Ordinanza, si indicano, di seguito, i seguenti dati:

**1. AUTORITA' GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE
E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:**

1.A) AUTORITÀ GIUDIZIARIA: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III Bis;

1.B) NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO: ricorso n. 5097/2020 del Registro Generale dei Ricorsi.

**2. NOME DEL RICORRENTE E INDICAZIONE DELLE
AMMINISTRAZIONI INTIMATE**

2.A) NOME DEL RICORRENTE: Ignazi Patrizia (c.f.: GNZPRZ69L60F205B), nata a Milano (MI) il 20.07.1969 e residente in Via A. Cesari n. 69 - 00152 Roma (RM), rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata su separato foglio in data 26.11.2020, dall'Avv. Tiberio De Felice del Foro di Rieti (c.f.: DFLTBR78A20H501X, fax 0746201008, pec tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it), unitamente al quale elegge domicilio in Via Contigliano n. 15 - 02100 Rieti (RI);

2.B) INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Ministro dell'Istruzione *pro tempore*, per la carica elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma (RM), presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo (c.f.: 80185250588), con sede in Via Ulisse Nurzia, L'Aquila, AQ in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata (c.f.: 96013630767), con sede in P.zza delle Regioni s.n.c.- 85100 – Potenza, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria (c.f.: 97036700793), con sede in Via Lungomare 259 - 88100 Catanzaro, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (c.f.: 80039860632), con sede Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna (c.f.: 80062970373), con sede in Via de' Castagnoli, 1 - 40126 Bologna, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia (c.f.: 80016740328), con sede in via Santi Martiri, 3 - 34123 Trieste in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (c.f.: 97248840585), con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (c.f.: 80152500106), con sede in Via Assarotti 38 - 16122 Genova, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (c.f.: 97254200153), con sede in Via Polesine, 13 – 20139 Milano, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (c.f.: 80007610423), con sede in Via XXV Aprile 19, 60100 Ancona, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Molise (c.f.: 92024670702), con sede in Via Garibaldi 25 - 86100 Campobasso, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (c.f.: 97613140017), in Corso Vittorio Emanuele, 70 - 10121 Torino persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (c.f.: 80024770721), con sede in Via Sigismondo Castromediano, 123 - 70126 Bari, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna (c.f.: 80012550929), con sede in Piazza Galileo Galilei, 36 - 09128 Cagliari, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (c.f.: 80012100824), con sede in Via San Lorenzo Colli, 312/g 90146 - Palermo, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (c.f.: 80022410486), con sede Via Mannelli, 113 - 50136 Firenze, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria (c.f.: 94094990549), con sede Viale Carlo Manuali, 4 06121 Perugia, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (c.f.: 80015150271), con sede in Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia-Mestre, in persona del Direttore Generale *pro tempore*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento *pro tempore*

3. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

E SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

3.1) QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO NOTIFICATO IN DATA 30.06.2020:

3.1.1) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo notificato in data 30.06.2020

La ricorrente con il ricorso principale ha domandato l'annullamento, previa sospensione cautelare della relativa efficacia, (a) del Decreto del Ministro dell'Istruzione “*m_pl.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000003.14-05-2020*” del 14.05.2020 pubblicato in pari

data, (b) degli Avvisi per il reclutamento del personale dirigenziale nelle strutture di interesse dalla ricorrente, adottati in attuazione del predetto Decreto del Ministro dell'Istruzione e, segnatamente, (b.1) dell'Avviso prot. n. 770 del 03.06.2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., (b.2) dell'Avviso prot. n. 771 del 03.06.2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., (b.3) dell'Avviso prot. n. 6247 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, (b.4) dell'Avviso prot. n. 2835 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, (b.5) dell'Avviso prot. n. 7254 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, (b.6) dell'Avviso prot. n. 12398 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, (b.7) dell'Avviso prot. n. 7567 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, (b.8) dell'Avviso prot. n. 4832 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, (b.9) dell'Avviso prot. n. 13721 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, (b.10) dell'Avviso prot. n. 3961 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, (b.11) dell'Avviso prot. n. 10991 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, (b.12) dell'Avviso prot. n. 563 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, (b.13) dell'Avviso prot. n. 3064 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, (b.14) dell'Avviso prot. n. 4943 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, (b.15) dell'Avviso prot. n. 14266 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, (b.16) dell'Avviso prot. n. 7432 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, (b.17) dell'Avviso prot. n. 11634 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (b.18) dell'Avviso prot. n. 5442 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, (b.19) dell'Avviso prot. n. 5381 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, (b.20) dell'Avviso prot. n. 1066 del 03.06.2020 del Capo "Dipartimento delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali", (c) di ogni altro atto e provvedimento, anche non conosciuto, ai precedenti presupposto conseguente e/o connesso.

3.1.2) Sunto dei motivi del ricorso introduttivo notificato in data 30.06.2020

Con il ricorso principale la ricorrente ha impugnato i provvedimenti al punto 3.1.1. che precede per i seguenti motivi:

- violazione degli artt. 1 comma 94 L. n. 107/2015, 2 comma 4 D.L. n. 126/2019, 19 commi 5 *bis* e 6 del D.Lgs n. 165/2001 e 97 Cost., considerato che dal combinato disposto di dette norme, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale delle stesse, emerge il dato secondo cui presupposto di legittimità del reclutamento di personale dirigenziale esterno all'amministrazione è l'accertamento (corredato da esplicita motivazione) dell'insussistenza delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'amministrazione stessa, ragion per cui, nel caso di specie, il Ministero, nelle sue varie articolazioni interessate, avrebbe dovuto (i) dapprima acquisire, mediante apposita procedura a ciò finalizzata, l'eventuale disponibilità dei dirigenti di ruolo a ricoprire i posti di funzione dirigenziale non generale presso ciascuna struttura, centrale e periferica, *ex art.* 19, comma 1, D.Lgs n. 165/2001 e (ii) soltanto all'esito di ciò procedere al reclutamento all'esterno del personale dirigenziale, sulla base del fabbisogno venutosi a rimodulare a seguito della disponibilità di essi dirigenti di ruolo;

- difetto di motivazione, di cui all'art. 3, comma 1 L. n. 241/1990, atteso che la scelta di ricorrere al reclutamento esterno, in assenza di previo interpello rivolto ai dirigenti di ruolo, non è stata in alcun modo resa conoscibile mediante l'esplicitazione del percorso logico-giuridico ad essa sottesa;

- eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche del difetto dei presupposti di adozione dei provvedimenti impugnati (e ciò per le ragioni sostanziali sopra esposte) e del difetto di istruttoria, in quanto la mancata previa verifica delle disponibilità interne ha inficiato la fase di raccolta e controllo delle informazioni e dei dati utili alla corretta individuazione del fabbisogno di personale esterno da adibire a ciascuna struttura.

3.2) QUANTO AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATO IN DATA 21.09.2020:

3.2.1) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020

Con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020, la ricorrente ha domandato l'annullamento, previa sospensione cautelare della relativa efficacia,

- degli atti e provvedimenti assunti dalle singole strutture organizzative del Ministero dell'Istruzione all'esito dello svolgimento delle procedure selettive indette con gli avvisi impugnati con il ricorso principale e segnatamente: dell'Avviso prot. n. 1272 del 21.07.2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

del Ministero dell'Istruzione; dell'Avviso prot. n. 1319 del 27.07.2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione; dell'Avviso prot. n. 8041 del 08.07.2020, dell'Ufficio scolastico Regionale per l'Abruzzo del Ministero dell'Istruzione; dell'Avviso prot. n. 122 del 06.08.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna del Ministero dell'Istruzione; dell'Avviso prot. n. 16815 del 28.07.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del Ministero dell'Istruzione; del Decreto prot. n. 620 del 22.06.2020 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche del Ministero dell'Istruzione; dell'Avviso prot. n. 4875 del 12.08.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise del Ministero dell'Istruzione; dell'Avviso prot. n. 24500 del 04.09.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del Ministero dell'Istruzione; del Decreto prot. n. 9234 del 10.07.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna del Ministero dell'Istruzione; del Decreto prot. n. 122 del 30.07.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del Ministero dell'Istruzione; del Decreto prot. n. 245 del 15.07.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del Ministero dell'Istruzione; dell'Avviso prot. n. 8815 del 06.08.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria del Ministero dell'Istruzione, nonché dei Decreti del Direttore Generale per le Risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 1260 del 21.07.2020 e prot. 1261 del 31.07.2020;

- di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, ancorché non conosciuti, presupposti, conseguenti e/o connessi a quelli sopra impugnati, ivi espressamente inclusi:
- ove effettivamente esistenti e/o distinti da questi ultimi, gli atti (tra cui i verbali) della Commissione esaminatrice, il provvedimento di approvazione della graduatoria, nonché i provvedimenti di conferimento degli incarichi ai candidati utilmente collocati in graduatoria, con riferimento a ciascuna procedura selettiva oggetto di impugnazione;
 - di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale

3.2.2) Sunto dei motivi del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020

Con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020 la ricorrente ha impugnato i provvedimenti di cui al punto 3.2.1 che precede per gli stessi motivi di cui al ricorso principale;

3.3) QUANTO AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATO IN DATA 27.11.2020:

3.3.1) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27.11.2020

Con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27.11.2020, la ricorrente ha domandato l'annullamento,

➤ degli atti e provvedimenti assunti dalle singole strutture organizzative del Ministero dell'Istruzione nell'ambito e/o all'esito dello svolgimento delle procedure selettive indette con gli avvisi impugnati con il ricorso principale e segnatamente: dell'Avviso prot. n. 19239 del 20.11.2020 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione; del Decreto prot. 1144 del 28.09.2020 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Ministero dell'Istruzione; dell'Avviso prot. n. 1731 del 16.10.2020 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Romagna del Ministero dell'Istruzione; dell'Avviso prot. n. 9528 del 02.09.2020 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del Ministero dell'Istruzione; dell'Avviso prot. n. 17354 del 01.10.2020 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del Ministero dell'Istruzione, nonché dei Decreti del Direttore Generale dell'U.S.R. Veneto prot. nn. 1722, 1723 e 1724 del 13.08.2020, richiamati dal suddetto avviso impugnato (e di contenuto non conosciuto dalla ricorrente) di conferimento dei suddetti incarichi;

➤ di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, ancorché non conosciuti, presupposti, conseguenti e/o connessi a quelli sopra impugnati, ivi espressamente inclusi:

- ove effettivamente esistenti e/o distinti da questi ultimi, gli atti (tra cui i verbali) della Commissione esaminatrice, il provvedimento di approvazione della graduatoria, nonché i provvedimenti di conferimento degli incarichi ai candidati utilmente collocati in graduatoria, con riferimento a ciascuna procedura selettiva oggetto di impugnazione;

- di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020.

3.3.2) Sunto dei motivi del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27.11.2020

Con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27.11.2020 la ricorrente ha impugnato i provvedimenti di cui al punto 3.3.1 che precede per gli stessi motivi di cui al ricorso principale;

3.4) QUANTO AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATO IN DATA 23.03.2021:

3.4.1) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 23.03.2021

Con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 23.03.2021, la ricorrente ha domandato l'annullamento, previa sospensione cautelare della relativa efficacia,

- degli atti e provvedimenti assunti dalle singole strutture organizzative del Ministero dell'Istruzione nell'ambito e/o all'esito dello svolgimento delle procedure selettive indette con gli avvisi impugnati con il ricorso principale e segnatamente: del Decreto prot. n. 1902 del 06.11.2020 del Direttore Generale del Dipartimento per le risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'Istruzione (agente in vece dell'U.S.R. Basilicata); dell'Avviso prot. 2342 del 22.01.2021 del Direttore Generale dell'U.S.R. Campania; dell'Avviso prot. 2343 del 22.01.2021 del Direttore Generale dell'U.S.R. Campania; dell'Avviso prot. n. 12039 del 21.12.2020 del Direttore Generale dell'U.S.R. Liguria;
- di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, ancorché non conosciuti, presupposti, conseguenti e/o connessi a quelli sopra impugnati, ivi espressamente inclusi:
 - ove effettivamente esistenti e/o distinti da questi ultimi, gli atti (tra cui i verbali) della Commissione esaminatrice, il provvedimento di approvazione della graduatoria, nonché i provvedimenti di conferimento degli incarichi ai candidati utilmente collocati in graduatoria, con riferimento a ciascuna procedura selettiva oggetto di impugnazione;
 - di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con i ricorsi per motivi aggiunti notificati in data 21.09.2020 e 27.11.2020.

3.4.2) Sunto dei motivi del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 23.03.2021

Con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 23.03.2021 la ricorrente ha impugnato i provvedimenti di cui al punto 3.4.1 che precede per gli stessi motivi di cui al ricorso principale;

3.5) QUANTO AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATO IN DATA 17.12.2021:

3.5.1) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 17.12.2021

Con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 17.12.2021, la ricorrente ha domandato l'annullamento, previa sospensione cautelare della relativa efficacia,

- degli atti e provvedimenti assunti dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del Ministero dell'Istruzione all'esito dello svolgimento delle relative procedure selettive e, segnatamente:
 - dell'Avviso prot. 39025 del 19.10.2021, pubblicato sul sito internet <https://www.miur.gov.it> in pari data, a firma del Dirigente Ufficio I dell'U.S.R. Campania;

- dell'Avviso prot. 39026 del 19.10.2021, pubblicato sul sito internet <https://www.miur.gov.it> in pari data, a firma del Dirigente Ufficio I dell'U.S.R. Campania, concernente “*Procedura per il conferimento di n. 1 incarico dirigenziale non generali con funzioni tecnico ispettive da conferire ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015*, con il quale è stato reso noto il nominativo del soggetto utilmente collocato in graduatoria, all'esito dell'espletamento di detta procedura selettiva, che ha assunto servizio in qualità di destinatario dell'incarico dirigenziale;

➤ di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, ancorché non conosciuti, presupposti, conseguenti e/o connessi a quelli sopra impugnati, ivi espressamente inclusi:

- ove effettivamente esistenti e/o distinti da questi ultimi, gli atti (tra cui i verbali) della Commissione esaminatrice, il provvedimento di approvazione della graduatoria, nonché i provvedimenti di conferimento degli incarichi ai candidati utilmente collocati in graduatoria, con riferimento a ciascuna procedura selettiva oggetto di impugnazione;
- di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con i ricorsi per motivi aggiunti notificati in data 21.09.2020, 27.11.2020 e 23.03.2021.

3.5.2) Sunto dei motivi del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 17.12.2021

Con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 17.12.2021 la ricorrente ha impugnato i provvedimenti di cui al punto 3.5.1 che precede per gli stessi motivi di cui al ricorso principale;

4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI

I controinteressati, costituiti dai candidati risultati collocati utilmente in graduatoria all'esito delle procedure selettive – indette dalla varie articolazione del ministero dell'istruzione, ai sensi dei commi 5*bis* e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 ed in attuazione del decreto del ministro dell'istruzione medesimo “*m_p1.aogabmi.registro decreti.r.0000003.14-05-2020*” del 14.05.2020 – concluse con provvedimenti oggetto di impugnazione a mezzo dei ricorsi per motivi aggiunti notificati da Ignazi Patrizia in date 21.09.2020, 27.11.2020, 23.03.2021 e 17.12.2021 nel giudizio TAR Lazio, Sezione III *Bis* n. 5097/2020 R.G.R. sono quelli appresso indicati:

- **Controinteressati di cui al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020**

COGNOME

NOME

Quanto alle procedure selettive indette dal Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Allega Arturo Marcello

Cangemi Lidia

Ferrario Amanda

De Luca Rossella

Frigenti Annalisa

Quanto alla procedura selettiva indetta dall'U.S.R. Abruzzo

Liberatore Gabriella

Bocchia Giuliano

Quanto alla procedura selettiva indetta dall'U.S.R. Emilia Romagna

Morrone Anna

Bresciani Chiara

Bravi Anna

Quanto alla procedura selettiva indetta dall'U.S.R. Lombardia

Rovetta Renato Alberto Valentino

Caterina Novella

Berardi Vincenza Maria

Piscozzo Milena

Cutro Antonella Maria Benedetta

Quanto alla procedura selettiva indetta dall'U.S.R. Marche

Manelli Giuseppe

Scocco Alberto

Quanto alla procedura selettiva indetta dall'U.S.R. Molise

Antonelli Agata

Calandrella Giuseppe Fabio

Quanto alla procedura selettiva indetta dall'U.S.R. Puglia

Di Sorbo Domenica

Zambolli Filomena

Scatturro Gabriella

Mancaniello Antonella

Quanto alla procedura selettiva indetta dall'U.S.R. Sardegna

Arca	Luca
Floris	Fabrizio
Giorgi	Attilio

Quanto alla procedura selettiva indetta dall'U.S.R. Sicilia

Catenazzo	Tiziana
Fronte	Carmela
Zurli	Laura

Quanto alla procedura selettiva indetta dall'U.S.R. Toscana

Mentasti	Renata
----------	--------

Quanto alla procedura selettiva indetta dall'U.S.R. Umbria

Mezzanotte	Francesco
Pitoni	Maria Rita

- **Controinteressati di cui al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27.11.2020**

COGNOME	NOME
----------------	-------------

Quanto alla procedura selettiva indetta dall'U.S.R. Calabria

Giannicola	Loredana
Gullì	Concetta
Primerano	Vito

Quanto alla procedura selettiva indetta dall'U.S.R. Lazio

Spaziani	Elisabetta
Beggiato	Flora
Buonfiglio	Monica
Musto	Rosa

Quanto alla procedura selettiva indetta dall'U.S.R. Piemonte

Coppai	Elena
Ingicco	Maria Teresa
Tomatis	Laura

Quanto alla procedura selettiva indetta dall'U.S.R. Veneto

Gaudio	Roberto
Icarelli	Mariangela
Mapelli	Maria

- **Controinteressati di cui al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 23.03.2021**

COGNOME **NOME**

Quanto alla procedura selettiva indetta dal Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Cancelliere Rosaria

Quanto alla procedura selettiva indetta dall'U.S.R. Liguria

Di Sorbo Domenica

Burgnich Maria Anna

- **Controinteressati di cui al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 17.12.2021**

COGNOME **NOME**

Quanto alle procedure selettive indette dall'U.S.R. Campania

Di Nocera Anna Maria

Minella Mimì

Zamboli Filomena

Barbieri Barbara

5. INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI CONSULTAZIONE

DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO:

Lo svolgimento del presente giudizio può essere conosciuto da chiunque attraverso la consultazione del sito www.giustizia-amministrativa.it ed inserendo il numero n. 5097/2020 di registro generale dei ricorsi. Pertanto, lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il predetto sito attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. INDICAZIONE DEL NUMERO DELL'ORDINANZA CON CUI E' STATA AUTORIZZATA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

L'Ordinanza del T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, è la n. 271/2022 del Registro dei Provvedimenti Collegiali, pubblicata il 12.01.2022 in seno al giudizio n. 5097/2020 di Registro Generale dei Ricorsi;

7. TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO E DEI MOTIVI AGGIUNTI

7.1) TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO NOTIFICATO IN DATA 30.06.2020

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

“RICORSO

in favore di

IGNAZI PATRIZIA (c.f.: GNZPRZ69L60F205B), nata a Milano (MI) il 20.07.1969 e residente in Via A. Cesari n. 69 - 00152 Roma (RM), rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata su separato foglio in data 20.06.2020, dall'**Avv. Tiberio De Felice** del Foro di Rieti (c.f.: DFLTBR78A20H501X, fax 0746201008), unitamente al quale elegge domicilio in Via Contigliano n. 15 - 02100 Rieti (RI), presso e nello studio di quest'ultimo e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it

– ricorrente –

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 -00153 Roma, in persona del Ministro *pro tempore*, per la carica elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma (RM), presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo (c.f.: 80185250588), con sede in Via Ulisse Nurzia, L'Aquila, AQ in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata (c.f.: 96013630767), con sede in P.zza delle Regioni s.n.c.- 85100 – Potenza, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria (c.f.: 97036700793), con sede in Via Lungomare 259 - 88100 Catanzaro, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (c.f.: 80039860632), con sede Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna (c.f.: 80062970373), con sede in Via de' Castagnoli, 1 - 40126 Bologna, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia (c.f.: 80016740328), con sede in via Santi Martiri, 3 - 34123 Trieste in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (c.f.: 97248840585), con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (c.f.: 80152500106), con sede in Via Assarotti 38 - 16122 Genova, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (c.f.: 97254200153), con sede in Via Polesine, 13 – 20139 Milano, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (c.f.: 80007610423), con sede in Via XXV Aprile 19, 60100 Ancona, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Molise (c.f.: 92024670702), con sede in Via Garibaldi 25 - 86100 Campobasso, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (c.f.: 97613140017), in Corso Vittorio Emanuele, 70 - 10121 Torino persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (c.f.: 80024770721), con sede in Via Sigismondo Castromediano, 123 - 70126 Bari, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna (c.f.: 80012550929), con sede in Piazza Galileo Galilei, 36 - 09128 Cagliari, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (c.f.: 80012100824), con sede in Via San Lorenzo Colli, 312/g - 90146 Palermo, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (c.f.: 80022410486), con sede Via Mannelli, 113 - 50136 Firenze, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria (c.f.: 94094990549), con sede Viale Carlo Manuali, 4 - 06121 Perugia, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento *pro tempore*.

– *resistenti* –

e nei confronti di

AMELIO SEBASTIAN (c.f.: MLASST61H26E487L), nato a Lauro (AV) il 26.06.1961 e residente in Via delle Colonie n. 33 - 00058 Santa Marinella (RM)

– *controinteressato* –

per l'annullamento,

previa sospensione della relativa efficacia

a) del Decreto del Ministro dell'Istruzione “*m_pl.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000003.14-05-2020*” del 14.05.2020 pubblicato in pari data (appresso anche “**Decreto ministeriale n. 3 del 14.05.2020**”), ivi inclusa la “*Tabella di ripartizione del contingente ispettivo*” ad esso allegata (**all. 1**);

b) degli Avvisi per il reclutamento del personale dirigenziale adottati in attuazione del predetto Decreto del Ministro dell'Istruzione e, segnatamente:

b.1) dell'Avviso prot. n. 770 del 03.06.2020 del Capo **Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R.**, concernente “*Procedura per il conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015*”, pubblicato in pari data (**all. 2**);

b.2) dell'Avviso prot. n. 771 del 03.06.2020 del Capo **Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R.**, concernente “*Procedura per il conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del*

comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015", pubblicato in pari data (**all. 3**);

b.3) dell'Avviso prot. n. **6247 del 03.06.2020** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, concernente "*Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*", pubblicato in pari data (**all. 4**);

b.4) dell'Avviso prot. n. **2835 del 03.06.2020** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, concernente "*Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*", pubblicato in pari data (**all. 5**);

b.5) dell'Avviso prot. n. **7254 del 03.06.2020** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, concernente "*Procedura per il conferimento di tre incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*", pubblicato in pari data (**all. 6**);

b.6) dell'Avviso prot. n. **12398 del 03.06.2020** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, concernente "*Procedura per il conferimento di cinque incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*", pubblicato in pari data (**all. 7**);

b.7) dell'Avviso prot. n. **7567 del 03.06.2020** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, concernente "*Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*", pubblicato in pari data (**all. 8**);

b.8) dell'Avviso prot. n. **4832 del 03.06.2020** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, pubblicato in pari data (**all. 9**);

b.9) dell'Avviso prot. n. **13721 del 03.06.2020** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, concernente "*Procedura per il conferimento di quattro incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5-bis e 6*

dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 10**);

b.10) dell'Avviso prot. n. **3961 del 03.06.2020** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 11**);

b.11) dell'Avviso prot. n. **10991 del 03.06.2020** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive, da conferire ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell'articolo 19 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 12**);

b.12) dell'Avviso prot. n. **563 del 03.06.2020** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 13**);

b.13) dell'Avviso prot. n. **3064 del 03.06.2020** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 14**);

b.14) dell'Avviso prot. n. **4943 del 03.06.2020** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 15**);

b.15) dell'Avviso prot. n. **14266 del 03.06.2020** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 16**);

b.16) dell'Avviso prot. n. 7432 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, concernente “Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, pubblicato in pari data (**all. 17**);

b.17) dell'Avviso prot. n. 11634 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, concernente “Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, pubblicato in pari data (**all. 18**);

b.18) dell'Avviso prot. n. 5442 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, concernente “Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico ispettive ai sensi dei commi 5/bis e 6 dell'art. 19 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. per le finalità di cui all'art. 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, pubblicato in pari data (**all. 19**);

b.19) dell'Avviso prot. n. 5381 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, concernente “Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, pubblicato in pari data (**all. 20**);

b.20) dell'Avviso prot. n. 1066 del 03.06.2020 del Capo “Dipartimento delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali” del M.I.U.R., concernente “Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, da destinare all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, pubblicato in pari data (**all. 21**);

c) di ogni altro atto e provvedimento, anche non conosciuto, ai precedenti presupposto conseguente e/o connesso.

A) Il quadro normativo di riferimento ed il reclutamento esterno del fabbisogno dirigenziale da parte del M.I.U.R.

La L. 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, all’art. 1, comma 94, ha previsto, per il triennio 2016-2018, la possibilità per il M.I.U.R. di attribuire, ai sensi dei commi 5 *bis* e 6 del D.Lgs n. 165/2001 (anche in deroga alle percentuali ivi previste e per una spesa massima di 7 milioni di Euro per ciascun anno del triennio), incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive di durata non superiore a tre anni, a supporto delle istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione della riforma, nonché per la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione.

In conformità a tale quadro normativo, per il triennio 2016-2018, il Ministero ha affidato incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, ai sensi del citato art. 1, comma 94, reclutando in tal modo all’esterno dell’Amministrazione i soggetti da porre a copertura del fabbisogno dirigenziale esistente in relazione sia agli uffici scolastici regionali, sia a quelli della sede centrale.

Nel procedere al suddetto reclutamento esterno ai sensi degli artt. 5 *bis* e 6 del D.Lgs n. 165/2001, l’Amministrazione ministeriale non ha provveduto ad esperire alcun previo interpello tra i dirigenti di ruolo della stessa.

Successivamente, il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, all’articolo 2, comma 4, ha previsto il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 94 della L. n. 107/2015 (nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020), ferme restando le finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94.

In forza di tale ultima previsione legislativa, l’Amministrazione, al fine di soddisfare il proprio fabbisogno dirigenziale, ha proceduto con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 3 del 14.05.2020 (**all. 1**) ad un nuovo reclutamento esterno, anche in questo caso senza esperire alcun previo interpello tra i dirigenti tecnici di ruolo della stessa, ma soltanto limitandosi a dare atto “*che gli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, conferiti per il triennio 2016-2018 ai sensi dell’articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono conclusi*”.

Più nello specifico, con detto Decreto n. 3/2020 è stato individuato un contingente pari a n. 59 incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni tecnico ispettive da conferire a tempo

determinato ai sensi dell'articolo 19, commi 5 *bis* e 6 del D.Lgs n. 165/2001 e nell'allegata "Tabella di ripartizione del contingente ispettivo" è stato determinato il fabbisogno dirigenziale in relazione alle varie strutture di assegnazione, individuate nei singoli uffici scolastici regionali (tra cui l'U.S.R. Lazio, in riferimento al quale i posti da coprire risultano pari a 4 unità) e, quanto alla sede centrale, nel "Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione" (in riferimento al quale i posti da coprire risultano pari a n. 5 unità).

A valle del Decreto Ministeriale in parola sono stati adottati (e pubblicati), gli avvisi mediante i quali selezionare il personale dirigenziale esterno (**all.ti da 2 a 21**).

Tra essi, due avvisi sono stati adottati dal Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione e ciò al fine di reclutare i n. 5 dirigenti (indicati nella tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 3/2020) da assegnare a tale struttura:

- uno, recante prot. n. 770 del 03.06.2020, con il quale è stato dato avvio ad una "Procedura per il conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001" (**all. 2**);

- l'altro, recante prot. n. 771 del 03.06.2020, con il quale è stato dato avvio ad una "Procedura per il conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 6 dell'articolo 19" sopra citato (**all. 3**).

B) La posizione della ricorrente (rilevante anche ai fini dell'interesse a ricorrere)

La ricorrente è Dirigente con funzioni tecniche presso il M.I.U.R., siccome assunta per concorso il 27.02.2014 ed assegnata all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, presso cui presta tutt'ora servizio.

La Dr.ssa Ignazi, che già in fase di assunzione aveva manifestato interesse per l'incardinamento presso l'articolazione centrale del M.I.U.R., al cospetto del nuovo quadro normativo posto dalla L. n. 107/2015 ed ai conseguenti provvedimenti assunti dal Ministero per il reclutamento di personale dirigenziale esterno, ha più volte reiterato la richiesta di trasferimento presso tale articolazione, il che è avvenuto con istanze del 04.11.2016 (**all. 22**), del 18.01.2019 (**all. 25**) e dell'11.10.2019 (**all. 27**).

In particolare, con le ultime due istanze sopra citate la ricorrente ha anche chiesto, in via subordinata al trasferimento diretto, che fossero "messi a bando, mediante avvisi pubblici destinati ai soli dirigenti tecnici di ruolo", i posti disponibili presso l'Amministrazione centrale,

prima di procedere “*a conferire tali incarichi a personale dirigenziale e non, individuato ai sensi dell’art. 19, comma 5bis e 6 del Decreto L vo 165/2001*”; ciò evidenziando, al contempo, come il reclutamento esterno di personale dirigenziale in assenza di previo interpello rivolto alla dirigenza di ruolo sarebbe stato afflitto da profili di illegittimità, come anche chiarito in talune Deliberazioni assunte, nell’esercizio delle funzioni di controllo, da alcune Sezioni (Regionali e Centrale) della Corte dei Conti.

Le prime due istanze (del 04.11.2016 e 18.01.2019) avanzate dalla ricorrente sono state respinte dall’Amministrazione con provvedimenti corredati da varia motivazione (**all.ti 23, 24 e 26**), mentre la terza (dell’11.10.2019) è restata priva di riscontro

Successivamente all’adozione del Decreto Ministeriale n. 3 del 14.05.2020 (**all. 1**), la ricorrente, con comunicazione a mezzo pec del 28.05.2020 (**all. 28**), ha nuovamente reiterato l’istanza di trasferimento alla all’articolazione centrale del M.I.U.R., evidenziando, ancora una volta, la necessità che il reclutamento del personale esterno fosse preceduto da apposito interpello finalizzato ad acquisire la disponibilità del personale di ruolo a ricoprire gli incarichi scoperti.

Tale istanza è stata oggetto di preventivo vaglio ad opera del Direttore Generale delle risorse umane del M.I.U.R., il quale, con apposita nota (**all. 29**) inviata al Capo Dipartimento per il sistema di istruzione e formazione ed al Direttore Generale dell’U.S.R. Lazio, ha fatto presente come ricorrente non sia “*più legata dal vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all’art. 35, comma 5bis del D.Lgs 165/01*”.

A tale (di per sé favorevole) riscontro interlocutorio, tuttavia, non ha fatto seguito alcun ulteriore atto formale da parte del Ministero.

DIRITTO

Prima di dedurre in ordine alla illegittimità dei provvedimenti impugnati è opportuno svolgere qualche breve considerazione sulla natura dei medesimi.

I – NATURA DI ATTI DI MACRO ORGANIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

I provvedimenti impugnati (Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 3 del 14.05.2020 ed Avvisi di indizione delle correlate procedure selettive – **all.ti da 1 a 21**) hanno natura di atti di macro organizzazione.

Gli stessi, infatti, oltre a promanare da organi di vertice dell’Amministrazione (tali, senz’altro, essendo il Ministro, nella sua veste di massimo organo di indirizzo politico-amministrativo

dell'Ente ed i vari Dirigenti Generali firmatari degli avvisi delle procedure selettive), sono destinati ad incidere sulle linee fondamentali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione stessa, siccome implicanti scelte relative alla copertura del fabbisogno del personale dirigenziale. Lo stesso Tribunale adito ha avuto modo di chiarire come tra gli atti di macro organizzazione rientrano a pieno titolo quelli con cui l'Amministrazione *“ha deciso di rivolgersi all'esterno per il conferimento di incarichi dirigenziali”* (così TAR Lazio, Sezione I Ter, Sent. 03.03.2015, n. 3670).

A ciò consegue, tra l'altro, la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo.

Ed in effetti, in tali casi – nei quali, appunto, è contestata in via principale la scelta discrezionale dell'Amministrazione di conferire a personale esterno incarichi dirigenziale senza alcuna previa ricognizione interna – si configura una posizione di interesse legittimo alla correttezza della procedura di adozione di tali atti, la cui cognizione non può che essere rimessa agli organi di giustizia amministrativa.

II – ILLEGGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 94 L. N. 107/2015, 2 COMMA 4 D.L. N. 126/2019, 19 COMMI 5 BIS E 6 DEL D.LGS N. 165/2001, 97 COST., NONCHÉ 3 COMMA 1 L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA

Chiarita la portata di atti di macro organizzazione dei provvedimenti impugnati, se ne eccipisce l'illegittimità, siccome viziati da violazione di legge ed eccesso di potere.

L'art. 1, comma 94 L. n. 107/2015 (la cui vigenza oltre il triennio 2016-2018 è stata estesa dall'art. 2, comma 4 del D.L. n. 126/2019) consente al M.I.U.R. di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale per funzioni ispettive nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, commi 5 *bis* e 6 del D.Lgs n. 165/2001, con la sola deroga alle percentuali previste dalle predette disposizioni per i dirigenti di seconda fascia.

Presupposto di legittimità del reclutamento di personale dirigenziale esterno all'amministrazione ai sensi dei citati commi 5 *bis* e 6 dell'art. 19 è l'accertamento, corredato da esplicita motivazione, dell'insussistenza delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'amministrazione stessa.

Per ambedue le fattispecie, il suddetto presupposto scaturisce dall'interpretazione costituzionalmente orientata delle previsioni di cui ai rispettivi commi 5 *bis* e 6, dovendo la stessa conformarsi ai principi fondamentali di buon andamento (efficacia, efficienza ed economicità) ed imparzialità della P.A., sanciti dall'art. 97 Cost.; quanto, poi, al reclutamento *ex* comma 6, il

vincolo del previo e motivato accertamento dell'inesistenza di risorse dirigenziali interne si evince anche dallo stesso tenore letterale della norma (segnatamente ove dispone che *“Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione”*).

Sulla necessità del previo accertamento dell'insussistenza di personale dirigenziale interno è orientata la giurisprudenza amministrativa (tra cui, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19 comma 6, vedasi TAR Lazio, Sezione I *Ter*, Sent. 03.03.2015, n. 3670, già in precedenza citata) e così anche la Corte dei Conti, nell'ambito della funzione di controllo sulla legittimità degli atti amministrativi ad essa riservata.

Sotto quest'ultimo profilo, particolarmente eloquente è la Deliberazione n. 102/2018 resa da Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Campania proprio con riferimento ad una fattispecie caratterizzata dal reclutamento da parte del M.I.U.R. di personale dirigenziale esterno, ai sensi dell'art. 1, comma 94 L. n. 107/2015.

In detta Deliberazione, infatti, si afferma quanto segue: *“Il sistema di provvista dirigenziale disciplinato dall'art. 19, commi da 1 a 6, d.lgs. n.165/2001 valuta assolutamente eccezionale l'affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti esterni; ciò in quanto la modalità di reclutamento fisiologica resta quella di affidare l'incarico a coloro che abbiano superato il percorso di qualificazione concorsuale per l'inserimento nel ruolo dirigenziale (cfr. Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera 5/2018), anche al fine di soddisfare le legittime aspettative dei dirigenti interni a ricoprire l'incarico.*

Pertanto, rappresenta onere della pubblica amministrazione effettuare una previa verifica circa la rinvenibilità di competenze adeguate all'interno dell'amministrazione; “la previa ricerca all'interno delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'Amministrazione realizza, ad un tempo, l'interesse di quest'ultima alla migliore e più efficiente utilizzazione delle risorse umane già presenti e, contestualmente, l'interesse dei dirigenti di ruolo a percorsi professionali che consentano un effettivo arricchimento del relativo curriculum” (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche, delibera n. 36/2014).

Solo in caso di ricerca infruttuosa di risorse interne, in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'incarico, può essere avviata una procedura all'esterno, suffragata da una “rinnovata volontà discrezionale” dell'Amministrazione medesima, debitamente motivata (cfr.

Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera 4/2015).

Infatti, come evidenziato da nota giurisprudenza contabile, “l’art. 40, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 150/2009 - successivamente intervenuto ad apportare modifiche all’art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 - ha inteso limitare ulteriormente la facoltà di ricorrere a soggetti esterni, consentendo il conferimento degli incarichi a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale solo nell’ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile nell’ambito del personale dirigenziale dell’Amministrazione; con ciò, rinforzando i requisiti di professionalità già richiesti dalla precedente normativa, con la specificazione che deve trattarsi di «competenze non rinvenibili nei ruoli dell’Amministrazione», presupposto, quest’ultimo, in assenza del quale l’incarico non può essere conferito. In tal modo, la disposizione citata crea un onere di previa verifica della sussistenza delle risorse umane interne all’Amministrazione in possesso di requisiti professionali richiesti dall’incarico. Soltanto ove tale indagine dia esito negativo sarà possibile attribuire il posto vacante a soggetto esterno, se dotato della particolare specializzazione richiesta. In definitiva, (...) il legislatore ha introdotto un ulteriore presupposto di legittimità di tali conferimenti, da individuarsi nella circostanza per cui, solo dopo aver accertato che nei ruoli interni manchino le competenze professionali richieste, risulta ammissibile il ricorso a professionalità esterne” (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche, delibera n. 36/2014, cit.)”.

Tornando al caso di specie, il reclutamento del personale esterno è stato disposto in assenza dei relativi presupposti di legge.

L’Amministrazione, infatti, avrebbe dovuto:

a) *previamente*, procedere dell’adozione/pubblicazione di uno o più avvisi diretti ad acquisire, da parte dei dirigenti di ruolo della stessa, la disponibilità a ricoprire i posti di funzione dirigenziale non generale presso ciascuna struttura, centrale e periferica, *ex art. 19, comma 1, D.Lgs n. 165/2001*;

b) *successivamente*, procedere ad una (ulteriore e definitiva) ricognizione del fabbisogno dirigenziale per ciascuna struttura centrale o periferica sulla scorta degli esiti dell’interpello sub a), e su tale base addivenire al reclutamento all’esterno del personale dirigenziale.

Tutto ciò non è avvenuto, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati per **violazione degli artt. 1 comma 94 L. n. 107/2015, 2 comma 4 D.L. n. 126/2019, 19 commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 e 97 Cost.**

Alla violazione di tali norme si aggiunge quella, integrante il vizio di **difetto di motivazione, di cui all'art. 3, comma 1 L. n. 241/1990**, atteso che la scelta di ricorrere al reclutamento eterno non è stata in alcun modo resa conoscibile mediante l'esplicitazione del percorso logico-giuridico ad essa sottesa.

A quello di violazione di legge si sovrappone, poi, il **vizio di eccesso di potere** nelle sue forme sintomatiche del **difetto dei presupposti** di adozione dei provvedimenti impugnati (e ciò per le ragioni sostanziali sopra esposte) e del **difetto di istruttoria**, giacché la mancata previa verifica delle disponibilità interne ha inficiato la fase di raccolta e controllo delle informazioni e dei dati utili alla corretta individuazione del fabbisogno di personale esterno da adibire a ciascuna struttura; così, soltanto per fare un esempio, ove fosse stata previamente acquisita la disponibilità dell'odierna ricorrente a coprire incarichi dirigenziali presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., nella ricognizione del fabbisogno dirigenziale da acquisire all'esterno (che, nel caso di specie, è stata compendiata nella tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 3/2020 – **all. 1**) si sarebbe dovuto tener conto di tale risultanza, con la conseguenza di stimare detto fabbisogno per il Dipartimento in questione in n. 4 unità, anziché 5 (e specularmente in n. 5 unità, anziché 4, il fabbisogno di personale dirigenziale da reclutare all'esterno per l'U.S.R. Lazio).

III – IMMEDIATA LESIVITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI – AUTONOMA IMPUGNABILITA' DEGLI STESSI, SORRETTA DA INTERESSE A RICORRERE IN CAPO ALLA RICORRENTE

I provvedimenti impugnati, nella misura in cui precludono ai dirigenti di ruolo del M.I.U.R. di essere destinatari di una procedura finalizzata ad acquisire la disponibilità degli stessi a ricoprire gli incarichi scoperti, spiegano effetti immediatamente lesivi entro la sfera giuridica di detti dirigenti.

A ciò consegue l'autonoma impugnabilità dei provvedimenti in questione e l'interesse a ricorrere *ex art. 39, comma 1 e 100 c.p.c.* in capo alla Dr.ssa Ignazi Patrizia, quale dirigente di ruolo del M.I.U.R., che più volte ha manifestato la volontà di essere titolare di incarico presso l'articolazione centrale del M.I.U.R. (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di

formazione), per la quale è stato disposto il reclutamento esterno di n. 5 unità; per esigenze di sinteticità, sul punto si rinvia a quanto dedotto nel paragrafo sub B) delle premesse del presente atto ed alla relativa documentazione allegata (**all.ti da 22 a 29**).

Ciò con la sola precisazione – anch’essa svolta al solo fine di sostanziare l’interesse a ricorrere in capo alla Dr. Ignazi – che lo svolgimento delle funzioni dirigenziali presso la struttura centrale del MIUR dà luogo ad una maggiorazione della retribuzione, rispetto a quella percepita da dirigenti in forza agli uffici scolastici regionali (cfr. **all. 30**); ciò in quanto i dirigenti in forza alla struttura centrale sono inquadrati nella “posizione B - elevata specializzazione” (a cui consegue una maggiorazione della parte variabile dello stipendio pari ad Euro 18.319,00 lordo annuo), laddove quelli in forza alle strutture periferiche regionali sono inquadrati nella “posizione C - media specializzazione” (a cui consegue una maggiorazione della parte variabile dello stipendio pari ad Euro 10.389,00 lordo annuo).

III – ISTANZA CAUTELARE

La ricorrente avanza istanza di concessione della misura cautelare della sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, nonché di ogni altra misura utile alla tutela interinale della propria sfera giuridica, sussistendo, nel caso *de quo*, il duplice presupposto del *fumus boni iuris*, per le ragioni sopra esposte, e del *periculum in mora*.

Sotto quest’ultimo profilo è evidente che la mancata sospensione immediata dell’efficacia dei provvedimenti impugnati determinerebbe in capo alla ricorrente un pregiudizio assolutamente irreparabile, tenuto conto anche delle conseguenze in termini di carriera che ne derivano.

Invero, l’accoglimento del ricorso all’esito della fase di merito – al cospetto delle inevitabili lungaggini che la caratterizzano – non consentirebbe più alla ricorrente di svolgere le funzioni nel ruolo dirigenziale presso la struttura agognata per il periodo in questione, con conseguente insorgenza di pregiudizio non suscettibile di riparazione mediante risarcimento per equivalente, stante, appunto, il definitivo venir meno di quel bagaglio di conoscenze ed esperienze connesso alla prestazione lavorativa irrimediabilmente preclusa.

A ciò aggiungasi che il connotato di elevata antiggiuridicità dei provvedimenti impugnati, suscettibile di inficiare la correttezza dell’operato dell’Amministrazione già nella fase di macro organizzazione della stessa (con ogni conseguenza negativa che ciò produce sulle situazioni giuridiche poste a valle di tale assetto viziato), preclude in radice la possibilità che, ai fini della definizione dell’istanza cautelare proposta, si possa procedere ad una valutazione comparativa

degli interessi in gioco, dovendosi, viceversa, attribuire assoluta preminenza all'esigenza di ripristino della legalità violata.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, Ignazi Patrizia, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, affinché il medesimo, esperiti tutti gli incumbenti di rito, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ill.mo Collegio adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e previa sospensione cautelare della relativa efficacia (e/o di ogni altra misura cautelare idonea ad assicurare effettiva tutela interinale alla ricorrente), annullare i provvedimenti impugnati, con condanna dell'Amministrazione alla refusione di spese (ivi incluso il costo sostenuto per il pagamento del contributo unificato) e compensi del giudizio”.

Si offrono in comunicazione, in uno al fascicolo di parte, gli atti e documenti menzionati nel corpo del presente atto e di cui al separato indice.

Lo scrivente difensore dichiara, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 115/2002, che il valore della controversia è indeterminabile e che, essendo la medesima afferente alla materia del pubblico impiego, l'importo del contributo unificato è pari ad Euro 325,00.

Rieti, li 30.06.2020

Avv. Tiberio De Felice”

7.2) TESTO INTEGRALE DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATO IN DATA 21.09.2020

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sezione III Bis – Giudizio n. 5097/2020 R.G.R.

Udienza pubblica 03.11.2020

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

in favore di

IGNAZI PATRIZIA (c.f.: GNZPRZ69L60F205B), nata a Milano (MI) il 20.07.1969 e residente in Via A. Cesari n. 69 - 00152 Roma (RM), rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata

su separato foglio in data 14.09.2020, dall'Avv. **Tiberio De Felice** del Foro di Rieti (c.f.: DFLTBR78A20H501X, fax 0746201008), unitamente al quale elegge domicilio in Via Contigliano n. 15 - 02100 Rieti (RI), presso e nello studio di quest'ultimo e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Ministro dell'Istruzione *pro tempore*, per la carica elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma (RM), presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (c.f.: 97248840585), con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (c.f.: 80152500106), con sede in Via Assarotti 38 - 16122 Genova, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (c.f.: 97254200153), con sede in Via Polesine, 13 – 20139 Milano, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (c.f.: 80007610423), con sede in Via XXV Aprile 19, 60100 Ancona, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Molise (c.f.: 92024670702), con sede in Via Garibaldi 25 - 86100 Campobasso, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (c.f.: 97613140017), in Corso Vittorio Emanuele, 70 - 10121 Torino persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (c.f.: 80024770721), con sede in Via Sigismondo Castromediano, 123 - 70126 Bari, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna (c.f.: 80012550929), con sede in Piazza Galileo Galilei, 36 09128 Cagliari, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (c.f.: 80012100824), con sede in Via San Lorenzo Colli, 312/g - 90146 Palermo, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (c.f.: 80022410486), con sede Via Mannelli, 113 - 50136 Firenze, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria (c.f.: 94094990549), con sede Viale Carlo Manuali, 4 06121 Perugia, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento *pro tempore*
con l'Avvocatura Generale dello Stato

– *resistenti* –

e nei confronti di

AMELIO SEBASTIAN (c.f.: MLASST61H26E487L), nato a Lauro (AV) il 26.06.1961 e residente in Via delle Colonie n. 33 - 00058 Santa Marinella (RM)

– *controinteressato* –

per l'annullamento

degli atti e provvedimenti ulteriori a quelli già impugnati con il ricorso principale (all. 1) ed indicati con numerazione progressiva rispetto a quella utilizzata per questi ultimi, ossia

d) degli atti e provvedimenti assunti dalle singole strutture organizzative del Ministero dell'Istruzione all'esito dello svolgimento delle procedure selettive indette con gli avvisi impugnati con il ricorso principale e segnatamente:

- **Quanto al Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione:**

d.1) dell'Avviso prot. n. 1272 del 21.07.2020, pubblicato in pari data sul sito internet <https://www.miur.gov.it/dipartimento-per-il-sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione>, a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del **Ministero dell'Istruzione**, concernente “*procedura di selezione per il conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico ispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite all'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 – avviso n. 770 del 3 giugno 2020*”, con cui è stato reso noto il punteggio complessivo assegnato ai candidati ammessi al colloquio (**all. 2**);

d.2) dell'Avviso prot. n. 1319 del 27.07.2020, pubblicato in pari data sul sito internet <https://www.miur.gov.it/dipartimento-per-il-sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione>, a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del **Ministero dell'Istruzione**, concernente “*procedura di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico ispettive da conferire ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite all'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 – avviso n. 771 del 3 giugno 2020*”, con cui è stato reso noto il punteggio complessivo assegnato ai candidati ammessi al colloquio (**all. 3**);

- **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo del Ministero dell'Istruzione:**

d.3) dell'Avviso prot. n. 8041 del 08.07.2020, dell'Ufficio scolastico Regionale per l'Abruzzo del **Ministero dell'Istruzione**, pubblicato in pari data sul sito internet <https://www.miur.gov.it/web/abruzzo>, concernente “*Informativa sull'esito della procedura per il conferimento di n.2 incarichi dirigenziali di funzione tecnico ispettiva presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis e 6 del D.Lgv 165/2001*”, con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti a cui sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva (**all. 4**);

- **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna del Ministero dell'Istruzione:**

d.4) dell'Avviso prot. n. 122 del 06.08.2020, pubblicato in pari data sul sito internet istruzioneer.gov.it, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per

l'Emilia-Romagna del Ministero dell'Istruzione, concernente “*Conferimento incarichi di funzione ispettiva tecnica, di consulenza, studio e ricerca per le finalità di cui all’art. 1, comma 94, Legge 13 luglio 2015, n. 107*”, con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti a cui sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva (**all. 5**);

➤ **Quanto all’Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia del Ministero dell’Istruzione:**
d.5) dell’Avviso prot. n. 16815 del 28.07.2020, pubblicato in pari data sul sito internet <https://usr.istruzione.lombardia.gov.it>, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del Ministero dell’Istruzione, concernente “*Procedura per il conferimento di n. 5 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive, da conferire ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell’articolo 19 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall’articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, con cui è stato reso noto il punteggio assegnato ai cinque candidati selezionati all’esito di detta procedura (**all. 6**);

➤ **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche del Ministero dell’Istruzione:**
d.6) del Decreto prot. n. 620 del 22.06.2020, pubblicato in pari data sul internet www.marche.istruzione.it, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche del Ministero dell’Istruzione, con il quale – in relazione alla “*Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall’articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, indetta con Avviso prot. n. 563 del 03.06.2020 – è stato dato atto dell’esito della valutazione effettuata dalla commissione di esaminatrice, con indicazione della relativa graduatoria (**all. 7**);

➤ **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise del Ministero dell’Istruzione:**
d.7) dell’Avviso prot. n. 4875 del 12.08.2020, pubblicato in pari data sul sito internet www.istruzioneemolise.it, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise del Ministero dell’Istruzione, concernente “*Procedura per conferimento di n. 2 incarichi di dirigente non generale con funzioni tecnico- ispettive di cui all’Avviso pubblico, prot.n. 3064 del 3.06.2020*”, con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti a cui sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva (**all. 8**);

➤ **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del Ministero dell’Istruzione:**
d.8) dell’Avviso prot. n. 24500 del 04.09.2020, pubblicato in pari data sul sito internet <https://www.pugliausr.gov.it>, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale

per la Puglia del Ministero dell'Istruzione, concernente "Procedura di selezione per il conferimento di n. 4 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive, da conferire ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell'articolo 19 del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", con cui sono stati resi noti i nominativi dei candidati selezionati all'esito di detta procedura (**all. 9**);

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna del Ministero dell'Istruzione:**
d.9) dell'Decreto prot. n. 9234 del 10.07.2020, pubblicato in pari data sul sito internet www.sardegna.istruzione.it, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna del Ministero dell'Istruzione, con il quale – in relazione alla "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", indetta con Avviso prot. n. 7432 del 03.06.2020 – si è ritenuto di poter assegnare l'incarico dirigenziale ai candidati in esso indicati (**all. 10**);

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del Ministero dell'Istruzione:**
d.10) del Decreto prot. n. 122 del 30.07.2020, pubblicato in pari data sul sito internet <https://www.usr.sicilia.it>, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del Ministero dell'Istruzione, con il quale – in relazione alla "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", indetta con Avviso prot. n. 11634 del 03.06.2020 – si è ritenuto di poter assegnare l'incarico dirigenziale ai candidati in esso indicati (**all. 11**);

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del Ministero dell'Istruzione:**
d.11) del Decreto prot. n. 245 del 15.07.2020, pubblicato in pari data sul sito internet <https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del Ministero dell'Istruzione, con il quale – in relazione alla "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico ispettive ai sensi dei commi 5/bis e 6 dell'art. 19 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. per le finalità di cui all'art. 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", indetta con Avviso prot. n. 5442 del 03.06.2020 – è stato individuato il candidato per il conferimento del relativo incarico (**all. 12**);

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria del Ministero dell'Istruzione:**

d.12) dell'Avviso prot. n. 8815 del 06.08.2020, pubblicato in pari data sul sito internet <https://usr.istruzione.umbria.gov.it>, a firma del Direttore Generale dell'**Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria del Ministero dell'Istruzione**, concernente “*Esito della procedura per il conferimento di n. 2 (due) incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive, ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, banditi con Avviso dell'USR Umbria n. 5381 del 3 giugno 2020*”, con cui sono stati resi noti i nominativi dei candidati a cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali in esito della suddetta procedura (**all. 13**), nonché dei Decreti del Direttore Generale per le Risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 1260 del 21.07.2020 (**d.13**) e prot. 1261 del 31.07.2020 (**d.14**), richiamati dal suddetto avviso impugnato (e di contenuto non conosciuto dalla ricorrente) di conferimento dei suddetti incarichi;

e) di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, ancorché non conosciuti, presupposti, conseguenti e/o connessi a quelli sopra impugnati, ivi espressamente inclusi:

- ove effettivamente esistenti e/o distinti da questi ultimi, gli atti (tra cui i verbali) della Commissione esaminatrice, il provvedimento di approvazione della graduatoria, nonché i provvedimenti di conferimento degli incarichi ai candidati utilmente collocati in graduatoria, con riferimento a ciascuna procedura selettiva oggetto di impugnazione;
- di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale.

- La Dr.ssa Ignazi Patrizia ha introdotto il presente giudizio n. 5097/2020 R.G.R. con ricorso, il cui contenuto viene appresso integralmente trascritto:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO

in favore di

IGNAZI PATRIZIA (c.f.: GNZPRZ69L60F205B), nata a Milano (MI) il 20.07.1969 e residente in Via A. Cesari n. 69 - 00152 Roma (RM), rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata su separato foglio in data 20.06.2020, dall'**Avv. Tiberio De Felice** del Foro di Rieti (c.f.: DFLTBR78A20H501X, fax 0746201008), unitamente al quale elegge domicilio in Via Contigliano n. 15 - 02100 Rieti (RI), presso e nello studio di quest'ultimo e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata **tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it**

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Ministro pro tempore, per la carica elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma (RM), presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (c.f.: 97248840585), con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (c.f.: 80152500106), con sede in Via Assarotti 38 - 16122 Genova, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (c.f.: 97254200153), con sede in Via Polesine, 13 – 20139 Milano, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (c.f.: 80007610423), con sede in Via XXV Aprile 19, 60100 Ancona, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Molise (c.f.: 92024670702), con sede in Via Garibaldi 25 - 86100 Campobasso, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (c.f.: 97613140017), in Corso Vittorio Emanuele, 70 - 10121 Torino in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (c.f.: 80024770721), con sede in Via Sigismondo Castromediano, 123 - 70126 Bari, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna (c.f.: 80012550929), con sede in Piazza Galileo Galilei, 36 09128 Cagliari, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (c.f.: 80012100824), con sede in Via San Lorenzo Colli, 312/g - 90146 Palermo, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (c.f.: 80022410486), con sede Via Mannelli, 113 - 50136 Firenze, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria (c.f.: 94094990549), con sede Viale Carlo Manuali, 4 06121 Perugia, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento pro tempore

– resistenti –

e nei confronti di

AMELIO SEBASTIAN (c.f.: MLASST61H26E487L), nato a Lauro (AV) il 26.06.1961 e residente in Via delle Colonie n. 33 - 00058 Santa Marinella (RM)

– controinteressato –

per l'annullamento,

previa sospensione della relativa efficacia

a) del Decreto del Ministro dell'Istruzione “m_p1.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000003.14-05-2020” del 14.05.2020 pubblicato in pari data (appresso anche “**Decreto ministeriale n. 3 del 14.05.2020**”), ivi inclusa la “Tabella di ripartizione del contingente ispettivo” ad esso allegata (**all. 1**);

b) degli Avvisi per il reclutamento del personale dirigenziale adottati in attuazione del predetto Decreto del Ministro dell'Istruzione e, segnatamente:

b.1) dell'Avviso **prot. n. 770 del 03.06.2020** del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., concernente “Procedura per il conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite

dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015", pubblicato in pari data (**all. 2**);

b.2) dell'Avviso prot. n. 771 del 03.06.2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., concernente "Procedura per il conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015", pubblicato in pari data (**all. 3**);

b.3) dell'Avviso prot. n. 6247 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 4**);

b.4) dell'Avviso prot. n. 2835 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 5**);

b.5) dell'Avviso prot. n. 7254 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, concernente "Procedura per il conferimento di tre incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 6**);

b.6) dell'Avviso prot. n. 12398 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, concernente "Procedura per il conferimento di cinque incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 7**);

b.7) dell'Avviso prot. n. 7567 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo

19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 8**);

b.8) dell'Avviso prot. n. 4832 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il **Friuli Venezia Giulia**, pubblicato in pari data (**all. 9**);

b.9) dell'Avviso prot. n. 13721 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il **Lazio**, concernente "Procedura per il conferimento di quattro incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 10**);

b.10) dell'Avviso prot. n. 3961 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la **Liguria**, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 11**);

b.11) dell'Avviso prot. n. 10991 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la **Lombardia**, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive, da conferire ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell'articolo 19 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 12**);

b.12) dell'Avviso prot. n. 563 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le **Marche**, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 13**);

b.13) dell'Avviso prot. n. 3064 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il **Molise**, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 14**);

b.14) dell'Avviso prot. n. 4943 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il **Piemonte**, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo

19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 15**);

b.15) dell'Avviso prot. n. 14266 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 16**);

b.16) dell'Avviso prot. n. 7432 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 17**);

b.17) dell'Avviso prot. n. 11634 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 18**);

b.18) dell'Avviso prot. n. 5442 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico ispettive ai sensi dei commi 5/bis e 6 dell'art. 19 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. per le finalità di cui all'art. 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 19**);

b.19) dell'Avviso prot. n. 5381 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 20**);

b.20) dell'Avviso prot. n. 1066 del 03.06.2020 del Capo "Dipartimento delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali" del M.I.U.R., concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite

dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", da destinare all'**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, pubblicato in pari data (all. 21);

c) di ogni altro atto e provvedimento, anche non conosciuto, ai precedenti presupposto conseguente e/o connesso.

A) Il quadro normativo di riferimento ed il reclutamento esterno del fabbisogno dirigenziale da parte del M.I.U.R.

La L. 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", all'art. 1, comma 94, ha previsto, per il triennio 2016-2018, la possibilità per il M.I.U.R. di attribuire, ai sensi dei commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 (anche in deroga alle percentuali ivi previste e per una spesa massima di 7 milioni di Euro per ciascun anno del triennio), incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive di durata non superiore a tre anni, a supporto delle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione della riforma, nonché per la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione.

In conformità a tale quadro normativo, per il triennio 2016-2018, il Ministero ha affidato incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, ai sensi del citato art. 1, comma 94, reclutando in tal modo all'esterno dell'Amministrazione i soggetti da porre a copertura del fabbisogno dirigenziale esistente in relazione sia agli uffici scolastici regionali, sia a quelli della sede centrale.

Nel procedere al suddetto reclutamento esterno ai sensi degli artt. 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001, l'Amministrazione ministeriale non ha provveduto ad esperire alcun previo interpello tra i dirigenti di ruolo della stessa.

Successivamente, il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", all'articolo 2, comma 4, ha previsto il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 94 della L. n. 107/2015 (nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020), ferme restando le finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94.

In forza di tale ultima previsione legislativa, l'Amministrazione, al fine di soddisfare il proprio fabbisogno dirigenziale, ha proceduto con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 3 del

14.05.2020 (**all. 1**) ad un nuovo reclutamento esterno, anche in questo caso senza esperire alcun previo interpello tra i dirigenti tecnici di ruolo della stessa, ma soltanto limitandosi a dare atto “che gli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, conferiti per il triennio 2016-2018 ai sensi dell’articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono conclusi”.

Più nello specifico, con detto Decreto n. 3/2020 è stato individuato un contingente pari a n. 59 incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni tecnico ispettive da conferire a tempo determinato ai sensi dell’articolo 19, commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 e nell’allegata “Tabella di ripartizione del contingente ispettivo” è stato determinato il fabbisogno dirigenziale in relazione alle varie strutture di assegnazione, individuate nei singoli uffici scolastici regionali (tra cui l’U.S.R. Lazio, in riferimento al quale i posti da coprire risultano pari a 4 unità) e, quanto alla sede centrale, nel “Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione” (in riferimento al quale i posti da coprire risultano pari a n. 5 unità).

A valle del Decreto Ministeriale in parola sono stati adottati (e pubblicati), gli avvisi mediante i quali selezionare il personale dirigenziale esterno (**all.ti da 2 a 21**).

Tra essi, due avvisi sono stati adottati dal Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione e ciò al fine di reclutare i n. 5 dirigenti (indicati nella tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 3/2020) da assegnare a tale struttura:

- uno, recante prot. n. 770 del 03.06.2020, con il quale è stato dato avvio ad una “Procedura per il conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001” (**all. 2**);

- l’altro, recante prot. n. 771 del 03.06.2020, con il quale è stato dato avvio ad una “Procedura per il conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 6 dell’articolo 19” sopra citato (**all. 3**).

B) La posizione della ricorrente (rilevante anche ai fini dell’interesse a ricorrere)

La ricorrente è Dirigente con funzioni tecniche presso il M.I.U.R., siccome assunta per concorso il 27.02.2014 ed assegnata all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, presso cui presta tutt’ora servizio.

La Dr.ssa Ignazi, che già in fase di assunzione aveva manifestato interesse per l’incardinamento presso l’articolazione centrale del M.I.U.R., al cospetto del nuovo quadro normativo posto dalla

L. n. 107/2015 ed ai conseguenti provvedimenti assunti dal Ministero per il reclutamento di personale dirigenziale esterno, ha più volte reiterato la richiesta di trasferimento presso tale articolazione, il che è avvenuto con istanze del 04.11.2016 (all. 22), del 18.01.2019 (all. 25) e dell'11.10.2019 (all. 27).

In particolare, con le ultime due istanze sopra citate la ricorrente ha anche chiesto, in via subordinata al trasferimento diretto, che fossero “messi a bando, mediante avvisi pubblici destinati ai soli dirigenti tecnici di ruolo”, i posti disponibili presso l'Amministrazione centrale, prima di procedere “a conferire tali incarichi a personale dirigenziale e non, individuato ai sensi dell'art. 19, comma 5bis e 6 del Decreto L vo 165/2001”; ciò evidenziando, al contempo, come il reclutamento esterno di personale dirigenziale in assenza di previo interpello rivolto alla dirigenza di ruolo sarebbe stato afflitto da profili di illegittimità, come anche chiarito in talune Deliberazioni assunte, nell'esercizio delle funzioni di controllo, da alcune Sezioni (Regionali e Centrale) della Corte dei Conti.

Le prime due istanze (del 04.11.2016 e 18.01.2019) avanzate dalla ricorrente sono state respinte dall'Amministrazione con provvedimenti corredati da varia motivazione (all.ti 23, 24 e 26) , mentre la terza (dell'11.10.2019) è restata priva di riscontro

Successivamente all'adozione del Decreto Ministeriale n. 3 del 14.05.2020 (all. 1), la ricorrente, con comunicazione a mezzo pec del 28.05.2020 (all. 28), ha nuovamente reiterato l'istanza di trasferimento alla all'articolazione centrale del M.I.U.R., evidenziando, ancora una volta, la necessità che il reclutamento del personale esterno fosse preceduto da apposito interpello finalizzato ad acquisire la disponibilità del personale di ruolo a ricoprire gli incarichi scoperti. Tale istanza è stata oggetto di preventivo vaglio ad opera del Direttore Generale delle risorse umane del M.I.U.R., il quale, con apposita nota (all. 29) inviata al Capo Dipartimento per il sistema di istruzione e formazione ed al Direttore Generale dell'U.S.R. Lazio, ha fatto presente come ricorrente non sia “più legata dal vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'art. 35, comma 5bis del D.Lgs 165/01”.

A tale (di per sé favorevole) riscontro interlocutorio, tuttavia, non ha fatto seguito alcun ulteriore atto formale da parte del Ministero.

DIRITTO

Prima di dedurre in ordine alla illegittimità dei provvedimenti impugnati è opportuno svolgere qualche breve considerazione sulla natura dei medesimi.

I – NATURA DI ATTI DI MACRO ORGANIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

I provvedimenti impugnati (Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 3 del 14.05.2020 ed Avvisi di indizione delle correlate procedure selettive – all.ti da 1 a 21) hanno natura di atti di macro organizzazione.

Gli stessi, infatti, oltre a promanare da organi di vertice dell'Amministrazione (tali, senz'altro, essendo il Ministro, nella sua veste di massimo organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente ed i vari Dirigenti Generali firmatari degli avvisi delle procedure selettive), sono destinati ad incidere sulle linee fondamentali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione stessa, siccome implicantemente scelte relative alla copertura del fabbisogno del personale dirigenziale.

Lo stesso Tribunale adito ha avuto modo di chiarire come tra gli atti di macro organizzazione rientrano a pieno titolo quelli con cui l'Amministrazione "ha deciso di rivolgersi all'esterno per il conferimento di incarichi dirigenziali" (così TAR Lazio, Sezione I Ter, Sent. 03.03.2015, n. 3670).

A ciò consegue, tra l'altro, la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo.

Ed in effetti, in tali casi – nei quali, appunto, è contestata in via principale la scelta discrezionale dell'Amministrazione di conferire a personale esterno incarichi dirigenziali senza alcuna previa ricognizione interna – si configura una posizione di interesse legittimo alla correttezza della procedura di adozione di tali atti, la cui cognizione non può che essere rimessa agli organi di giustizia amministrativa.

II – ILLEGGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 94 L. N. 107/2015, 2 COMMA 4 D.L. N. 126/2019, 19 COMMI 5 BIS E 6 DEL D.LGS N. 165/2001, 97 COST., NONCHÉ 3 COMMA 1 L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA

Chiarita la portata di atti di macro organizzazione dei provvedimenti impugnati, se ne eccipisce l'illegittimità, siccome viziati da violazione di legge ed eccesso di potere.

L'art. 1, comma 94 L. n. 107/2015 (la cui vigenza oltre il triennio 2016-2018 è stata estesa dall'art. 2, comma 4 del D.L. n. 126/2019) consente al M.I.U.R. di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale per funzioni ispettive nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, commi 5

bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001, con la sola deroga alle percentuali previste dalle predette disposizioni per i dirigenti di seconda fascia.

Presupposto di legittimità del reclutamento di personale dirigenziale esterno all'amministrazione ai sensi dei citati commi 5 bis e 6 dell'art. 19 è l'accertamento, corredato da esplicita motivazione, dell'insussistenza delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'amministrazione stessa.

Per ambedue le fattispecie, il suddetto presupposto scaturisce dall'interpretazione costituzionalmente orientata delle previsioni di cui ai rispettivi commi 5 bis e 6, dovendo la stessa conformarsi ai principi fondamentali di buon andamento (efficacia, efficienza ed economicità) ed imparzialità della P.A., sanciti dall'art. 97 Cost.; quanto, poi, al reclutamento ex comma 6, il vincolo del previo e motivato accertamento dell'inesistenza di risorse dirigenziali interne si evince anche dallo stesso tenore letterale della norma (segnatamente ove dispone che "Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione").

Sulla necessità del previo accertamento dell'insussistenza di personale dirigenziale interno è orientata la giurisprudenza amministrativa (tra cui, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19 comma 6, vedasi TAR Lazio, Sezione I Ter, Sent. 03.03.2015, n. 3670, già in precedenza citata) e così anche la Corte dei Conti, nell'ambito della funzione di controllo sulla legittimità degli atti amministrativi ad essa riservata.

Sotto quest'ultimo profilo, particolarmente eloquente è la Deliberazione n. 102/2018 resa da Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Campania proprio con riferimento ad una fattispecie caratterizzata dal reclutamento da parte del M.I.U.R. di personale dirigenziale esterno, ai sensi dell'art. 1, comma 94 L. n. 107/2015.

In detta Deliberazione, infatti, si afferma quanto segue: "Il sistema di provvista dirigenziale disciplinato dall'art. 19, commi da 1 a 6, d.lgs. n.165/2001 valuta assolutamente eccezionale l'affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti esterni; ciò in quanto la modalità di reclutamento fisiologica resta quella di affidare l'incarico a coloro che abbiano superato il percorso di qualificazione concorsuale per l'inserimento nel ruolo dirigenziale (cfr. Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera 5/2018), anche al fine di soddisfare le legittime aspettative dei dirigenti interni a ricoprire l'incarico.

Pertanto, rappresenta onere della pubblica amministrazione effettuare una previa verifica circa la rinvenibilità di competenze adeguate all'interno dell'amministrazione; "la previa ricerca all'interno delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'Amministrazione realizza, ad un tempo, l'interesse di quest'ultima alla migliore e più efficiente utilizzazione delle risorse umane già presenti e, contestualmente, l'interesse dei dirigenti di ruolo a percorsi professionali che consentano un effettivo arricchimento del relativo curriculum" (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche, delibera n. 36/2014).

Solo in caso di ricerca infruttuosa di risorse interne, in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'incarico, può essere avviata una procedura all'esterno, suffragata da una "rinnovata volontà discrezionale" dell'Amministrazione medesima, debitamente motivata (cfr. Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera 4/2015).

Infatti, come evidenziato da nota giurisprudenza contabile, "l'art. 40, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 150/2009 - successivamente intervenuto ad apportare modifiche all'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 - ha inteso limitare ulteriormente la facoltà di ricorrere a soggetti esterni, consentendo il conferimento degli incarichi a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale solo nell'ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile nell'ambito del personale dirigenziale dell'Amministrazione; con ciò, rinforzando i requisiti di professionalità già richiesti dalla precedente normativa, con la specificazione che deve trattarsi di «competenze non rinvenibili nei ruoli dell'Amministrazione», presupposto, quest'ultimo, in assenza del quale l'incarico non può essere conferito. In tal modo, la disposizione citata crea un onere di previa verifica della sussistenza delle risorse umane interne all'Amministrazione in possesso di requisiti professionali richiesti dall'incarico. Soltanto ove tale indagine dia esito negativo sarà possibile attribuire il posto vacante a soggetto esterno, se dotato della particolare specializzazione richiesta. In definitiva, (...) il legislatore ha introdotto un ulteriore presupposto di legittimità di tali conferimenti, da individuarsi nella circostanza per cui, solo dopo aver accertato che nei ruoli interni manchino le competenze professionali richieste, risulta ammissibile il ricorso a professionalità esterne" (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche, delibera n. 36/2014, cit.)".

Tornando al caso di specie, il reclutamento del personale esterno è stato disposto in assenza dei relativi presupposti di legge.

L'Amministrazione, infatti, avrebbe dovuto:

a) previamente, procedere dell'adozione/pubblicazione di uno o più avvisi diretti ad acquisire, da parte dei dirigenti di ruolo della stessa, la disponibilità a ricoprire i posti di funzione dirigenziale non generale presso ciascuna struttura, centrale e periferica, ex art. 19, comma 1, D.Lgs n. 165/2001;

b) successivamente, procedere ad una (ulteriore e definitiva) ricognizione del fabbisogno dirigenziale per ciascuna struttura centrale o periferica sulla scorta degli esiti dell'interpello sub a), e su tale base addivenire al reclutamento all'esterno del personale dirigenziale.

Tutto ciò non è avvenuto, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione degli artt. 1 comma 94 L. n. 107/2015, 2 comma 4 D.L. n. 126/2019, 19 commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 e 97 Cost.

Alla violazione di tali norme si aggiunge quella, integrante il vizio di difetto di motivazione, di cui all'art. 3, comma 1 L. n. 241/1990, atteso che la scelta di ricorrere al reclutamento eterno non è stata in alcun modo resa conoscibile mediante l'esplicitazione del percorso logico-giuridico ad essa sottesa.

A quello di violazione di legge si sovrappone, poi, il vizio di eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche del difetto dei presupposti di adozione dei provvedimenti impugnati (e ciò per le ragioni sostanziali sopra esposte) e del difetto di istruttoria, giacché la mancata previa verifica delle disponibilità interne ha inficiato la fase di raccolta e controllo delle informazioni e dei dati utili alla corretta individuazione del fabbisogno di personale esterno da adibire a ciascuna struttura; così, soltanto per fare un esempio, ove fosse stata previamente acquisita la disponibilità dell'odierna ricorrente a coprire incarichi dirigenziali presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., nella ricognizione del fabbisogno dirigenziale da acquisire all'esterno (che, nel caso di specie, è stata compendiate nella tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 3/2020 – all. 1) si sarebbe dovuto tener conto di tale risultanza, con la conseguenza di stimare detto fabbisogno per il Dipartimento in questione in n. 4 unità, anziché 5 (e specularmente in n. 5 unità, anziché 4, il fabbisogno di personale dirigenziale da reclutare all'esterno per l'U.S.R. Lazio).

III – IMMEDIATA LESIVITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI – AUTONOMA IMPUGNABILITA' DEGLI STESSI, SORRETTA DA INTERESSE A RICORRERE IN CAPO ALLA RICORRENTE

I provvedimenti impugnati, nella misura in cui precludono ai dirigenti di ruolo del M.I.U.R. di essere destinatari di una procedura finalizzata ad acquisire la disponibilità degli stessi a ricoprire gli incarichi scoperti, spiegano effetti immediatamente lesivi entro la sfera giuridica di detti dirigenti.

*A ciò consegue l'autonoma impugnabilità dei provvedimenti in questione e l'interesse a ricorrere ex art. 39, comma 1 e 100 c.p.c. in capo alla Dr.ssa Ignazi Patrizia, quale dirigente di ruolo del M.I.U.R., che più volte ha manifestato la volontà di essere titolare di incarico presso l'articolazione centrale del M.I.U.R. (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), per la quale è stato disposto il reclutamento esterno di n. 5 unità; per esigenze di sinteticità, sul punto si rinvia a quanto dedotto nel paragrafo sub B) delle premesse del presente atto ed alla relativa documentazione allegata (**all.ti da 22 a 29**).*

*Ciò con la sola precisazione – anch'essa svolta al solo fine di sostanziare l'interesse a ricorrere in capo alla Dr. Ignazi – che lo svolgimento delle funzioni dirigenziali presso la struttura centrale del MIUR dà luogo ad una maggiorazione della retribuzione, rispetto a quella percepita da dirigenti in forza agli uffici scolastici regionali (cfr. **all. 30**); ciò in quanto i dirigenti in forza alla struttura centrale sono inquadrati nella “posizione B - elevata specializzazione” (a cui consegue una maggiorazione della parte variabile dello stipendio pari ad Euro 18.319,00 lordo annuo), laddove quelli in forza alle strutture periferiche regionali sono inquadrati nella “posizione C - media specializzazione” (a cui consegue una maggiorazione della parte variabile dello stipendio pari ad Euro 10.389,00 lordo annuo).*

III – ISTANZA CAUTELARE

*La ricorrente avanza istanza di concessione della misura cautelare della sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, nonché di ogni altra misura utile alla tutela interinale della propria sfera giuridica, sussistendo, nel caso de quo, il duplice presupposto del *fumus boni iuris*, per le ragioni sopra esposte, e del *periculum in mora*.*

Sotto quest'ultimo profilo è evidente che la mancata sospensione immediata dell'efficacia dei provvedimenti impugnati determinerebbe in capo alla ricorrente un pregiudizio assolutamente irreparabile, tenuto conto anche delle conseguenze in termini di carriera che ne derivano.

Invero, l'accoglimento del ricorso all'esito della fase di merito – al cospetto delle inevitabili lungaggini che la caratterizzano – non consentirebbe più alla ricorrente di svolgere le funzioni nel ruolo dirigenziale presso la struttura agognata per il periodo in questione, con conseguente insorgenza di pregiudizio non suscettibile di riparazione mediante risarcimento per equivalente, stante, appunto, il definitivo venir meno di quel bagaglio di conoscenze ed esperienze connesso alla prestazione lavorativa irrimediabilmente preclusa.

A ciò aggiungasi che il connotato di elevata anti giuridicità dei provvedimenti impugnati, suscettibile di inficiare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione già nella fase di macro organizzazione della stessa (con ogni conseguenza negativa che ciò produce sulle situazioni giuridiche poste a valle di tale assetto viziato), preclude in radice la possibilità che, ai fini della definizione dell'istanza cautelare proposta, si possa procedere ad una valutazione comparativa degli interessi in gioco, dovendosi, viceversa, attribuire assoluta preminenza all'esigenza di ripristino della legalità violata.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, Ignazi Patrizia, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, affinché il medesimo, esperiti tutti gli incumbenti di rito, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ill.mo Collegio adito, ogni contraria istanza, delucidazione ed eccezione disattesa e previa sospensione cautelare della relativa efficacia, annullare i provvedimenti impugnati, con condanna dell'Amministrazione alla refusione di spese (ivi incluso il costo sostenuto per il pagamento del contributo unificato) e compensi del giudizio”.

Si offrono in comunicazione, in uno al fascicolo di parte, gli atti e documenti menzionati nel corpo del presente atto e di cui al separato indice.

Lo scrivente difensore dichiara, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 115/2002, che il valore della controversia è indeterminabile e che, essendo la medesima afferente alla materia del pubblico impiego, l'importo del contributo unificato è pari ad Euro 325,00.

Rieti, li 30.06.2020

Avv. Tiberio De Felice”

- Nel giudizio si è costituita l’Amministrazione resistente con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo il rigetto del suddetto ricorso.
- La fase cautelare è stata definita, all’esito dell’udienza del 04.08.2020, con Ordinanza n. 5282/2020, con la quale il Tribunale *“ritenuta la necessità di sottoporre al contraddittorio tra le parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la questione del possibile difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione alla controversia in esame, in relazione alla natura degli atti impugnati; ritenuto che le esigenze della ricorrente possano trovare adeguata tutela mediante fissazione dell’udienza di merito, ferma l’esigenza di valutare la connessione tra la posizione della ricorrente e i concorsi impugnati”*, ha rinviato la causa all’udienza pubblica del 3 novembre 2020.
- Con il presente ricorso si rende necessario impugnare gli atti ed i provvedimenti (meglio indicati in epigrafe) relativi all’esito delle procedure selettive avviate con gli avvisi impugnati con il ricorso principale.

DIRITTO

I – SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN ORDINE AGLI ATTI IMPUGNATI CON IL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Anche gli atti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti – siccome adottati a conclusione delle procedure selettive indette per il reclutamento all’esterno del personale dirigenziale, in assenza di previo interpello rivolto ai dirigenti di ruolo dell’Ente – costituiscono diretta espressione di una scelta di macro organizzazione e, pertanto, devono ritenersi attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo.

In giurisprudenza si è, infatti, affermato che:

- nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, le controversie relative al conferimento di un incarico dirigenziale rientrano – ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001 – nella giurisdizione del giudice ordinario, a meno che la contestazione non investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti “organizzativi” con i quali le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 14 maggio 2014 n. 2495).;

- rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le censure proposte avverso gli atti , aventi natura di atti di macro-organizzazione, con i quali la P.A. ha deciso di rivolgersi all'esterno per il conferimento di incarichi dirigenziali, nonostante fossero rinvenibili all'interno dell'Amministrazione professionalità idonee allo svolgimento di tali compiti, vantando, il ricorrente, in tale ipotesi una posizione di interesse legittimo alla correttezza della procedura di adozione di tali atti, con la conseguente attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo (così TAR Lazio, Roma, Sez. I Ter, Sent. 3 marzo 2015 n. 3658).

II – ILLEGGITTIMITA' DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 94 L. N. 107/2015, 2 COMMA 4 D.L. N. 126/2019, 19 COMMI 5 BIS E 6 DEL D.LGS N. 165/2001, 97 COST., NONCHÉ 3 COMMA 1 L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA

Tutti gli atti impugnati con il presente ricorso sono affetti da illegittimità derivata, coniugandosi ai medesimi gli stessi vizi che affliggono gli atti impugnati con il ricorso principale, così come appresso sinteticamente riepilogati (salvo rinviare al contenuto del medesimo ricorso principale per ogni più ampia ed articolata considerazione in merito):

- **violazione degli artt. 1 comma 94 L. n. 107/2015, 2 comma 4 D.L. n. 126/2019, 19 commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 e 97 Cost.**, considerato che dal combinato disposto di dette norme, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale delle stesse, emerge il dato secondo cui presupposto di legittimità del reclutamento di personale dirigenziale esterno all'amministrazione è l'accertamento (corredato da esplicita motivazione) dell'insussistenza delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'amministrazione stessa, ragion per cui, nel caso di specie, il Ministero, nelle sue varie articolazioni interessate, avrebbe dovuto (i) dapprima acquisire, mediante apposita procedura a ciò finalizzata, l'eventuale disponibilità dei dirigenti di ruolo a ricoprire i posti di funzione dirigenziale non generale presso ciascuna struttura, centrale e periferica, *ex art. 19, comma 1, D.Lgs n. 165/2001* e (ii) soltanto all'esito di ciò procedere al reclutamento all'esterno del personale dirigenziale, sulla base del fabbisogno venutosi a rimodulare a seguito della disponibilità di essi dirigenti di ruolo;

- **difetto di motivazione, di cui all'art. 3, comma 1 L. n. 241/1990**, atteso che la scelta di ricorrere al reclutamento eterno, in assenza di previo interpello rivolto ai dirigenti di ruolo, non

è stata in alcun modo resa conoscibile mediante l'esplicitazione del percorso logico-giuridico ad essa sottesa;

- **eccesso di potere** nelle sue forme sintomatiche del **difetto dei presupposti** di adozione dei provvedimenti impugnati (e ciò per le ragioni sostanziali sopra esposte) e del **difetto di istruttoria**, in quanto la mancata previa verifica delle disponibilità interne ha inficiato la fase di raccolta e controllo delle informazioni e dei dati utili alla corretta individuazione del fabbisogno di personale esterno da adibire a ciascuna struttura.

III – IMMEDIATA LESIVITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI – AUTONOMA IMPUGNABILITA' DEGLI STESSI, SORRETTA DA INTERESSE A RICORRERE IN CAPO ALLA RICORRENTE

Anche i provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, nella misura in cui precludono ai dirigenti di ruolo del M.I.U.R. di essere destinatari di una procedura finalizzata ad acquisire la disponibilità degli stessi a ricoprire gli incarichi scoperti, spiegano effetti immediatamente lesivi entro la sfera giuridica della ricorrente, legittimandola alla presente impugnativa e ciò tenuto conto, sotto il profilo dell'interesse a ricorrere, della duplice circostanza secondo cui la Dr.ssa Ignazi Patrizia:

- più volte, nel corso del tempo, ha manifestato (mediante istanze mai accolte) la volontà di essere titolare di incarico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, articolazione presso cui il Ministero ha proceduto (mediante gli atti impugnati) al reclutamento dall'esterno di cinque dirigenti con funzioni tecnico-ispettive;

- ove si fosse fatto luogo alla previa indizione di interpello rivolto ai dirigenti di ruolo, la medesima avrebbe potuto utilmente prendervi parte, non essendo più soggetta al vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'art. 35, comma 5 bis del D.L.gs. 165/2001.

IV – ISTANZA EX ART. 41 E/O 49 C.P.A.

Alla luce della qualità di controinteressati all'impugnativa che può ritenersi assunta dai candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di cui agli atti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, stante l'elevato numero complessivo degli stessi e la difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi di residenza, si formula istanza, ai sensi dell'art. 41 e/o 49 c.p.a., affinché il

Tribunale autorizzi la ricorrente ad effettuare la notifica del presente ricorso (in uno a quello introduttivo del giudizio) per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, Ignazi Patrizia, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, affinché il medesimo, esperiti tutti gli incumbenti di rito, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all’Ill.mo Collegio adito, ogni contraria istanza, delucidazione ed eccezione disattesa e previo espletamento di ogni incumbente di rito, annullare i provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, oltre che di quelli già impugnati con il ricorso principale, con condanna dell’Amministrazione alla refusione di spese (ivi incluso il costo sostenuto per il pagamento del contributo unificato) e compensi del giudizio”.

Si offrono in comunicazione, in uno al fascicolo di parte, gli atti e documenti menzionati nel corpo del presente atto e di cui al separato indice.

Il presente ricorso per motivi aggiunti viene notificato per conoscenza anche agli Uffici Scolastici Regionali (già destinatari dalla notifica del ricorso principale) diversi da quelli che hanno emanato gli atti oggetto della presente impugnativa.

Lo scrivente difensore dichiara, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 115/2002, che il valore della controversia è indeterminabile e che, essendo la medesima afferente alla materia del pubblico impiego, l’importo del contributo unificato è pari ad Euro 325,00.

Rieti, li 19.09.2020

Avv. Tiberio De Felice”

7.3) TESTO INTEGRALE DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATO IN DATA 27.11.2021

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sezione III Bis – Giudizio n. 5097/2020 R.G.R.

Udienza pubblica 09.02.2021

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

in favore di

IGNAZI PATRIZIA (c.f.: GNZPRZ69L60F205B), nata a Milano (MI) il 20.07.1969 e residente in Via A. Cesari n. 69 - 00152 Roma (RM), rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata su separato foglio in data 26.11.2020, dall'**Avv. Tiberio De Felice** del Foro di Rieti (c.f.: DFLTBR78A20H501X, fax 0746201008), unitamente al quale elegge domicilio in Via Contigliano n. 15 - 02100 Rieti (RI), presso e nello studio di quest'ultimo e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it

– *ricorrente* –

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Ministro dell'Istruzione *pro tempore*, per la carica elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi 12 - 00186 Roma (RM), presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (c.f.: 97248840585), con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144 Roma, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (c.f.: 80152500106), con sede in Via Assarotti 38 - 16122 Genova, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (c.f.: 97254200153), con sede in Via Polesine 13 - 20139 Milano, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (c.f.: 80007610423), con sede in Via XXV Aprile 19 - 60100 Ancona, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Molise (c.f.: 92024670702), con sede in Via Garibaldi 25 - 86100 Campobasso, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (c.f.: 97613140017), in Corso Vittorio Emanuele, 70 - 10121 Torino persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (c.f.: 80024770721), con sede in Via Sigismondo Castromediano, 123 - 70126 Bari, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna (c.f.: 80012550929), con sede in Piazza Galileo Galilei 36 - 09128 Cagliari, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (c.f.: 80012100824), con sede in Via San Lorenzo Colli 312/g - 90146 Palermo, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (c.f.: 80022410486), con sede Via Mannelli,113 - 50136 Firenze, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria (c.f.: 94094990549), con sede Viale Carlo Manuali 4 - 06121 Perugia, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento *pro tempore*
con l'Avvocatura Generale dello Stato

– *resistenti* –

e nei confronti di

SPAZIANI ELISABETTA (c.f.: SPZLBT59D65H501S), nata il 25.04.1959 a Roma (RM) e residente in Via G. Marconi n. 58 - 00052 Anzio (RM)

– *controinteressato* –

per l'annullamento

degli atti e provvedimenti, ulteriori a quelli già impugnati con il ricorso

principale (all. 1) e con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020

(all. 2) ed indicati con numerazione progressiva rispetto a quella

utilizzata nei predetti ricorsi, ossia

f) degli atti e provvedimenti assunti dalle singole strutture organizzative del Ministero dell'Istruzione nell'ambito e/o all'esito dello svolgimento delle procedure selettive indette con gli avvisi impugnati con il ricorso principale e segnatamente:

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione:**

f.1) dell'Avviso prot. n. 19239 del 20.11.2020, pubblicato sul sito internet <https://www.istruzione.calabria.it> in pari data, a firma del **Direttore Generale dell'U.S.R. Calabria**, concernente “*Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti ai quali sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva, indetta con Avviso prot. n. 7254 del 03.06.2020 (all. 3);

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Ministero dell'Istruzione:**

f.2) del Decreto prot. 1144 del 28.09.2020, pubblicato sul sito internet <https://www.usrlazio.it> in pari data, a firma del **Direttore Generale dell'U.S.R. Lazio**, con il quale – in relazione alla “*Procedura per il conferimento di quattro incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, indetta con Avviso prot. n. 7254 del 03.06.2020 – sono stati indicati i soggetti assegnatari degli incarichi dirigenziali in questione (all. 4);

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria del Ministero dell'Istruzione:**

f.3) dell'Avviso prot. n. 1731 del 16.10.2020, pubblicato sul sito internet <https://www.istruzioneeliguria.it> in pari data, a firma del **Direttore Generale dell'U.S.R. Liguria**, concernente “*Procedura per l'attribuzione di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, con il quale è stato rinnovato l'interpello di cui al precedente Avviso prot. n. 3961 pubblicato in data 03.06.2020;

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del Ministero dell'Istruzione:**

f.4) dell'Avviso prot. n. 9528 del 02.09.2020, pubblicato sul sito internet www.istruzioneepiemonte.it in pari data, a firma del **Direttore Generale dell'U.S.R. Piemonte**, concernente “*Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti ai quali sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva, indetta con Avviso prot. n. 4943 del 03.06.2020 (**all. 5**);

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del Ministero dell'Istruzione:**

f.5) dell'Avviso prot. n. 17354 del 01.10.2020, pubblicato sul sito internet <https://istruzioneveneto.gov.it> in pari data, a firma del **Direttore Generale dell'U.S.R. Veneto**, concernente “*Conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali non generali a termine con funzioni tecnicoispettive presso l'USR Veneto, registrati dagli organi di controllo*”, con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti ai quali sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva, indetta con Avviso prot. n. 1066 del 03.06.2020 del Capo “Dipartimento delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali” del M.I.U.R. (**all. 6**), nonché dei Decreti del Direttore Generale dell'U.S.R. Veneto prot. nn. 1722 (**f.6**), 1723 (**f.7**) e 1724 (**f.8**) del 13.08.2020, richiamati dal suddetto avviso impugnato (e di contenuto non conosciuto dalla ricorrente) di conferimento dei suddetti incarichi;

g) di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, ancorché non conosciuti, presupposti, conseguenti e/o connessi a quelli sopra impugnati, ivi espressamente inclusi:

- ove effettivamente esistenti e/o distinti da questi ultimi, gli atti (tra cui i verbali) della Commissione esaminatrice, il provvedimento di approvazione della graduatoria, nonché i provvedimenti di conferimento degli incarichi ai candidati utilmente collocati in graduatoria, con riferimento a ciascuna procedura selettiva oggetto di impugnazione;
- di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020.

Si precisa che tutti gli atti impugnati sopra menzionati non risultano essere stati pubblicati (anche) in Gazzetta Ufficiale e che quelli indicati ai punti da f.1) a f.4) sono stati conosciuti dalla ricorrente soltanto a seguito di una verifica dalla medesima effettuata in data 11.11.2020.

- La Dr.ssa Ignazi Patrizia ha introdotto il presente giudizio n. 5097/2020 R.G.R. con ricorso, il cui contenuto viene appreso integralmente trascritto:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO

in favore di

IGNAZI PATRIZIA (c.f.: GNZPRZ69L60F205B), nata a Milano (MI) il 20.07.1969 e residente in Via A. Cesari n. 69 - 00152 Roma (RM), rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata su separato foglio in data 20.06.2020, dall'Avv. **Tiberio De Felice** del Foro di Rieti (c.f.: DFLTBR78A20H501X, fax 0746201008), unitamente al quale elegge domicilio in Via Contigliano n. 15 - 02100 Rieti (RI), presso e nello studio di quest'ultimo e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Ministro pro tempore, per la carica elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma (RM), presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (c.f.: 97248840585), con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (c.f.: 80152500106), con sede in Via Assarotti 38 - 16122 Genova, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (c.f.: 97254200153), con sede in Via Polesine, 13 – 20139 Milano, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (c.f.: 80007610423), con sede in Via XXV Aprile 19, 60100 Ancona, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Molise (c.f.: 92024670702), con sede in Via Garibaldi 25 - 86100 Campobasso, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (c.f.: 97613140017), in Corso Vittorio Emanuele, 70 - 10121 Torino persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (c.f.: 80024770721), con sede in Via Sigismondo Castromediano, 123 - 70126 Bari, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna (c.f.: 80012550929), con sede in Piazza Galileo Galilei, 36 09128 Cagliari, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (c.f.: 80012100824), con sede in Via San Lorenzo Colli, 312/g - 90146 Palermo, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (c.f.: 80022410486), con sede Via Mannelli, 113 - 50136 Firenze, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria (c.f.: 94094990549), con sede Viale Carlo Manuali, 4 06121 Perugia, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento pro tempore

– resistenti –

e nei confronti di

AMELIO SEBASTIAN (c.f.: MLASST61H26E487L), nato a Lauro (AV) il 26.06.1961 e residente in Via delle Colonie n. 33 - 00058 Santa Marinella (RM)

– controinteressato –

per l'annullamento,

previa sospensione della relativa efficacia

a) del Decreto del Ministro dell'Istruzione "m_pl.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000003.14-05-2020" del 14.05.2020 pubblicato in pari data (appresso anche "Decreto ministeriale n. 3 del 14.05.2020"), ivi inclusa la "Tabella di ripartizione del contingente ispettivo" ad esso allegata (all. 1);

b) degli Avvisi per il reclutamento del personale dirigenziale adottati in attuazione del predetto Decreto del Ministro dell'Istruzione e, segnatamente:

b.1) dell'Avviso prot. n. 770 del 03.06.2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., concernente "Procedura per il conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015", pubblicato in pari data (all. 2);

b.2) dell'Avviso prot. n. 771 del 03.06.2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., concernente "Procedura per il conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015", pubblicato in pari data (all. 3);

b.3) dell'Avviso prot. n. 6247 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 4);

b.4) dell'Avviso prot. n. 2835 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 5);

b.5) dell'Avviso prot. n. 7254 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, concernente "Procedura per il conferimento di tre incarichi

dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 6**);

b.6) dell'Avviso prot. n. 12398 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, concernente "Procedura per il conferimento di cinque incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 7**);

b.7) dell'Avviso prot. n. 7567 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 8**);

b.8) dell'Avviso prot. n. 4832 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, pubblicato in pari data (**all. 9**);

b.9) dell'Avviso prot. n. 13721 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, concernente "Procedura per il conferimento di quattro incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 10**);

b.10) dell'Avviso prot. n. 3961 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 11**);

b.11) dell'Avviso prot. n. 10991 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive, da conferire ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell'articolo 19 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 12**);

b.12) dell'Avviso prot. n. 563 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali

non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 13);

b.13) dell'Avviso prot. n. 3064 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 14);

b.14) dell'Avviso prot. n. 4943 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 15);

b.15) dell'Avviso prot. n. 14266 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 16);

b.16) dell'Avviso prot. n. 7432 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 17);

b.17) dell'Avviso prot. n. 11634 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 18);

b.18) dell'Avviso prot. n. 5442 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico ispettive ai sensi dei commi 5/bis e 6 dell'art. 19 del D.lgs. n. 165

del 30 marzo 2001 e s.m.i. per le finalità di cui all'art. 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 19**);

b.19) dell'Avviso prot. n. 5381 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 20**);

b.20) dell'Avviso prot. n. 1066 del 03.06.2020 del Capo "Dipartimento delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali" del M.I.U.R., concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", da destinare all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, pubblicato in pari data (**all. 21**);

c) di ogni altro atto e provvedimento, anche non conosciuto, ai precedenti presupposto conseguente e/o connesso.

A) Il quadro normativo di riferimento ed il reclutamento esterno del fabbisogno dirigenziale da parte del M.I.U.R.

La L. 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", all'art. 1, comma 94, ha previsto, per il triennio 2016-2018, la possibilità per il M.I.U.R. di attribuire, ai sensi dei commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 (anche in deroga alle percentuali ivi previste e per una spesa massima di 7 milioni di Euro per ciascun anno del triennio), incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive di durata non superiore a tre anni, a supporto delle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione della riforma, nonché per la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione.

In conformità a tale quadro normativo, per il triennio 2016-2018, il Ministero ha affidato incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, ai sensi del citato art. 1, comma 94, reclutando in tal modo all'esterno dell'Amministrazione i soggetti da porre a copertura del fabbisogno dirigenziale esistente in relazione sia agli uffici scolastici regionali, sia a quelli della sede centrale.

Nel procedere al suddetto reclutamento esterno ai sensi degli artt. 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001, l'Amministrazione ministeriale non ha provveduto ad esperire alcun previo interpello tra i dirigenti di ruolo della stessa.

Successivamente, il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", all'articolo 2, comma 4, ha previsto il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 94 della L. n. 107/2015 (nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020), ferme restando le finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94.

*In forza di tale ultima previsione legislativa, l'Amministrazione, al fine di soddisfare il proprio fabbisogno dirigenziale, ha proceduto con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 3 del 14.05.2020 (**all. 1**) ad un nuovo reclutamento esterno, anche in questo caso senza esperire alcun previo interpello tra i dirigenti tecnici di ruolo della stessa, ma soltanto limitandosi a dare atto "che gli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, conferiti per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono conclusi".*

Più nello specifico, con detto Decreto n. 3/2020 è stato individuato un contingente pari a n. 59 incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni tecnico ispettive da conferire a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 e nell'allegata "Tabella di ripartizione del contingente ispettivo" è stato determinato il fabbisogno dirigenziale in relazione alle varie strutture di assegnazione, individuate nei singoli uffici scolastici regionali (tra cui l'U.S.R. Lazio, in riferimento al quale i posti da coprire risultano pari a 4 unità) e, quanto alla sede centrale, nel "Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione" (in riferimento al quale i posti da coprire risultano pari a n. 5 unità).

*A valle del Decreto Ministeriale in parola sono stati adottati (e pubblicati), gli avvisi mediante i quali selezionare il personale dirigenziale esterno (**all.ti da 2 a 21**).*

Tra essi, due avvisi sono stati adottati dal Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione e ciò al fine di reclutare i n. 5 dirigenti (indicati nella tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 3/2020) da assegnare a tale struttura:

- uno, recante prot. n. 770 del 03.06.2020, con il quale è stato dato avvio ad una "Procedura per il conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da

conferire ai sensi del comma 5bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001" (**all. 2**);

- l'altro, recante prot. n. 771 del 03.06.2020, con il quale è stato dato avvio ad una "Procedura per il conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 6 dell'articolo 19" sopra citato (**all. 3**).

B) La posizione della ricorrente (rilevante anche ai fini dell'interesse a ricorrere)

La ricorrente è Dirigente con funzioni tecniche presso il M.I.U.R., siccome assunta per concorso il 27.02.2014 ed assegnata all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, presso cui presta tutt'ora servizio.

La Dr.ssa Ignazi, che già in fase di assunzione aveva manifestato interesse per l'incardinamento presso l'articolazione centrale del M.I.U.R., al cospetto del nuovo quadro normativo posto dalla L. n. 107/2015 ed ai conseguenti provvedimenti assunti dal Ministero per il reclutamento di personale dirigenziale esterno, ha più volte reiterato la richiesta di trasferimento presso tale articolazione, il che è avvenuto con istanze del 04.11.2016 (**all. 22**), del 18.01.2019 (**all. 25**) e dell'11.10.2019 (**all. 27**).

In particolare, con le ultime due istanze sopra citate la ricorrente ha anche chiesto, in via subordinata al trasferimento diretto, che fossero "messi a bando, mediante avvisi pubblici destinati ai soli dirigenti tecnici di ruolo", i posti disponibili presso l'Amministrazione centrale, prima di procedere "a conferire tali incarichi a personale dirigenziale e non, individuato ai sensi dell'art. 19, comma 5bis e 6 del Decreto L vo 165/2001"; ciò evidenziando, al contempo, come il reclutamento esterno di personale dirigenziale in assenza di previo interpello rivolto alla dirigenza di ruolo sarebbe stato afflitto da profili di illegittimità, come anche chiarito in talune Deliberazioni assunte, nell'esercizio delle funzioni di controllo, da alcune Sezioni (Regionali e Centrale) della Corte dei Conti.

Le prime due istanze (del 04.11.2016 e 18.01.2019) avanzate dalla ricorrente sono state respinte dall'Amministrazione con provvedimenti corredati da varia motivazione (**all.ti 23, 24 e 26**), mentre la terza (dell'11.10.2019) è restata priva di riscontro

Successivamente all'adozione del Decreto Ministeriale n. 3 del 14.05.2020 (**all. 1**), la ricorrente, con comunicazione a mezzo pec del 28.05.2020 (**all. 28**), ha nuovamente reiterato l'istanza di trasferimento alla all'articolazione centrale del M.I.U.R., evidenziando, ancora una volta, la

necessità che il reclutamento del personale esterno fosse preceduto da apposito interpello finalizzato ad acquisire la disponibilità del personale di ruolo a ricoprire gli incarichi scoperti. Tale istanza è stata oggetto di preventivo vaglio ad opera del Direttore Generale delle risorse umane del M.I.U.R., il quale, con apposita nota (all. 29) inviata al Capo Dipartimento per il sistema di istruzione e formazione ed al Direttore Generale dell'U.S.R. Lazio, ha fatto presente come ricorrente non sia “più legata dal vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all’art. 35, comma 5bis del D.Lgs 165/01”.

A tale (di per sé favorevole) riscontro interlocutorio, tuttavia, non ha fatto seguito alcun ulteriore atto formale da parte del Ministero.

DIRITTO

Prima di dedurre in ordine alla illegittimità dei provvedimenti impugnati è opportuno svolgere qualche breve considerazione sulla natura dei medesimi.

I – NATURA DI ATTI DI MACRO ORGANIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

*I provvedimenti impugnati (Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 3 del 14.05.2020 ed Avvisi di indizione delle correlate procedure selettive – **all.ti da 1 a 21**) hanno natura di atti di macro organizzazione.*

Gli stessi, infatti, oltre a promanare da organi di vertice dell'Amministrazione (tali, senz'altro, essendo il Ministro, nella sua veste di massimo organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente ed i vari Dirigenti Generali firmatari degli avvisi delle procedure selettive), sono destinati ad incidere sulle linee fondamentali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione stessa, siccome implicanti scelte relative alla copertura del fabbisogno del personale dirigenziale.

Lo stesso Tribunale adito ha avuto modo di chiarire come tra gli atti di macro organizzazione rientrano a pieno titolo quelli con cui l'Amministrazione “ha deciso di rivolgersi all'esterno per il conferimento di incarichi dirigenziali” (così TAR Lazio, Sezione I Ter, Sent. 03.03.2015, n. 3670).

A ciò consegue, tra l'altro, la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo.

Ed in effetti, in tali casi – nei quali, appunto, è contestata in via principale la scelta discrezionale dell'Amministrazione di conferire a personale esterno incarichi dirigenziale senza alcuna previa ricognizione interna – si configura una posizione di interesse legittimo alla correttezza della

procedura di adozione di tali atti, la cui cognizione non può che essere rimessa agli organi di giustizia amministrativa.

II – ILLEGGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 94 L. N. 107/2015, 2 COMMA 4 D.L. N. 126/2019, 19 COMMI 5 BIS E 6 DEL D.LGS N. 165/2001, 97 COST., NONCHÉ 3 COMMA 1 L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA

Chiarita la portata di atti di macro organizzazione dei provvedimenti impugnati, se ne eccipisce l'illegittimità, siccome viziati da violazione di legge ed eccesso di potere.

L'art. 1, comma 94 L. n. 107/2015 (la cui vigenza oltre il triennio 2016-2018 è stata estesa dall'art. 2, comma 4 del D.L. n. 126/2019) consente al M.I.U.R. di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale per funzioni ispettive nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001, con la sola deroga alle percentuali previste dalle predette disposizioni per i dirigenti di seconda fascia.

Presupposto di legittimità del reclutamento di personale dirigenziale esterno all'amministrazione ai sensi dei citati commi 5 bis e 6 dell'art. 19 è l'accertamento, corredato da esplicita motivazione, dell'insussistenza delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'amministrazione stessa.

Per ambedue le fattispecie, il suddetto presupposto scaturisce dall'interpretazione costituzionalmente orientata delle previsioni di cui ai rispettivi commi 5 bis e 6, dovendo la stessa conformarsi ai principi fondamentali di buon andamento (efficacia, efficienza ed economicità) ed imparzialità della P.A., sanciti dall'art. 97 Cost.; quanto, poi, al reclutamento ex comma 6, il vincolo del previo e motivato accertamento dell'inesistenza di risorse dirigenziali interne si evince anche dallo stesso tenore letterale della norma (segnatamente ove dispone che "Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione").

Sulla necessità del previo accertamento dell'insussistenza di personale dirigenziale interno è orientata la giurisprudenza amministrativa (tra cui, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19 comma 6, vedasi TAR Lazio, Sezione I Ter, Sent. 03.03.2015, n. 3670, già in precedenza citata) e così anche la Corte dei Conti, nell'ambito della funzione di controllo sulla legittimità degli atti amministrativi ad essa riservata.

Sotto quest'ultimo profilo, particolarmente eloquente è la Deliberazione n. 102/2018 resa da Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Campania proprio con riferimento ad una fattispecie caratterizzata dal reclutamento da parte del M.I.U.R. di personale dirigenziale esterno, ai sensi dell'art. 1, comma 94 L. n. 107/2015.

In detta Deliberazione, infatti, si afferma quanto segue: "Il sistema di provvista dirigenziale disciplinato dall'art. 19, commi da 1 a 6, d.lgs. n.165/2001 valuta assolutamente eccezionale l'affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti esterni; ciò in quanto la modalità di reclutamento fisiologica resta quella di affidare l'incarico a coloro che abbiano superato il percorso di qualificazione concorsuale per l'inserimento nel ruolo dirigenziale (cfr. Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera 5/2018), anche al fine di soddisfare le legittime aspettative dei dirigenti interni a ricoprire l'incarico.

Pertanto, rappresenta onere della pubblica amministrazione effettuare una previa verifica circa la rinvenibilità di competenze adeguate all'interno dell'amministrazione; "la previa ricerca all'interno delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'Amministrazione realizza, ad un tempo, l'interesse di quest'ultima alla migliore e più efficiente utilizzazione delle risorse umane già presenti e, contestualmente, l'interesse dei dirigenti di ruolo a percorsi professionali che consentano un effettivo arricchimento del relativo curriculum" (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche, delibera n. 36/2014).

Solo in caso di ricerca infruttuosa di risorse interne, in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'incarico, può essere avviata una procedura all'esterno, suffragata da una "rinnovata volontà discrezionale" dell'Amministrazione medesima, debitamente motivata (cfr. Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera 4/2015).

Infatti, come evidenziato da nota giurisprudenza contabile, "l'art. 40, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 150/2009 - successivamente intervenuto ad apportare modifiche all'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 - ha inteso limitare ulteriormente la facoltà di ricorrere a soggetti esterni, consentendo il conferimento degli incarichi a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale solo nell'ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile nell'ambito del personale dirigenziale dell'Amministrazione; con ciò, rinforzando i requisiti di professionalità già richiesti dalla precedente normativa, con la specificazione che

deve trattarsi di «competenze non rinvenibili nei ruoli dell'Amministrazione», presupposto, quest'ultimo, in assenza del quale l'incarico non può essere conferito. In tal modo, la disposizione citata crea un onere di previa verifica della sussistenza delle risorse umane interne all'Amministrazione in possesso di requisiti professionali richiesti dall'incarico. Soltanto ove tale indagine dia esito negativo sarà possibile attribuire il posto vacante a soggetto esterno, se dotato della particolare specializzazione richiesta. In definitiva, (...) il legislatore ha introdotto un ulteriore presupposto di legittimità di tali conferimenti, da individuarsi nella circostanza per cui, solo dopo aver accertato che nei ruoli interni manchino le competenze professionali richieste, risulta ammissibile il ricorso a professionalità esterne» (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche, delibera n. 36/2014, cit.)”.

Tornando al caso di specie, il reclutamento del personale esterno è stato disposto in assenza dei relativi presupposti di legge.

L'Amministrazione, infatti, avrebbe dovuto:

a) previamente, procedere dell'adozione/pubblicazione di uno o più avvisi diretti ad acquisire, da parte dei dirigenti di ruolo della stessa, la disponibilità a ricoprire i posti di funzione dirigenziale non generale presso ciascuna struttura, centrale e periferica, ex art. 19, comma 1, D.Lgs n. 165/2001;

b) successivamente, procedere ad una (ulteriore e definitiva) ricognizione del fabbisogno dirigenziale per ciascuna struttura centrale o periferica sulla scorta degli esiti dell'interpello sub a), e su tale base addivenire al reclutamento all'esterno del personale dirigenziale.

Tutto ciò non è avvenuto, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione degli artt. 1 comma 94 L. n. 107/2015, 2 comma 4 D.L. n. 126/2019, 19 commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 e 97 Cost.

*Alla violazione di tali norme si aggiunge quella, integrante il vizio di **difetto di motivazione**, di cui all'art. 3, comma 1 L. n. 241/1990, atteso che la scelta di ricorrere al reclutamento esterno non è stata in alcun modo resa conoscibile mediante l'esplicitazione del percorso logico-giuridico ad essa sottesa.*

*A quello di violazione di legge si sovrappone, poi, il **vizio di eccesso di potere** nelle sue forme sintomatiche del **difetto dei presupposti** di adozione dei provvedimenti impugnati (e ciò per le ragioni sostanziali sopra esposte) e del **difetto di istruttoria**, giacché la mancata previa verifica delle disponibilità interne ha inficiato la fase di raccolta e controllo delle informazioni e dei dati*

*utili alla corretta individuazione del fabbisogno di personale esterno da adibire a ciascuna struttura; così, soltanto per fare un esempio, ove fosse stata previamente acquisita la disponibilità dell'odierna ricorrente a coprire incarichi dirigenziali presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., nella ricognizione del fabbisogno dirigenziale da acquisire all'esterno (che, nel caso di specie, è stata compendiata nella tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 3/2020 – **all. 1**) si sarebbe dovuto tener conto di tale risultanza, con la conseguenza di stimare detto fabbisogno per il Dipartimento in questione in n. 4 unità, anziché 5 (e specularmente in n. 5 unità, anziché 4, il fabbisogno di personale dirigenziale da reclutare all'esterno per l'U.S.R. Lazio).*

III – IMMEDIATA LESIVITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI – AUTONOMA IMPUGNABILITA' DEGLI STESSI, SORRETTA DA INTERESSE A RICORRERE IN CAPO ALLA RICORRENTE

I provvedimenti impugnati, nella misura in cui precludono ai dirigenti di ruolo del M.I.U.R. di essere destinatari di una procedura finalizzata ad acquisire la disponibilità degli stessi a ricoprire gli incarichi scoperti, spiegano effetti immediatamente lesivi entro la sfera giuridica di detti dirigenti.

*A ciò consegue l'autonoma impugnabilità dei provvedimenti in questione e l'interesse a ricorrere ex art. 39, comma 1 e 100 c.p.c. in capo alla Dr.ssa Ignazi Patrizia, quale dirigente di ruolo del M.I.U.R., che più volte ha manifestato la volontà di essere titolare di incarico presso l'articolazione centrale del M.I.U.R. (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), per la quale è stato disposto il reclutamento esterno di n. 5 unità; per esigenze di sinteticità, sul punto si rinvia a quanto dedotto nel paragrafo sub B) delle premesse del presente atto ed alla relativa documentazione allegata (**all.ti da 22 a 29**).*

*Ciò con la sola precisazione – anch'essa svolta al solo fine di sostanziare l'interesse a ricorrere in capo alla Dr. Ignazi – che lo svolgimento delle funzioni dirigenziali presso la struttura centrale del MIUR dà luogo ad una maggiorazione della retribuzione, rispetto a quella percepita da dirigenti in forza agli uffici scolastici regionali (cfr. **all. 30**); ciò in quanto i dirigenti in forza alla struttura centrale sono inquadrati nella “posizione B - elevata specializzazione” (a cui consegue una maggiorazione della parte variabile dello stipendio pari ad Euro 18.319,00 lordo annuo), laddove quelli in forza alle strutture periferiche regionali*

sono inquadrati nella “posizione C - media specializzazione” (a cui consegue una maggiorazione della parte variabile dello stipendio pari ad Euro 10.389,00 lordo annuo).

III – ISTANZA CAUTELARE

La ricorrente avanza istanza di concessione della misura cautelare della sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, nonché di ogni altra misura utile alla tutela interinale della propria sfera giuridica, sussistendo, nel caso de quo, il duplice presupposto del fumus boni iuris, per le ragioni sopra esposte, e del periculum in mora.

Sotto quest'ultimo profilo è evidente che la mancata sospensione immediata dell'efficacia dei provvedimenti impugnati determinerebbe in capo alla ricorrente un pregiudizio assolutamente irreparabile, tenuto conto anche delle conseguenze in termini di carriera che ne derivano.

Invero, l'accoglimento del ricorso all'esito della fase di merito – al cospetto delle inevitabili lungaggini che la caratterizzano – non consentirebbe più alla ricorrente di svolgere le funzioni nel ruolo dirigenziale presso la struttura agognata per il periodo in questione, con conseguente insorgenza di pregiudizio non suscettibile di riparazione mediante risarcimento per equivalente, stante, appunto, il definitivo venir meno di quel bagaglio di conoscenze ed esperienze connesso alla prestazione lavorativa irrimediabilmente preclusa.

A ciò aggiungasi che il connotato di elevata antiggiuridicità dei provvedimenti impugnati, suscettibile di inficiare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione già nella fase di macro organizzazione della stessa (con ogni conseguenza negativa che ciò produce sulle situazioni giuridiche poste a valle di tale assetto viziato), preclude in radice la possibilità che, ai fini della definizione dell'istanza cautelare proposta, si possa procedere ad una valutazione comparativa degli interessi in gioco, dovendosi, viceversa, attribuire assoluta preminenza all'esigenza di ripristino della legalità violata.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, Ignazi Patrizia, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, affinché il medesimo, esperiti tutti gli incumbenti di rito, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all’Ill.mo Collegio adito, ogni contraria istanza, delucidazione ed eccezione disattesa e previa sospensione cautelare della relativa efficacia, annullare i provvedimenti impugnati, con condanna dell’Amministrazione alla refusione di spese (ivi incluso il costo sostenuto per il pagamento del contributo unificato) e compensi del giudizio”.

Si offrono in comunicazione, in uno al fascicolo di parte, gli atti e documenti menzionati nel corpo del presente atto e di cui al separato indice.

Lo scrivente difensore dichiara, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 115/2002, che il valore della controversia è indeterminabile e che, essendo la medesima afferente alla materia del pubblico impiego, l’importo del contributo unificato è pari ad Euro 325,00.

Rieti, li 30.06.2020

Avv. Tiberio De Felice”

- Nel giudizio si è costituita l’Amministrazione resistente con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo il rigetto del suddetto ricorso.
- La fase cautelare è stata definita, all’esito dell’udienza del 04.08.2020, con Ordinanza n. 5282/2020, con la quale il Tribunale *“ritenuta la necessità di sottoporre al contraddittorio tra le parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la questione del possibile difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione alla controversia in esame, in relazione alla natura degli atti impugnati; ritenuto che le esigenze della ricorrente possano trovare adeguata tutela mediante fissazione dell’udienza di merito, ferma l’esigenza di valutare la connessione tra la posizione della ricorrente e i concorsi impugnati”*, ha rinviato la causa all’udienza pubblica del 3 novembre 2020;
- Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020 e depositato in giudizio il successivo 21.10.2020, la ricorrente, ritenendoli viziati da illegittimità derivata, ha chiesto l’annullamento degli atti *medio tempore* adottati dalle varie articolazioni del Ministero a definizione delle varie procedure selettive, ossia:

“d) degli atti e provvedimenti assunti dalle singole strutture organizzative del Ministero dell’Istruzione all’esito dello svolgimento delle procedure selettive indette con gli avvisi impugnati con il ricorso principale e segnatamente:

- **Quanto al Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione:**

*d.1) dell'Avviso prot. n. 1272 del 21.07.2020, pubblicato in pari data sul sito internet <https://www.miur.gov.it/dipartimento-per-il-sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione>, a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del **Ministero dell'Istruzione**, concernente “procedura di selezione per il conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico ispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite all'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 – avviso n. 770 del 3 giugno 2020”, con cui è stato reso noto il punteggio complessivo assegnato ai candidati ammessi al colloquio (all. 2);*

*d.2) dell'Avviso prot. n. 1319 del 27.07.2020, pubblicato in pari data sul sito internet <https://www.miur.gov.it/dipartimento-per-il-sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione>, a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del **Ministero dell'Istruzione**, concernente “procedura di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico ispettive da conferire ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite all'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 – avviso n. 771 del 3 giugno 2020”, con cui è stato reso noto il punteggio complessivo assegnato ai candidati ammessi al colloquio (all. 3);*

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo del Ministero dell'Istruzione:**

*d.3) dell'Avviso prot. n. 8041 del 08.07.2020, dell'Ufficio scolastico Regionale per l'Abruzzo del **Ministero dell'Istruzione**, pubblicato in pari data sul sito internet <https://www.miur.gov.it/web/abruzzo>, concernente “Informativa sull'esito della procedura per il conferimento di n.2 incarichi dirigenziali di funzione tecnico ispettiva presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis e 6 del D.Lgv 165/2001”, con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti a cui sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva (all. 4);*

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna del Ministero dell'Istruzione:**

*d.4) dell'Avviso prot. n. 122 del 06.08.2020, pubblicato in pari data sul sito internet istruzioneer.gov.it, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna del **Ministero dell'Istruzione**, concernente “Conferimento incarichi di funzione ispettiva tecnica, di consulenza, studio e ricerca per le finalità di cui all'art. 1, comma*

94, Legge 13 luglio 2015, n. 107”, con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti a cui sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva (**all. 5**);

➤ **Quanto all’Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia del Ministero dell’Istruzione:**
d.5) dell’Avviso prot. n. 16815 del 28.07.2020, pubblicato in pari data sul sito internet <https://usr.istruzione.lombardia.gov.it>, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del Ministero dell’Istruzione, concernente “Procedura per il conferimento di n. 5 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive, da conferire ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell’articolo 19 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall’articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, con cui è stato reso noto il punteggio assegnato ai cinque candidati selezionati all’esito di detta procedura (**all. 6**);

➤ **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche del Ministero dell’Istruzione:**
d.6) del Decreto prot. n. 620 del 22.06.2020, pubblicato in pari data sul internet www.marche.istruzione.it, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche del Ministero dell’Istruzione, con il quale – in relazione alla “Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall’articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, indetta con Avviso prot. n. 563 del 03.06.2020 – è stato dato atto dell’esito della valutazione effettuata dalla commissione di esaminatrice, con indicazione della relativa graduatoria (**all. 7**);

➤ **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise del Ministero dell’Istruzione:**
d.7) dell’Avviso prot. n. 4875 del 12.08.2020, pubblicato in pari data sul sito internet www.istruzioneemolise.it, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise del Ministero dell’Istruzione, concernente “Procedura per conferimento di n. 2 incarichi di dirigente non generale con funzioni tecnico-ispettive di cui all’Avviso pubblico, prot.n. 3064 del 3.06.2020”, con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti a cui sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva (**all. 8**);

➤ **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del Ministero dell’Istruzione:**
d.8) dell’Avviso prot. n. 24500 del 04.09.2020, pubblicato in pari data sul sito internet <https://www.pugliausr.gov.it>, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del Ministero dell’Istruzione, concernente “Procedura di selezione per il conferimento di n. 4 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive, da

conferire ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell'articolo 19 del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", con cui sono stati resi noti i nominativi dei candidati selezionati all'esito di detta procedura (**all. 9**);

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna del Ministero dell'Istruzione:**
d.9) dell'**Decreto prot. n. 9234 del 10.07.2020**, pubblicato in pari data sul sito internet www.sardegna.istruzione.it, a firma del Direttore Generale dell'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna del Ministero dell'Istruzione**, con il quale – in relazione alla “Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, indetta con Avviso prot. n. 7432 del 03.06.2020 – si è ritenuto di poter assegnare l'incarico dirigenziale ai candidati in esso indicati (**all. 10**);

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del Ministero dell'Istruzione:**
d.10) del **Decreto prot. n. 122 del 30.07.2020**, pubblicato in pari data sul sito internet <https://www.usr.sicilia.it>, a firma del Direttore Generale dell'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del Ministero dell'Istruzione**, con il quale – in relazione alla “Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, indetta con Avviso prot. n. 11634 del 03.06.2020 – si è ritenuto di poter assegnare l'incarico dirigenziale ai candidati in esso indicati (**all. 11**);

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del Ministero dell'Istruzione:**
d.11) del **Decreto prot. n. 245 del 15.07.2020**, pubblicato in pari data sul sito internet <https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>, a firma del Direttore Generale dell'**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del Ministero dell'Istruzione**, con il quale – in relazione alla “Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico ispettive ai sensi dei commi 5/bis e 6 dell'art. 19 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. per le finalità di cui all'art. 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, indetta con Avviso prot. n. 5442 del 03.06.2020 – è stato individuato il candidato per il conferimento del relativo incarico (**all. 12**);

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria del Ministero dell'Istruzione:**

d.12) dell'Avviso prot. n. 8815 del 06.08.2020, pubblicato in pari data sul sito internet <https://usr.istruzione.umbria.gov.it>, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria del Ministero dell'Istruzione, concernente "Esito della procedura per il conferimento di n. 2 (due) incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive, ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, banditi con Avviso dell'USR Umbria n. 5381 del 3 giugno 2020", con cui sono stati resi noti i nominativi dei candidati a cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali in esito della suddetta procedura (all. 13), nonché dei Decreti del Direttore Generale per le Risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 1260 del 21.07.2020 (d.13) e prot. 1261 del 31.07.2020 (d.14), richiamati dal suddetto avviso impugnato (e di contenuto non conosciuto dalla ricorrente) di conferimento dei suddetti incarichi;

e) di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, ancorché non conosciuti, presupposti, conseguenti e/o connessi a quelli sopra impugnati, ivi espressamente inclusi:

- ove effettivamente esistenti e/o distinti da questi ultimi, gli atti (tra cui i verbali) della Commissione esaminatrice, il provvedimento di approvazione della graduatoria, nonché i provvedimenti di conferimento degli incarichi ai candidati utilmente collocati in graduatoria, con riferimento a ciascuna procedura selettiva oggetto di impugnazione;

- di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale".

- Con il predetto ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha sotto il profilo processuale disporsi rinvio utile a consentire l'impugnazione degli ulteriori atti e provvedimenti successivamente adottati a conclusione delle varie procedure selettive, nonché l'autorizzazione a procedere alla notifica del ricorso ai controinteressati;
- Successivamente all'udienza di discussione del merito del ricorso (tenutasi in data 13.11.2020) il Tribunale con Ordinanza Collegiale pubblicata in data 19.11.2020 ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie impuginate, mediante notificazione del ricorso per pubblici proclami, nel rispetto delle modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;
- Con il presente ricorso si rende necessario impugnare gli atti ed i provvedimenti (meglio indicati in epigrafe) relativi alle procedure selettive avviate con gli avvisi impugnati con il ricorso principale.

DIRITTO

I – SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN ORDINE AGLI ATTI IMPUGNATI CON IL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Anche gli atti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti – siccome adottati a conclusione delle procedure selettive indette per il reclutamento all'esterno del personale dirigenziale, in assenza di previo interpello rivolto ai dirigenti di ruolo dell'Ente – costituiscono diretta espressione di una scelta di macro organizzazione e, pertanto, devono ritenersi attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo.

In giurisprudenza si è, infatti, affermato che:

- nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, le controversie relative al conferimento di un incarico dirigenziale rientrano – ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 165/2001 – nella giurisdizione del giudice ordinario, a meno che la contestazione non investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti “organizzativi” con i quali le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 14 maggio 2014 n. 2495).;

- rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le censure proposte avverso gli atti, aventi natura di atti di macro-organizzazione, con i quali la P.A. ha deciso di rivolgersi all'esterno per il conferimento di incarichi dirigenziali, nonostante fossero rinvenibili all'interno dell'Amministrazione professionalità idonee allo svolgimento di tali compiti, vantando, il ricorrente, in tale ipotesi una posizione di interesse legittimo alla correttezza della procedura di adozione di tali atti, con la conseguente attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo (così TAR Lazio, Roma, Sez. I Ter, Sent. 3 marzo 2015 n. 3658).

II – ILLEGGITTIMITA' DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 94 L. N. 107/2015, 2 COMMA 4 D.L. N. 126/2019, 19 COMMI 5 BIS E 6 DEL D.LGS N. 165/2001, 97

COST., NONCHÉ 3 COMMA 1 L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA

Tutti gli atti impugnati con il presente ricorso sono affetti da illegittimità derivata, coniugandosi ai medesimi gli stessi vizi che affliggono gli atti impugnati con il ricorso principale, così come appresso sinteticamente riepilogati (salvo rinviare al contenuto del medesimo ricorso principale per ogni più ampia ed articolata considerazione in merito):

- **violazione degli artt. 1 comma 94 L. n. 107/2015, 2 comma 4 D.L. n. 126/2019, 19 commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 e 97 Cost.**, considerato che dal combinato disposto di dette norme, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale delle stesse, emerge il dato secondo cui presupposto di legittimità del reclutamento di personale dirigenziale esterno all'amministrazione è l'accertamento (corredato da esplicita motivazione) dell'insussistenza delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'amministrazione stessa, ragion per cui, nel caso di specie, il Ministero, nelle sue varie articolazioni interessate, avrebbe dovuto (i) dapprima acquisire, mediante apposita procedura a ciò finalizzata, l'eventuale disponibilità dei dirigenti di ruolo a ricoprire i posti di funzione dirigenziale non generale presso ciascuna struttura, centrale e periferica, *ex art. 19, comma 1, D.Lgs n. 165/2001* e (ii) soltanto all'esito di ciò procedere al reclutamento all'esterno del personale dirigenziale, sulla base del fabbisogno venutosi a rimodulare a seguito della disponibilità di essi dirigenti di ruolo;

- **difetto di motivazione, di cui all'art. 3, comma 1 L. n. 241/1990**, atteso che la scelta di ricorrere al reclutamento eterno, in assenza di previo interpello rivolto ai dirigenti di ruolo, non è stata in alcun modo resa conoscibile mediante l'esplicitazione del percorso logico-giuridico ad essa sottesa;

- **eccesso di potere** nelle sue forme sintomatiche del **difetto dei presupposti** di adozione dei provvedimenti impugnati (e ciò per le ragioni sostanziali sopra esposte) e del **difetto di istruttoria**, in quanto la mancata previa verifica delle disponibilità interne ha inficiato la fase di raccolta e controllo delle informazioni e dei dati utili alla corretta individuazione del fabbisogno di personale esterno da adibire a ciascuna struttura.

III – IMMEDIATA LESIVITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI – AUTONOMA IMPUGNABILITA' DEGLI STESSI, SORRETTA DA INTERESSE A RICORRERE IN CAPO ALLA RICORRENTE

Anche i provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, nella misura in cui precludono ai dirigenti di ruolo del M.I.U.R. di essere destinatari di una procedura finalizzata ad acquisire la disponibilità degli stessi a ricoprire gli incarichi scoperti, spiegano effetti immediatamente lesivi entro la sfera giuridica della ricorrente, legittimandola alla presente impugnativa e ciò tenuto conto, sotto il profilo dell'interesse a ricorrere, della duplice circostanza secondo cui la Dr.ssa Ignazi Patrizia:

- più volte, nel corso del tempo, ha manifestato (mediante istanze mai accolte) la volontà di essere titolare di incarico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, articolazione presso cui il Ministero ha proceduto (mediante gli atti impugnati) al reclutamento dall'esterno di cinque dirigenti con funzioni tecnico-ispettive;
- ove si fosse fatto luogo alla previa indizione di interpello rivolto ai dirigenti di ruolo, la medesima avrebbe potuto utilmente prendervi parte, non essendo più soggetta al vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'art. 35, comma 5 bis del D.L.gs. 165/2001.

IV – ISTANZA EX ART. 41 E/O 49 C.P.A.

Per il solo caso in cui si ritenesse che la ricorrente non sia autorizzata alla notificazione per pubblici proclami (anche) del presente ricorso in base all'Ordinanza collegiale depositata in data 19.11.2020 nel presente giudizio, si formula istanza, ai sensi dell'art. 41 e/o 49 c.p.a., affinché il Tribunale autorizzi la ricorrente medesima ad effettuare la notifica del presente ricorso (in uno a quello introduttivo del giudizio e del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020) per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente, nei confronti dei soggetti controinteressati all'impugnativa, tali essendo i candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di cui agli atti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti e ciò stante il numero complessivo degli stessi e la difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi di residenza (siccome non presenti neanche nella documentazione di gara).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, Ignazi Patrizia, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, affinché il medesimo, esperiti tutti gli incumbenti di rito, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all’Ill.mo Collegio adito, ogni contraria istanza, delucidazione ed eccezione disattesa e previo espletamento di ogni incombente di rito, annullare i provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, oltre che di quelli già impugnati con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020, con condanna dell’Amministrazione alla refusione di spese (ivi incluso il costo sostenuto per il pagamento del contributo unificato) e compensi del giudizio”.

Si offrono in comunicazione, in uno al fascicolo di parte, gli atti e documenti menzionati nel corpo del presente atto e di cui al separato indice.

Il presente ricorso per motivi aggiunti viene notificato per conoscenza anche agli Uffici Scolastici Regionali (già destinatari dalla notifica del ricorso principale) diversi da quelli che hanno emanato gli atti oggetto della presente impugnativa.

Lo scrivente difensore dichiara, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 115/2002, che il valore della controversia è indeterminabile e che, essendo la medesima afferente alla materia del pubblico impiego, l’importo del contributo unificato è pari ad Euro 325,00

Rieti, li 27.11.2020

Avv. Tiberio De Felice”.

7.4) TESTO INTEGRALE DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATO IN DATA 23.03.2021

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sezione III Bis – Giudizio n. 5097/2020 R.G.R.

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

in favore di

IGNAZI PATRIZIA (c.f.: GNZPRZ69L60F205B), nata a Milano (MI) il 20.07.1969 e residente in Via A. Cesari n. 69 - 00152 Roma (RM), rappresentata e difesa nel giudizio n. 5097/2020 R.G.R. pendente dinanzi al TAR Lazio, Sezione III Bis – in forza di procura rilasciata su separato foglio in data 20.06.2020, nonché di successiva procura rilasciata su separato foglio con particolare riferimento alla proposizione di motivi aggiunti in data 26.11.2020 (atti, ambedue depositati nel predetto giudizio) – dall’**Avv. Tiberio De Felice** del Foro di Rieti (c.f.: DFLTBR78A20H501X, fax 0746201008), unitamente al quale elegge domicilio in Via

Contigliano n. 15 - 02100 Rieti (RI), presso e nello studio di quest'ultimo e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Ministro dell'Istruzione *pro tempore*, per la carica elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi 12 - 00186 Roma (RM), presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo (c.f.: 80185250588), con sede in Via Ulisse Nurzia, - 67100 L'Aquila, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata (c.f.: 96013630767), con sede in P.zza delle Regioni s.n.c. - 85100 – Potenza, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria (c.f.: 97036700793), con sede in Via Lungomare 259 - 88100 Catanzaro, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (c.f.: 80039860632), con sede Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna (c.f.: 80062970373), con sede in Via de' Castagnoli, 1 - 40126 Bologna, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia (c.f.: 80016740328), con sede in via Santi Martiri, 3 - 34123 Trieste in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (c.f.:

97248840585), con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144 Roma, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (c.f.:

80152500106), con sede in Via Assarotti 38 - 16122 Genova, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (c.f.:

97254200153), con sede in Via Polesine, 13 - 20139 Milano, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (c.f.:

80007610423), con sede in Via XXV Aprile 19, 60100 Ancona, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Molise (c.f.:

92024670702), con sede in Via Garibaldi 25 - 86100 Campobasso, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (c.f.:

97613140017), in Corso Vittorio Emanuele, 70 - 10121 Torino persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (c.f.:

80024770721), con sede in Via Sigismondo Castromediano, 123 - 70126 Bari, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna (c.f.:

80012550929), con sede in Piazza Galileo Galilei, 36 - 09128 Cagliari, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (c.f.:

80012100824), con sede in Via San Lorenzo Colli, 312/g - 90146 Palermo, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (c.f.:

80022410486), con sede Via Mannelli, 113 - 50136 Firenze, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria (c.f.: 94094990549), con sede Viale Carlo Manuali, 4 - 06121 Perugia, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (c.f.: 80015150271), con sede in Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia-Mestre, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento *pro tempore*;

– *resistenti* –

e nei confronti di

CANCELLIERE ROSARIA (c.f.: CNCRSR59T58F052P), nata a Matera (MT) il 18.12.1959 e residente in Via Arrigo Boito n. 17 – 75100 Matera (MT);

DI SORBO DOMENICA (c.f.: DSRDNC59B67H165Z), nata a Ruviano (CE) il 27.02.1959 e residente in Via Roma n. 52 – 82037 Telese Terme (BN);

BURGNICH MARIA ANNA (c.f.: BRGMNN67T58E098O), nata a Gorizia (GO) il 18.12.1967 e residente in Via Bartolomeo Guidobono n. 4, interno 13 – 16136 Genova (GE);

– *controinteressati* –

per l'annullamento

degli atti e provvedimenti, ulteriori a quelli già impugnati con il ricorso principale e con i ricorsi per motivi aggiunti notificati in data 21.09.2020 ed in data 27.11.2020 ed indicati con numerazione progressiva rispetto a quella utilizzata nei predetti ricorsi, ossia

h) degli atti e provvedimenti assunti dalle singole strutture organizzative del Ministero dell'Istruzione nell'ambito e/o all'esito dello svolgimento delle procedure selettive indette con gli avvisi impugnati con il ricorso principale e segnatamente:

- **Quanto al Dipartimento per le risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'Istruzione (agente in vece dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata del Ministero dell'Istruzione):**

h.1) del Decreto prot. n. 1902 del 06.11.2020, pubblicato sul sito internet <https://www.miur.gov.it> in data 10.02.2021, a firma del Direttore Generale del Dipartimento per le risorse umane, strumentali e finanziarie, concernente “Procedura per il conferimento

di n. 4 incarichi dirigenziali non generali con funzionitecnico- ispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015", con il quale è stato conferito l'incarico in esito alla predetta procedura selettiva, indetta con Avviso prot. n. 2835 del 03.06.2020 dal Direttore dell'U.S.R. Basilicata (**all. 1**);

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del Ministero dell'Istruzione:**

h.2) dell'Avviso **prot. 2342 del 22.01.2021**, pubblicato sul sito internet <https://www.miur.gov.it> in pari data, a firma del **Direttore Generale dell'U.S.R. Campania**, concernente "*Procedura per il conferimento di n. 4 incarichi dirigenziali non generali con funzionitecnico- ispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015*", con il quale è stato rinnovato, con riferimento agli incarichi di cui al citato art. 5 bis, l'interpello di cui al precedente Avviso prot. n. 12398 del 03.06.2020 (**all. 2**);

h.3) dell'Avviso **prot. 2343 del 22.01.2021**, pubblicato sul sito internet <https://www.miur.gov.it> in pari data, a firma del **Direttore Generale dell'U.S.R. Campania**, concernente "*Procedura per il conferimento di n. 4 incarichi dirigenziali non generali con funzionitecnico- ispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015*", con il quale è stato rinnovato, con riferimento agli incarichi di cui al citato art. 6, l'interpello di cui al precedente Avviso prot. n. 12398 del 03.06.2020 (**all. 3**);

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria del Ministero dell'Istruzione:**

h.4) dell'Avviso **prot. n. 12039 del 21.12.2020** a firma del **Direttore Generale dell'U.S.R. Liguria** – di cui la ricorrente ha avuto conoscenza soltanto a seguito dell'invio del medesimo da parte di personale del predetto U.S.R. Liguria, in allegato a comunicazione *email* del 19.03.2021 (comunicazione resasi necessaria stante il prolungato malfunzionamento del sito internet istituzionale, ove detto avviso è stato pubblicato – **all. 5**) – concernente "*Procedura per l'attribuzione di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*", con il quale sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva indetta con Avviso prot. n. 1731 del 16.10.2020 (**all. 4**);

i) di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, ancorché non conosciuti, presupposti, conseguenti e/o connessi a quelli sopra impugnati, ivi espressamente inclusi:

- ove effettivamente esistenti e/o distinti da questi ultimi, gli atti (tra cui i verbali) della Commissione esaminatrice, il provvedimento di approvazione della graduatoria, nonché i provvedimenti di conferimento degli incarichi ai candidati utilmente collocati in graduatoria, con riferimento a ciascuna procedura selettiva oggetto di impugnazione;

- di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con i ricorsi per motivi aggiunti notificati in data 21.09.2020 e 27.11.2020.

- La Dr.ssa Ignazi Patrizia ha introdotto il presente giudizio n. 5097/2020 R.G.R. con ricorso, il cui contenuto viene appresso integralmente trascritto:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO

in favore di

IGNAZI PATRIZIA (c.f.: GNZPRZ69L60F205B), nata a Milano (MI) il 20.07.1969 e residente in Via A. Cesari n. 69 - 00152 Roma (RM), rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata su separato foglio in data 20.06.2020, dall'Avv. **Tiberio De Felice** del Foro di Rieti (c.f.: DFLTBR78A20H501X, fax 0746201008), unitamente al quale elegge domicilio in Via Contigliano n. 15 - 02100 Rieti (RI), presso e nello studio di quest'ultimo e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Ministro pro tempore, per la carica elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma (RM), presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (c.f.: 97248840585), con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (c.f.: 80152500106), con sede in Via Assarotti 38 - 16122 Genova, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (c.f.: 97254200153), con sede in Via Polesine, 13 – 20139 Milano, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (c.f.: 80007610423), con sede in Via XXV Aprile 19, 60100 Ancona, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Molise (c.f.: 92024670702), con sede in Via Garibaldi 25 - 86100 Campobasso, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (c.f.: 97613140017), in Corso Vittorio Emanuele, 70 - 10121 Torino persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (c.f.: 80024770721), con sede in Via Sigismondo Castromediano, 123 - 70126 Bari, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna (c.f.: 80012550929), con sede in Piazza Galileo Galilei, 36 09128 Cagliari, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (c.f.: 80012100824), con sede in Via San Lorenzo Colli, 312/g - 90146 Palermo, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (c.f.: 80022410486), con sede Via Mannelli, 113 - 50136 Firenze, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria (c.f.: 94094990549), con sede Viale Carlo Manuali, 4 06121 Perugia, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento pro tempore

– resistenti –

e nei confronti di

AMELIO SEBASTIAN (c.f.: MLASST61H26E487L), nato a Lauro (AV) il 26.06.1961 e residente in Via delle Colonie n. 33 - 00058 Santa Marinella (RM)

– controinteressato –

per l'annullamento,

previa sospensione della relativa efficacia

a) del Decreto del Ministro dell'Istruzione “m_p1.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000003.14-05-2020” del 14.05.2020 pubblicato in pari data (appresso anche “**Decreto ministeriale n. 3 del 14.05.2020**”), ivi inclusa la “Tabella di ripartizione del contingente ispettivo” ad esso allegata (**all. 1**);

b) degli Avvisi per il reclutamento del personale dirigenziale adottati in attuazione del predetto Decreto del Ministro dell'Istruzione e, segnatamente:

b.1) dell'Avviso prot. n. 770 del 03.06.2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., concernente “Procedura per il conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015”, pubblicato in pari data (**all. 2**);

b.2) dell'Avviso prot. n. 771 del 03.06.2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., concernente “Procedura per il conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015”, pubblicato in pari data (**all. 3**);

b.3) dell'Avviso prot. n. 6247 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 4);

b.4) dell'Avviso prot. n. 2835 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 5);

b.5) dell'Avviso prot. n. 7254 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, concernente "Procedura per il conferimento di tre incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 6);

b.6) dell'Avviso prot. n. 12398 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, concernente "Procedura per il conferimento di cinque incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 7);

b.7) dell'Avviso prot. n. 7567 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 8);

b.8) dell'Avviso prot. n. 4832 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, pubblicato in pari data (all. 9);

b.9) dell'Avviso prot. n. 13721 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, concernente "Procedura per il conferimento di quattro incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 10);

b.10) dell'Avviso prot. n. 3961 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 11);

b.11) dell'Avviso prot. n. 10991 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive, da conferire ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell'articolo 19 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 12);

b.12) dell'Avviso prot. n. 563 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 13);

b.13) dell'Avviso prot. n. 3064 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 14);

b.14) dell'Avviso prot. n. 4943 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 15);

b.15) dell'Avviso prot. n. 14266 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 16);

b.16) dell'Avviso prot. n. 7432 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi

dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 17);

b.17) dell'Avviso prot. n. 11634 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 18);

b.18) dell'Avviso prot. n. 5442 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico ispettive ai sensi dei commi 5/bis e 6 dell'art. 19 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. per le finalità di cui all'art. 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 19);

b.19) dell'Avviso prot. n. 5381 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 20);

b.20) dell'Avviso prot. n. 1066 del 03.06.2020 del Capo "Dipartimento delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali" del M.I.U.R., concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", da destinare all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, pubblicato in pari data (all. 21);

c) di ogni altro atto e provvedimento, anche non conosciuto, ai precedenti presupposto conseguente e/o connesso.

A) Il quadro normativo di riferimento ed il reclutamento esterno del fabbisogno dirigenziale da parte del M.I.U.R.

La L. 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", all'art. 1, comma 94, ha previsto, per il triennio 2016-2018, la possibilità per il M.I.U.R. di attribuire, ai sensi dei commi 5 bis e 6

del D.Lgs n. 165/2001 (anche in deroga alle percentuali ivi previste e per una spesa massima di 7 milioni di Euro per ciascun anno del triennio), incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive di durata non superiore a tre anni, a supporto delle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione della riforma, nonché per la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione.

In conformità a tale quadro normativo, per il triennio 2016-2018, il Ministero ha affidato incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, ai sensi del citato art. 1, comma 94, reclutando in tal modo all'esterno dell'Amministrazione i soggetti da porre a copertura del fabbisogno dirigenziale esistente in relazione sia agli uffici scolastici regionali, sia a quelli della sede centrale.

Nel procedere al suddetto reclutamento esterno ai sensi degli artt. 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001, l'Amministrazione ministeriale non ha provveduto ad esperire alcun previo interpello tra i dirigenti di ruolo della stessa.

Successivamente, il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", all'articolo 2, comma 4, ha previsto il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 94 della L. n. 107/2015 (nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020), ferme restando le finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94.

In forza di tale ultima previsione legislativa, l'Amministrazione, al fine di soddisfare il proprio fabbisogno dirigenziale, ha proceduto con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 3 del 14.05.2020 (all. 1) ad un nuovo reclutamento esterno, anche in questo caso senza esperire alcun previo interpello tra i dirigenti tecnici di ruolo della stessa, ma soltanto limitandosi a dare atto "che gli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, conferiti per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono conclusi".

Più nello specifico, con detto Decreto n. 3/2020 è stato individuato un contingente pari a n. 59 incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni tecnico ispettive da conferire a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 e nell'allegata "Tabella di ripartizione del contingente ispettivo" è stato determinato il fabbisogno dirigenziale in relazione alle varie strutture di assegnazione, individuate nei singoli uffici scolastici regionali

(tra cui l'U.S.R. Lazio, in riferimento al quale i posti da coprire risultano pari a 4 unità) e, quanto alla sede centrale, nel "Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione" (in riferimento al quale i posti da coprire risultano pari a n. 5 unità).

A valle del Decreto Ministeriale in parola sono stati adottati (e pubblicati), gli avvisi mediante i quali selezionare il personale dirigenziale esterno (**all.ti da 2 a 21**).

Tra essi, due avvisi sono stati adottati dal Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione e ciò al fine di reclutare i n. 5 dirigenti (indicati nella tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 3/2020) da assegnare a tale struttura:

- uno, recante prot. n. 770 del 03.06.2020, con il quale è stato dato avvio ad una "Procedura per il conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001" (**all. 2**);

- l'altro, recante prot. n. 771 del 03.06.2020, con il quale è stato dato avvio ad una "Procedura per il conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 6 dell'articolo 19" sopra citato (**all. 3**).

B) La posizione della ricorrente (rilevante anche ai fini dell'interesse a ricorrere)

La ricorrente è Dirigente con funzioni tecniche presso il M.I.U.R., siccome assunta per concorso il 27.02.2014 ed assegnata all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, presso cui presta tutt'ora servizio.

La Dr.ssa Ignazi, che già in fase di assunzione aveva manifestato interesse per l'incardinamento presso l'articolazione centrale del M.I.U.R., al cospetto del nuovo quadro normativo posto dalla L. n. 107/2015 ed ai conseguenti provvedimenti assunti dal Ministero per il reclutamento di personale dirigenziale esterno, ha più volte reiterato la richiesta di trasferimento presso tale articolazione, il che è avvenuto con istanze del 04.11.2016 (**all. 22**), del 18.01.2019 (**all. 25**) e dell'11.10.2019 (**all. 27**).

In particolare, con le ultime due istanze sopra citate la ricorrente ha anche chiesto, in via subordinata al trasferimento diretto, che fossero "messi a bando, mediante avvisi pubblici destinati ai soli dirigenti tecnici di ruolo", i posti disponibili presso l'Amministrazione centrale, prima di procedere "a conferire tali incarichi a personale dirigenziale e non, individuato ai sensi dell'art. 19, comma 5bis e 6 del Decreto L vo 165/2001"; ciò evidenziando, al contempo, come il reclutamento esterno di personale dirigenziale in assenza di previo interpello rivolto alla

dirigenza di ruolo sarebbe stato afflitto da profili di illegittimità, come anche chiarito in talune Deliberazioni assunte, nell'esercizio delle funzioni di controllo, da alcune Sezioni (Regionali e Centrale) della Corte dei Conti.

Le prime due istanze (del 04.11.2016 e 18.01.2019) avanzate dalla ricorrente sono state respinte dall'Amministrazione con provvedimenti corredati da varia motivazione (all.ti 23, 24 e 26) , mentre la terza (dell'11.10.2019) è restata priva di riscontro

Successivamente all'adozione del Decreto Ministeriale n. 3 del 14.05.2020 (all. 1), la ricorrente, con comunicazione a mezzo pec del 28.05.2020 (all. 28), ha nuovamente reiterato l'istanza di trasferimento alla articolazione centrale del M.I.U.R., evidenziando, ancora una volta, la necessità che il reclutamento del personale esterno fosse preceduto da apposito interpello finalizzato ad acquisire la disponibilità del personale di ruolo a ricoprire gli incarichi scoperti. Tale istanza è stata oggetto di preventivo vaglio ad opera del Direttore Generale delle risorse umane del M.I.U.R., il quale, con apposita nota (all. 29) inviata al Capo Dipartimento per il sistema di istruzione e formazione ed al Direttore Generale dell'U.S.R. Lazio, ha fatto presente come ricorrente non sia "più legata dal vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'art. 35, comma 5bis del D.Lgs 165/01".

A tale (di per sé favorevole) riscontro interlocutorio, tuttavia, non ha fatto seguito alcun ulteriore atto formale da parte del Ministero.

DIRITTO

Prima di dedurre in ordine alla illegittimità dei provvedimenti impugnati è opportuno svolgere qualche breve considerazione sulla natura dei medesimi.

I – NATURA DI ATTI DI MACRO ORGANIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

I provvedimenti impugnati (Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 3 del 14.05.2020 ed Avvisi di indizione delle correlate procedure selettive – all.ti da 1 a 21) hanno natura di atti di macro organizzazione.

Gli stessi, infatti, oltre a promanare da organi di vertice dell'Amministrazione (tali, senz'altro, essendo il Ministro, nella sua veste di massimo organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente ed i vari Dirigenti Generali firmatari degli avvisi delle procedure selettive), sono destinati ad incidere sulle linee fondamentali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione

stessa, siccome impicanti scelte relative alla copertura del fabbisogno del personale dirigenziale.

Lo stesso Tribunale adito ha avuto modo di chiarire come tra gli atti di macro organizzazione rientrano a pieno titolo quelli con cui l'Amministrazione "ha deciso di rivolgersi all'esterno per il conferimento di incarichi dirigenziali" (così TAR Lazio, Sezione I Ter, Sent. 03.03.2015, n. 3670).

A ciò consegue, tra l'altro, la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo.

Ed in effetti, in tali casi – nei quali, appunto, è contestata in via principale la scelta discrezionale dell'Amministrazione di conferire a personale esterno incarichi dirigenziale senza alcuna previa ricognizione interna – si configura una posizione di interesse legittimo alla correttezza della procedura di adozione di tali atti, la cui cognizione non può che essere rimessa agli organi di giustizia amministrativa.

II – ILLEGGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 94 L. N. 107/2015, 2 COMMA 4 D.L. N. 126/2019, 19 COMMI 5 BIS E 6 DEL D.LGS N. 165/2001, 97 COST., NONCHÉ 3 COMMA 1 L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA

Chiarita la portata di atti di macro organizzazione dei provvedimenti impugnati, se ne eccepisce l'illegittimità, siccome viziati da violazione di legge ed eccesso di potere.

L'art. 1, comma 94 L. n. 107/2015 (la cui vigenza oltre il triennio 2016-2018 è stata estesa dall'art. 2, comma 4 del D.L. n. 126/2019) consente al M.I.U.R. di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale per funzioni ispettive nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001, con la sola deroga alle percentuali previste dalle predette disposizioni per i dirigenti di seconda fascia.

Presupposto di legittimità del reclutamento di personale dirigenziale esterno all'amministrazione ai sensi dei citati commi 5 bis e 6 dell'art. 19 è l'accertamento, corredato da esplicita motivazione, dell'insussistenza delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'amministrazione stessa.

Per ambedue le fattispecie, il suddetto presupposto scaturisce dall'interpretazione costituzionalmente orientata delle previsioni di cui ai rispettivi commi 5 bis e 6, dovendo la stessa conformarsi ai principi fondamentali di buon andamento (efficacia, efficienza ed economicità) ed imparzialità della P.A., sanciti dall'art. 97 Cost.; quanto, poi, al reclutamento ex comma 6, il

vincolo del previo e motivato accertamento dell'inesistenza di risorse dirigenziali interne si evince anche dallo stesso tenore letterale della norma (segnatamente ove dispone che "Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione").

Sulla necessità del previo accertamento dell'insussistenza di personale dirigenziale interno è orientata la giurisprudenza amministrativa (tra cui, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19 comma 6, vedasi TAR Lazio, Sezione I Ter, Sent. 03.03.2015, n. 3670, già in precedenza citata) e così anche la Corte dei Conti, nell'ambito della funzione di controllo sulla legittimità degli atti amministrativi ad essa riservata.

Sotto quest'ultimo profilo, particolarmente eloquente è la Deliberazione n. 102/2018 resa da Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Campania proprio con riferimento ad una fattispecie caratterizzata dal reclutamento da parte del M.I.U.R. di personale dirigenziale esterno, ai sensi dell'art. 1, comma 94 L. n. 107/2015.

In detta Deliberazione, infatti, si afferma quanto segue: "Il sistema di provvista dirigenziale disciplinato dall'art. 19, commi da 1 a 6, d.lgs. n.165/2001 valuta assolutamente eccezionale l'affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti esterni; ciò in quanto la modalità di reclutamento fisiologica resta quella di affidare l'incarico a coloro che abbiano superato il percorso di qualificazione concorsuale per l'inserimento nel ruolo dirigenziale (cfr. Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera 5/2018), anche al fine di soddisfare le legittime aspettative dei dirigenti interni a ricoprire l'incarico.

Pertanto, rappresenta onere della pubblica amministrazione effettuare una previa verifica circa la rinvenibilità di competenze adeguate all'interno dell'amministrazione; "la previa ricerca all'interno delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'Amministrazione realizza, ad un tempo, l'interesse di quest'ultima alla migliore e più efficiente utilizzazione delle risorse umane già presenti e, contestualmente, l'interesse dei dirigenti di ruolo a percorsi professionali che consentano un effettivo arricchimento del relativo curriculum" (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche, delibera n. 36/2014).

Solo in caso di ricerca infruttuosa di risorse interne, in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'incarico, può essere avviata una procedura all'esterno, suffragata da una "rinnovata volontà discrezionale" dell'Amministrazione medesima, debitamente motivata (cfr.

Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera 4/2015).

Infatti, come evidenziato da nota giurisprudenza contabile, “l’art. 40, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 150/2009 - successivamente intervenuto ad apportare modifiche all’art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 - ha inteso limitare ulteriormente la facoltà di ricorrere a soggetti esterni, consentendo il conferimento degli incarichi a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale solo nell’ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile nell’ambito del personale dirigenziale dell’Amministrazione; con ciò, rinforzando i requisiti di professionalità già richiesti dalla precedente normativa, con la specificazione che deve trattarsi di «competenze non rinvenibili nei ruoli dell’Amministrazione», presupposto, quest’ultimo, in assenza del quale l’incarico non può essere conferito. In tal modo, la disposizione citata crea un onere di previa verifica della sussistenza delle risorse umane interne all’Amministrazione in possesso di requisiti professionali richiesti dall’incarico. Soltanto ove tale indagine dia esito negativo sarà possibile attribuire il posto vacante a soggetto esterno, se dotato della particolare specializzazione richiesta. In definitiva, (...) il legislatore ha introdotto un ulteriore presupposto di legittimità di tali conferimenti, da individuarsi nella circostanza per cui, solo dopo aver accertato che nei ruoli interni manchino le competenze professionali richieste, risulta ammissibile il ricorso a professionalità esterne” (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche, delibera n. 36/2014, cit.)”.

Tornando al caso di specie, il reclutamento del personale esterno è stato disposto in assenza dei relativi presupposti di legge.

L’Amministrazione, infatti, avrebbe dovuto:

a) previamente, procedere dell’adozione/pubblicazione di uno o più avvisi diretti ad acquisire, da parte dei dirigenti di ruolo della stessa, la disponibilità a ricoprire i posti di funzione dirigenziale non generale presso ciascuna struttura, centrale e periferica, ex art. 19, comma 1, D.Lgs n. 165/2001;

b) successivamente, procedere ad una (ulteriore e definitiva) ricognizione del fabbisogno dirigenziale per ciascuna struttura centrale o periferica sulla scorta degli esiti dell’interpello sub a), e su tale base addivenire al reclutamento all’esterno del personale dirigenziale.

Tutto ciò non è avvenuto, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione degli artt. 1 comma 94 L. n. 107/2015, 2 comma 4 D.L. n. 126/2019, 19 commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 e 97 Cost.

*Alla violazione di tali norme si aggiunge quella, integrante il vizio di **difetto di motivazione**, di cui all'art. 3, comma 1 L. n. 241/1990, atteso che la scelta di ricorrere al reclutamento eterno non è stata in alcun modo resa conoscibile mediante l'esplicitazione del percorso logico-giuridico ad essa sottesa.*

*A quello di violazione di legge si sovrappone, poi, il vizio di **eccesso di potere** nelle sue forme sintomatiche del **difetto dei presupposti** di adozione dei provvedimenti impugnati (e ciò per le ragioni sostanziali sopra esposte) e del **difetto di istruttoria**, giacché la mancata previa verifica delle disponibilità interne ha inficiato la fase di raccolta e controllo delle informazioni e dei dati utili alla corretta individuazione del fabbisogno di personale esterno da adibire a ciascuna struttura; così, soltanto per fare un esempio, ove fosse stata previamente acquisita la disponibilità dell'odierna ricorrente a coprire incarichi dirigenziali presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., nella ricognizione del fabbisogno dirigenziale da acquisire all'esterno (che, nel caso di specie, è stata compendiata nella tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 3/2020 – **all. 1**) si sarebbe dovuto tener conto di tale risultanza, con la conseguenza di stimare detto fabbisogno per il Dipartimento in questione in n. 4 unità, anziché 5 (e specularmente in n. 5 unità, anziché 4, il fabbisogno di personale dirigenziale da reclutare all'esterno per l'U.S.R. Lazio).*

III – IMMEDIATA LESIVITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI – AUTONOMA IMPUGNABILITA' DEGLI STESSI, SORRETTA DA INTERESSE A RICORRERE IN CAPO ALLA RICORRENTE

I provvedimenti impugnati, nella misura in cui precludono ai dirigenti di ruolo del M.I.U.R. di essere destinatari di una procedura finalizzata ad acquisire la disponibilità degli stessi a ricoprire gli incarichi scoperti, spiegano effetti immediatamente lesivi entro la sfera giuridica di detti dirigenti.

A ciò consegue l'autonoma impugnabilità dei provvedimenti in questione e l'interesse a ricorrere ex art. 39, comma 1 e 100 c.p.c. in capo alla Dr.ssa Ignazi Patrizia, quale dirigente di ruolo del M.I.U.R., che più volte ha manifestato la volontà di essere titolare di incarico presso l'articolazione centrale del M.I.U.R. (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione

e di formazione), per la quale è stato disposto il reclutamento esterno di n. 5 unità; per esigenze di sinteticità, sul punto si rinvia a quanto dedotto nel paragrafo sub B) delle premesse del presente atto ed alla relativa documentazione allegata (**all.ti da 22 a 29**).

Ciò con la sola precisazione – anch'essa svolta al solo fine di sostanziare l'interesse a ricorrere in capo alla Dr. Ignazi – che lo svolgimento delle funzioni dirigenziali presso la struttura centrale del MIUR dà luogo ad una maggiorazione della retribuzione, rispetto a quella percepita da dirigenti in forza agli uffici scolastici regionali (cfr. **all. 30**); ciò in quanto i dirigenti in forza alla struttura centrale sono inquadrati nella “posizione B - elevata specializzazione” (a cui consegue una maggiorazione della parte variabile dello stipendio pari ad Euro 18.319,00 lordo annuo), laddove quelli in forza alle strutture periferiche regionali sono inquadrati nella “posizione C - media specializzazione” (a cui consegue una maggiorazione della parte variabile dello stipendio pari ad Euro 10.389,00 lordo annuo).

III – ISTANZA CAUTELARE

La ricorrente avanza istanza di concessione della misura cautelare della sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, nonché di ogni altra misura utile alla tutela interinale della propria sfera giuridica, sussistendo, nel caso de quo, il duplice presupposto del *fumus boni iuris*, per le ragioni sopra esposte, e del *periculum in mora*.

Sotto quest'ultimo profilo è evidente che la mancata sospensione immediata dell'efficacia dei provvedimenti impugnati determinerebbe in capo alla ricorrente un pregiudizio assolutamente irreparabile, tenuto conto anche delle conseguenze in termini di carriera che ne derivano.

Invero, l'accoglimento del ricorso all'esito della fase di merito – al cospetto delle inevitabili lungaggini che la caratterizzano – non consentirebbe più alla ricorrente di svolgere le funzioni nel ruolo dirigenziale presso la struttura agognata per il periodo in questione, con conseguente insorgenza di pregiudizio non suscettibile di riparazione mediante risarcimento per equivalente, stante, appunto, il definitivo venir meno di quel bagaglio di conoscenze ed esperienze connesso alla prestazione lavorativa irrimediabilmente preclusa.

A ciò aggiungasi che il connotato di elevata antiggiuridicità dei provvedimenti impugnati, suscettibile di inficiare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione già nella fase di macro organizzazione della stessa (con ogni conseguenza negativa che ciò produce sulle situazioni giuridiche poste a valle di tale assetto viziato), preclude in radice la possibilità che, ai fini della definizione dell'istanza cautelare proposta, si possa procedere ad una valutazione comparativa

degli interessi in gioco, dovendosi, viceversa, attribuire assoluta preminenza all'esigenza di ripristino della legalità violata.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, Ignazi Patrizia, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, affinché il medesimo, esperiti tutti gli incumbenti di rito, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ill.mo Collegio adito, ogni contraria istanza, delucidazione ed eccezione disattesa e previa sospensione cautelare della relativa efficacia, annullare i provvedimenti impugnati, con condanna dell'Amministrazione alla refusione di spese (ivi incluso il costo sostenuto per il pagamento del contributo unificato) e compensi del giudizio”.

Si offrono in comunicazione, in uno al fascicolo di parte, gli atti e documenti menzionati nel corpo del presente atto e di cui al separato indice.

Lo scrivente difensore dichiara, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 115/2002, che il valore della controversia è indeterminabile e che, essendo la medesima afferente alla materia del pubblico impiego, l'importo del contributo unificato è pari ad Euro 325,00.

Rieti, li 30.06.2020

Avv. Tiberio De Felice”

- *Nel giudizio si è costituita l'Amministrazione resistente con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo il rigetto del suddetto ricorso.*
- *La fase cautelare è stata definita, all'esito dell'udienza del 04.08.2020, con Ordinanza n. 5282/2020, con la quale il Tribunale “ritenuta la necessità di sottoporre al contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la questione del possibile difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione alla controversia in esame, in relazione alla natura degli atti impugnati; ritenuto che le esigenze della ricorrente possano trovare adeguata tutela mediante fissazione dell'udienza di merito, ferma l'esigenza di valutare la connessione tra la posizione della ricorrente e i concorsi impugnati”, ha rinviato la causa all'udienza pubblica del 3 novembre 2020;*

- Con **ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020** e depositato in giudizio il successivo 21.10.2020, la ricorrente, ritenendoli viziati da illegittimità derivata, ha chiesto l'annullamento degli atti *medio tempore* adottati dalle varie articolazioni del Ministero in relazione alle varie procedure selettive, ossia:

“d) degli atti e provvedimenti assunti dalle singole strutture organizzative del Ministero dell'Istruzione all'esito dello svolgimento delle procedure selettive indette con gli avvisi impugnati con il ricorso principale e segnatamente:

- **Quanto al Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione:**

d.1) dell'Avviso prot. n. 1272 del 21.07.2020, con cui è stato reso noto il punteggio complessivo assegnato ai candidati ammessi al colloquio in esito alla procedura selettiva indetta con avviso n. 770 del 3 giugno 2020, impugnato con il ricorso principale;

d.2) dell'Avviso prot. n. 1319 del 27.07.2020, con cui è stato reso noto il punteggio complessivo assegnato ai candidati ammessi al colloquio in esito alla procedura selettiva indetta con avviso n. 771 del 3 giugno 2020, impugnato con il ricorso principale;

- **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo del Ministero dell'Istruzione:**

d.3) dell'Avviso prot. n. 8041 del 08.07.2020 con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti a cui sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva indetta con avviso impugnato con il ricorso principale;

- **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna del Ministero dell'Istruzione:**

d.4) dell'Avviso prot. n. 122 del 06.08.2020, con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti a cui sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva indetta con ricorso impugnato con il ricorso principale;

- **Quanto all'Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia del Ministero dell'Istruzione:**

d.5) dell'Avviso prot. n. 16815 del 28.07.2020, con cui è stato reso noto il punteggio assegnato ai cinque candidati selezionati all'esito di detta procedura indetta con avviso impugnato con il ricorso principale;

- **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche del Ministero dell'Istruzione:**

d.6) del Decreto prot. n. 620 del 22.06.2020, con cui è stato dato atto dell'esito della valutazione effettuata dalla commissione di esaminatrice, con indicazione della relativa graduatoria, in esito

alla procedura selettiva indetta con Avviso prot. n. 563 del 03.06.2020, impugnato con il ricorso principale;

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise del Ministero dell'Istruzione:**

d.7) dell'Avviso prot. n. 4875 del 12.08.2020, con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti a cui sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva indetta con Avviso pubblico, prot.n. 3064 del 3.06.2020, impugnato con il ricorso principale;

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del Ministero dell'Istruzione:**

d.8) dell'Avviso prot. n. 24500 del 04.09.2020, con cui sono stati resi noti i nominativi dei candidati selezionati all'esito di detta procedura indetta con avviso impugnato con il ricorso principale;

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna del Ministero dell'Istruzione:**

d.9) dell'Decreto prot. n. 9234 del 10.07.2020, con cui si è ritenuto di poter assegnare l'incarico dirigenziale ai candidati in esso indicati in esito alla procedura selettiva indetta con Avviso prot. n. 7432 del 03.06.2020, impugnato con il ricorso principale;

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del Ministero dell'Istruzione:**

d.10) del Decreto prot. n. 122 del 30.07.2020, con cui si è ritenuto di poter assegnare l'incarico dirigenziale ai candidati in esso indicati, in esito alla procedura selettiva indetta con Avviso prot. n. 11634 del 03.06.2020, impugnato con il ricorso principale;

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del Ministero dell'Istruzione:**

d.11) del Decreto prot. n. 245 del 15.07.2020, con cui è stato individuato il candidato per il conferimento del relativo incarico, in esito alla procedura indetta con Avviso prot. n. 5442 del 03.06.2020, impugnato con il ricorso principale;

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria del Ministero dell'Istruzione:**

d.12) dell'Avviso prot. n. 8815 del 06.08.2020, con cui sono stati resi noti i nominativi dei candidati a cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali in esito alla procedura indetta con Avviso dell'USR Umbria n. 5381 del 3 giugno 2020, impugnato con il ricorso principale, nonché dei Decreti del Direttore Generale per le Risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 1260 del 21.07.2020 (**d.13**) e prot. 1261 del 31.07.2020 (**d.14**), richiamati dal suddetto avviso impugnato (e di contenuto non conosciuto dalla ricorrente) di conferimento dei suddetti incarichi;

“e) di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, ancorché non conosciuti, presupposti, conseguenti e/o connessi a quelli sopra impugnati, ivi espressamente inclusi:

- ove effettivamente esistenti e/o distinti da questi ultimi, gli atti (tra cui i verbali) della Commissione esaminatrice, il provvedimento di approvazione della graduatoria, nonché i provvedimenti di conferimento degli incarichi ai candidati utilmente collocati in graduatoria, con riferimento a ciascuna procedura selettiva oggetto di impugnazione;

- di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale”.

- Con **ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27.11.2020** e depositato in giudizio il successivo 21.10.2020, la ricorrente, ritenendoli viziati da illegittimità derivata, ha chiesto l’annullamento degli ulteriori atti *medio tempore* adottati dalle varie articolazioni del Ministero in relazione alle varie procedure selettive, ossia:

f) degli atti e provvedimenti assunti dalle singole strutture organizzative del Ministero dell’Istruzione nell’ambito e/o all’esito dello svolgimento delle procedure selettive indette con gli avvisi impugnati con il ricorso principale e segnatamente:

- **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del Ministero dell’Istruzione:**

f.1) dell’Avviso prot. n. 19239 del 20.11.2020, con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti ai quali sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva, indetta con Avviso prot. n. 7254 del 03.06.2020;

- **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Ministero dell’Istruzione:**

f.2) del Decreto prot. 1144 del 28.09.2020, con cui sono stati indicati i soggetti assegnatari degli incarichi dirigenziali in esito alla procedura selettiva indetta con Avviso prot. n. 7254 del 03.06.2020, impugnato con il ricorso principale;

- **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria del Ministero dell’Istruzione:**

f.3) dell’Avviso prot. n. 1731 del 16.10.2020, con il quale è stato rinnovato l’interpello di cui al precedente Avviso prot. n. 3961 pubblicato in data 03.06.2020;

- **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del Ministero dell’Istruzione:**

f.4) dell’Avviso prot. n. 9528 del 02.09.2020, con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti ai quali sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva, indetta con Avviso prot. n. 4943 del 03.06.2020, impugnato con il ricorso principale;

- **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del Ministero dell’Istruzione:**

f.5) dell’Avviso prot. n. 17354 del 01.10.2020, con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti ai quali sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva, indetta con Avviso prot. n. 1066 del 03.06.2020 del Capo “Dipartimento delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali” del M.I.U.R., impugnato con il ricorso principale, nonché dei Decreti

del Direttore Generale dell'U.S.R. Veneto prot. nn. 1722 (f.6), 1723 (f.7) e 1724 (f.8) del 13.08.2020, richiamati dal suddetto avviso impugnato di conferimento dei suddetti incarichi;

“g) di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, ancorché non conosciuti, presupposti, conseguenti e/o connessi a quelli sopra impugnati, ivi espressamente inclusi:

- ove effettivamente esistenti e/o distinti da questi ultimi, gli atti (tra cui i verbali) della Commissione esaminatrice, il provvedimento di approvazione della graduatoria, nonché i provvedimenti di conferimento degli incarichi ai candidati utilmente collocati in graduatoria, con riferimento a ciascuna procedura selettiva oggetto di impugnazione;

- di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020”.

- Con ambedue i ricorsi per motivi aggiunti (quello notificato in data 21.09.2020 e quello notificato in data 27.11.2020), la ricorrente ha chiesto, sotto il profilo processuale, di essere autorizzata a procedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.
- Il Tribunale ha 2020 ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie impuginate, il che è avvenuto:
 - quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020, con Ordinanza n. 12131/2020 pronunciata all'esito dell'udienza di merito del 13.11.2020 e pubblicata in data 19.11.2020;
 - quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27.11.2020, con Ordinanza 1800/2021 pronunciata all'esito dell'udienza di merito del 08.02.2021 e pubblicata in data 15.02.2021.
- Con la medesima Ordinanza 1800/2021, la causa è stata rinviata, per la discussione del merito dei ricorsi *“alla prima udienza pubblica di gennaio 2022 che sarà specificamente indicata non appena il nuovo calendario delle udienze sarà pubblicato”;*
- Con il presente ricorso per motivi aggiunti si rende necessario impugnare gli atti ed i provvedimenti (meglio indicati in epigrafe) relativi alle procedure selettive avviate con gli avvisi impugnati con il ricorso principale.

DIRITTO

I – SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN ORDINE AGLI ATTI IMPUGNATI CON IL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Anche gli atti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti – siccome adottati a conclusione delle procedure selettive indette per il reclutamento all'esterno del personale dirigenziale, in assenza di previo interpello rivolto ai dirigenti di ruolo dell'Ente – costituiscono diretta espressione di una scelta di macro organizzazione e, pertanto, devono ritenersi attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo.

In giurisprudenza si è, infatti, affermato che:

- nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, le controversie relative al conferimento di un incarico dirigenziale rientrano – ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 165/2001 – nella giurisdizione del giudice ordinario, a meno che la contestazione non investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti “organizzativi” con i quali le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 14 maggio 2014 n. 2495).;

- rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le censure proposte avverso gli atti, aventi natura di atti di macro-organizzazione, con i quali la P.A. ha deciso di rivolgersi all'esterno per il conferimento di incarichi dirigenziali, nonostante fossero rinvenibili all'interno dell'Amministrazione professionalità idonee allo svolgimento di tali compiti, vantando, il ricorrente, in tale ipotesi una posizione di interesse legittimo alla correttezza della procedura di adozione di tali atti, con la conseguente attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo (così TAR Lazio, Roma, Sez. I Ter, Sent. 3 marzo 2015 n. 3658).

II – ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 94 L. N. 107/2015, 2 COMMA 4 D.L. N. 126/2019, 19 COMMI 5 BIS E 6 DEL D.LGS N. 165/2001, 97 COST., NONCHÉ 3 COMMA 1 L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA

Tutti gli atti impugnati con il presente ricorso sono affetti da illegittimità derivata, coniugandosi ai medesimi gli stessi vizi che affliggono gli atti impugnati con il ricorso principale, così come

appresso sinteticamente riepilogati (salvo rinviare al contenuto del medesimo ricorso principale per ogni più ampia ed articolata considerazione in merito):

- **violazione degli artt. 1 comma 94 L. n. 107/2015, 2 comma 4 D.L. n. 126/2019, 19 commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 e 97 Cost.**, considerato che dal combinato disposto di dette norme, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale delle stesse, emerge il dato secondo cui presupposto di legittimità del reclutamento di personale dirigenziale esterno all'amministrazione è l'accertamento (corredato da esplicita motivazione) dell'insussistenza delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'amministrazione stessa, ragion per cui, nel caso di specie, il Ministero, nelle sue varie articolazioni interessate, avrebbe dovuto (i) dapprima acquisire, mediante apposita procedura a ciò finalizzata, l'eventuale disponibilità dei dirigenti di ruolo a ricoprire i posti di funzione dirigenziale non generale presso ciascuna struttura, centrale e periferica, *ex art. 19, comma 1, D.Lgs n. 165/2001* e (ii) soltanto all'esito di ciò procedere al reclutamento all'esterno del personale dirigenziale, sulla base del fabbisogno venutosi a rimodulare a seguito della disponibilità di essi dirigenti di ruolo;

- **difetto di motivazione, di cui all'art. 3, comma 1 L. n. 241/1990**, atteso che la scelta di ricorrere al reclutamento eterno, in assenza di previo interpello rivolto ai dirigenti di ruolo, non è stata in alcun modo resa conoscibile mediante l'esplicitazione del percorso logico-giuridico ad essa sottesa;

- **eccesso di potere** nelle sue forme sintomatiche del **difetto dei presupposti** di adozione dei provvedimenti impugnati (e ciò per le ragioni sostanziali sopra esposte) e del **difetto di istruttoria**, in quanto la mancata previa verifica delle disponibilità interne ha inficiato la fase di raccolta e controllo delle informazioni e dei dati utili alla corretta individuazione del fabbisogno di personale esterno da adibire a ciascuna struttura.

III – IMMEDIATA LESIVITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI – AUTONOMA IMPUGNABILITA' DEGLI STESSI, SORRETTA DA INTERESSE A RICORRERE IN CAPO ALLA RICORRENTE

Anche i provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, nella misura in cui precludono ai dirigenti di ruolo del M.I.U.R. di essere destinatari di una procedura finalizzata ad acquisire la disponibilità degli stessi a ricoprire gli incarichi scoperti, spiegano effetti immediatamente lesivi entro la sfera giuridica della ricorrente, legittimandola alla

presente impugnativa e ciò tenuto conto, sotto il profilo dell'interesse a ricorrere, della duplice circostanza secondo cui la Dr.ssa Ignazi Patrizia:

- più volte, nel corso del tempo, ha manifestato (mediante istanze mai accolte) la volontà di essere titolare di incarico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, articolazione presso cui il Ministero ha proceduto (mediante gli atti impugnati) al reclutamento dall'esterno di cinque dirigenti con funzioni tecnico-ispettive;
- ove si fosse fatto luogo alla previa indizione di interpello rivolto ai dirigenti di ruolo, la medesima avrebbe potuto utilmente prendervi parte, non essendo più soggetta al vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'art. 35, comma 5 bis del D.L.gs. 165/2001.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, Ignazi Patrizia, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, affinché il medesimo, esperiti tutti gli incumbenti di rito, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ill.mo Collegio adito, ogni contraria istanza, delucidazione ed eccezione disattesa e previo espletamento di ogni incumbente di rito, annullare i provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, oltre che di quelli già impugnati con il ricorso principale e con i ricorsi per motivi aggiunti notificati in data 21.09.2020 (il primo) ed in data 27.11.2020 (il secondo), con condanna dell'Amministrazione alla refusione di spese (ivi incluso il costo sostenuto per il pagamento del contributo unificato) e compensi del giudizio”.

Si offrono in comunicazione, in uno al fascicolo di parte, gli atti e documenti menzionati nel corpo del presente atto e di cui al separato indice.

Il presente ricorso per motivi aggiunti viene notificato per conoscenza anche agli Uffici Scolastici Regionali (già destinatari dalla notifica del ricorso principale) diversi da quelli che hanno emanato gli atti oggetto della presente impugnativa.

Lo scrivente difensore dichiara, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 115/2002, che il valore della controversia è indeterminabile e che, essendo la medesima afferente alla materia del pubblico impiego, l'importo del contributo unificato è pari ad Euro 325,00.

Rieti, li 23.03.2021

Avv. Tiberio De Felice

7.5) TESTO INTEGRALE DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATO IN DATA 17.12.2021

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sezione III Bis – Giudizio n. 5097/2020 R.G.R.

Udienza pubblica del 11.01.2022

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

in favore di

IGNAZI PATRIZIA (c.f.: GNZPRZ69L60F205B), nata a Milano (MI) il 20.07.1969 e residente in Via A. Cesari n. 69 - 00152 Roma (RM), rappresentata e difesa nel giudizio n. 5097/2020 R.G.R. pendente dinanzi al TAR Lazio, Sezione III Bis – in forza di procura rilasciata su separato foglio in data 20.06.2020, nonché di successiva procura rilasciata su separato foglio con particolare riferimento alla proposizione di motivi aggiunti in data 26.11.2020 (atti, ambedue depositati nel predetto giudizio) – dall'**Avv. Tiberio De Felice** del Foro di Rieti (c.f.: DFLTBR78A20H501X, fax 0746201008), unitamente al quale elegge domicilio in Via Contigliano n. 15 - 02100 Rieti (RI), presso e nello studio di quest'ultimo e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it

– *ricorrente* –

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Ministro dell'Istruzione *pro tempore*, per la carica elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi 12 - 00186 Roma (RM), presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo (c.f.: 80185250588), con sede in Via Ulisse Nurzia, - 67100 L'Aquila, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata (c.f.: 96013630767), con sede in P.zza delle Regioni s.n.c. - 85100 – Potenza, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria (c.f.: 97036700793), con sede in Via Lungomare 259 - 88100 Catanzaro, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (c.f.: 80039860632), con sede Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna (c.f.: 80062970373), con sede in Via de' Castagnoli, 1 - 40126 Bologna, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia (c.f.: 80016740328), con sede in via Santi Martiri, 3 - 34123 Trieste in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (c.f.: 97248840585), con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144 Roma, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (c.f.: 80152500106), con sede in Via Assarotti 38 - 16122 Genova, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (c.f.: 97254200153), con sede in Via Polesine, 13 - 20139 Milano, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (c.f.: 80007610423), con sede in Via XXV Aprile 19, 60100 Ancona, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Molise (c.f.: 92024670702), con sede in Via Garibaldi 25 - 86100 Campobasso, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (c.f.: 97613140017), in Corso Vittorio Emanuele, 70 - 10121 Torino persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (c.f.: 80024770721), con sede in Via Sigismondo Castromediano, 123 - 70126 Bari, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna (c.f.: 80012550929), con sede in Piazza Galileo Galilei, 36 - 09128 Cagliari, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (c.f.: 80012100824), con sede in Via San Lorenzo Colli, 312/g - 90146 Palermo, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (c.f.: 80022410486), con sede Via Mannelli, 113 - 50136 Firenze, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria (c.f.: 94094990549), con sede Viale Carlo Manuali, 4 - 06121 Perugia, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (c.f.: 80015150271), con sede in Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia-Mestre, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento *pro tempore*;

– *resistenti* –

e nei confronti di

DI NOCERA ANNA MARIA, residente in Via Domenico Fontana n. 128 int. 16 sc. B – 80128 Napoli (NA);

MINELLA MIMÌ, residente in Via I Mercato n. 11 – 84055 Felitto (SA);

ZAMBOLI FILOMENA, residente in Via Alcide de Gasperi n. 6 – 80040 Poggiomarino (NA);

BARBIERI BARBARA, residente in Via Tasso n. 9 int. 2 p. 4 – 80121 Napoli (NA);

– *controinteressati* –

per l'annullamento

degli atti e provvedimenti, ulteriori a quelli già impugnati con il ricorso principale e con i ricorsi per motivi aggiunti notificati in date 21.09.2020, 27.11.2020 e 23.03.2021, indicati con numerazione progressiva rispetto a quella utilizzata nei predetti ricorsi, ossia

l) degli atti e provvedimenti assunti dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del Ministero dell'Istruzione all'esito dello svolgimento delle relative procedure selettive appresso meglio indicate e, segnatamente:

l.1) dell'Avviso prot. 39025 del 19.10.2021, pubblicato sul sito internet <https://www.miur.gov.it> in pari data, a firma del **Dirigente Ufficio I dell'U.S.R. Campania**, concernente “*Procedura per il conferimento di n. 4 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico ispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015*”, con il quale è stato reso noto il nominativo dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, all'esito dell'espletamento di detta procedura selettiva, che hanno assunto servizio in qualità di destinatari dell'incarico dirigenziale (**all. 1**);

l.2) dell'Avviso prot. 39026 del 19.10.2021, pubblicato sul sito internet <https://www.miur.gov.it> in pari data, a firma del **Dirigente Ufficio I dell'U.S.R. Campania**, concernente “*Procedura per il conferimento di n. 1 incarico dirigenziale non generali con funzioni tecnico ispettive da conferire ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015*, con il quale è stato reso noto il nominativo del soggetto utilmente collocato in graduatoria, all'esito dell'espletamento di detta procedura selettiva, che ha assunto servizio in qualità di destinatario dell'incarico dirigenziale (**all. 2**);

m) di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, ancorché non conosciuti, presupposti, conseguenti e/o connessi a quelli sopra impugnati, ivi espressamente inclusi:

- ove effettivamente esistenti e/o distinti da questi ultimi, gli atti (tra cui i verbali) della Commissione esaminatrice, il provvedimento di approvazione della graduatoria, nonché i

provvedimenti di conferimento degli incarichi ai candidati utilmente collocati in graduatoria, con riferimento a ciascuna procedura selettiva oggetto di impugnazione;

- di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con i ricorsi per motivi aggiunti notificati in data 21.09.2020, 27.11.2020 e 23.03.2021.

- La Dr.ssa Ignazi Patrizia ha introdotto il presente giudizio n. 5097/2020 R.G.R. con ricorso, il cui contenuto viene appresso integralmente trascritto:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO

in favore di

IGNAZI PATRIZIA (c.f.: GNZPRZ69L60F205B), nata a Milano (MI) il 20.07.1969 e residente in Via A. Cesari n. 69 - 00152 Roma (RM), rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata su separato foglio in data 20.06.2020, dall'**Avv. Tiberio De Felice** del Foro di Rieti (c.f.: DFLTBR78A20H501X, fax 0746201008), unitamente al quale elegge domicilio in Via Contigliano n. 15 - 02100 Rieti (RI), presso e nello studio di quest'ultimo e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Ministro pro tempore, per la carica elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma (RM), presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (c.f.: 97248840585), con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (c.f.: 80152500106), con sede in Via Assarotti 38 - 16122 Genova, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (c.f.: 97254200153), con sede in Via Polesine, 13 – 20139 Milano, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (c.f.: 80007610423), con sede in Via XXV Aprile 19, 60100 Ancona, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Molise (c.f.: 92024670702), con sede in Via Garibaldi 25 - 86100 Campobasso, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (c.f.: 97613140017), in Corso Vittorio Emanuele, 70 - 10121 Torino persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (c.f.: 80024770721), con sede in Via Sigismondo Castromediano, 123 - 70126 Bari, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna (c.f.: 80012550929), con sede in Piazza Galileo Galilei, 36 09128 Cagliari, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (c.f.: 80012100824), con sede in Via San Lorenzo Colli, 312/g - 90146 Palermo, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (c.f.: 80022410486), con sede Via Mannelli, 113 - 50136 Firenze, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria (c.f.: 94094990549), con sede Viale Carlo Manuali, 4 06121 Perugia, in persona del Direttore Generale pro tempore;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –
Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali** (c.f.: 80185250588), con sede
in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento pro tempore

– resistenti –

e nei confronti di

AMELIO SEBASTIAN (c.f.: MLASST61H26E487L), nato a Lauro (AV) il 26.06.1961 e
residente in Via delle Colonie n. 33 - 00058 Santa Marinella (RM)

– controinteressato –

per l'annullamento,

previa sospensione della relativa efficacia

a) del Decreto del Ministro dell'Istruzione “m_p1.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000003.14-05-2020” del 14.05.2020 pubblicato in pari data (appresso anche “**Decreto ministeriale n. 3 del 14.05.2020**”), ivi inclusa la “Tabella di ripartizione del contingente ispettivo” ad esso allegata (**all. 1**);

b) degli Avvisi per il reclutamento del personale dirigenziale adottati in attuazione del predetto Decreto del Ministro dell'Istruzione e, segnatamente:

b.1) dell'Avviso prot. n. 770 del 03.06.2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., concernente “Procedura per il conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015”, pubblicato in pari data (**all. 2**);

b.2) dell'Avviso prot. n. 771 del 03.06.2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., concernente “Procedura per il conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015”, pubblicato in pari data (**all. 3**);

b.3) dell'Avviso prot. n. 6247 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, concernente “Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo

19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 4**);

b.4) dell'Avviso prot. n. 2835 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 5**);

b.5) dell'Avviso prot. n. 7254 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, concernente "Procedura per il conferimento di tre incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 6**);

b.6) dell'Avviso prot. n. 12398 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, concernente "Procedura per il conferimento di cinque incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 7**);

b.7) dell'Avviso prot. n. 7567 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 8**);

b.8) dell'Avviso prot. n. 4832 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, pubblicato in pari data (**all. 9**);

b.9) dell'Avviso prot. n. 13721 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, concernente "Procedura per il conferimento di quattro incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 10**);

b.10) dell'Avviso prot. n. 3961 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo

19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 11**);

b.11) dell'Avviso prot. n. 10991 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive, da conferire ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell'articolo 19 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 12**);

b.12) dell'Avviso prot. n. 563 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 13**);

b.13) dell'Avviso prot. n. 3064 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 14**);

b.14) dell'Avviso prot. n. 4943 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 15**);

b.15) dell'Avviso prot. n. 14266 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 16**);

b.16) dell'Avviso prot. n. 7432 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 17**);

b.17) dell'Avviso prot. n. 11634 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 18);

b.18) dell'Avviso prot. n. 5442 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive ai sensi dei commi 5/bis e 6 dell'art. 19 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. per le finalità di cui all'art. 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 19);

b.19) dell'Avviso prot. n. 5381 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 20);

b.20) dell'Avviso prot. n. 1066 del 03.06.2020 del Capo "Dipartimento delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali" del M.I.U.R., concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", da destinare all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, pubblicato in pari data (all. 21);

c) di ogni altro atto e provvedimento, anche non conosciuto, ai precedenti presupposto conseguente e/o connesso.

A) Il quadro normativo di riferimento ed il reclutamento esterno del fabbisogno dirigenziale da parte del M.I.U.R.

La L. 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", all'art. 1, comma 94, ha previsto, per il triennio 2016-2018, la possibilità per il M.I.U.R. di attribuire, ai sensi dei commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 (anche in deroga alle percentuali ivi previste e per una spesa massima di 7 milioni di Euro per ciascun anno del triennio), incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive di durata non superiore a tre anni, a supporto delle istituzioni

scolastiche impegnate nell'attuazione della riforma, nonché per la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione.

In conformità a tale quadro normativo, per il triennio 2016-2018, il Ministero ha affidato incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, ai sensi del citato art. 1, comma 94, reclutando in tal modo all'esterno dell'Amministrazione i soggetti da porre a copertura del fabbisogno dirigenziale esistente in relazione sia agli uffici scolastici regionali, sia a quelli della sede centrale.

Nel procedere al suddetto reclutamento esterno ai sensi degli artt. 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001, l'Amministrazione ministeriale non ha provveduto ad esperire alcun previo interpello tra i dirigenti di ruolo della stessa.

Successivamente, il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", all'articolo 2, comma 4, ha previsto il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 94 della L. n. 107/2015 (nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020), ferme restando le finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94.

In forza di tale ultima previsione legislativa, l'Amministrazione, al fine di soddisfare il proprio fabbisogno dirigenziale, ha proceduto con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 3 del 14.05.2020 (all. 1) ad un nuovo reclutamento esterno, anche in questo caso senza esperire alcun previo interpello tra i dirigenti tecnici di ruolo della stessa, ma soltanto limitandosi a dare atto "che gli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, conferiti per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono conclusi".

Più nello specifico, con detto Decreto n. 3/2020 è stato individuato un contingente pari a n. 59 incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni tecnico ispettive da conferire a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 e nell'allegata "Tabella di ripartizione del contingente ispettivo" è stato determinato il fabbisogno dirigenziale in relazione alle varie strutture di assegnazione, individuate nei singoli uffici scolastici regionali (tra cui l'U.S.R. Lazio, in riferimento al quale i posti da coprire risultano pari a 4 unità) e, quanto alla sede centrale, nel "Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione" (in riferimento al quale i posti da coprire risultano pari a n. 5 unità).

A valle del Decreto Ministeriale in parola sono stati adottati (e pubblicati), gli avvisi mediante i quali selezionare il personale dirigenziale esterno (all.ti da 2 a 21).

Tra essi, due avvisi sono stati adottati dal Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione e ciò al fine di reclutare i n. 5 dirigenti (indicati nella tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 3/2020) da assegnare a tale struttura:

- uno, recante prot. n. 770 del 03.06.2020, con il quale è stato dato avvio ad una “Procedura per il conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001” (all. 2);

- l’altro, recante prot. n. 771 del 03.06.2020, con il quale è stato dato avvio ad una “Procedura per il conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 6 dell’articolo 19” sopra citato (all. 3).

B) La posizione della ricorrente (rilevante anche ai fini dell’interesse a ricorrere)

La ricorrente è Dirigente con funzioni tecniche presso il M.I.U.R., siccome assunta per concorso il 27.02.2014 ed assegnata all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, presso cui presta tutt’ora servizio.

La Dr.ssa Ignazi, che già in fase di assunzione aveva manifestato interesse per l’incardinamento presso l’articolazione centrale del M.I.U.R., al cospetto del nuovo quadro normativo posto dalla L. n. 107/2015 ed ai conseguenti provvedimenti assunti dal Ministero per il reclutamento di personale dirigenziale esterno, ha più volte reiterato la richiesta di trasferimento presso tale articolazione, il che è avvenuto con istanze del 04.11.2016 (all. 22), del 18.01.2019 (all. 25) e dell’11.10.2019 (all. 27).

In particolare, con le ultime due istanze sopra citate la ricorrente ha anche chiesto, in via subordinata al trasferimento diretto, che fossero “messi a bando, mediante avvisi pubblici destinati ai soli dirigenti tecnici di ruolo”, i posti disponibili presso l’Amministrazione centrale, prima di procedere “a conferire tali incarichi a personale dirigenziale e non, individuato ai sensi dell’art. 19, comma 5bis e 6 del Decreto L vo 165/2001”; ciò evidenziando, al contempo, come il reclutamento esterno di personale dirigenziale in assenza di previo interpello rivolto alla dirigenza di ruolo sarebbe stato afflitto da profili di illegittimità, come anche chiarito in talune Deliberazioni assunte, nell’esercizio delle funzioni di controllo, da alcune Sezioni (Regionali e Centrale) della Corte dei Conti.

Le prime due istanze (del 04.11.2016 e 18.01.2019) avanzate dalla ricorrente sono state respinte dall'Amministrazione con provvedimenti corredati da varia motivazione (all.ti 23, 24 e 26) , mentre la terza (dell'11.10.2019) è restata priva di riscontro

Successivamente all'adozione del Decreto Ministeriale n. 3 del 14.05.2020 (all. 1), la ricorrente, con comunicazione a mezzo pec del 28.05.2020 (all. 28), ha nuovamente reiterato l'istanza di trasferimento alla articolazione centrale del M.I.U.R., evidenziando, ancora una volta, la necessità che il reclutamento del personale esterno fosse preceduto da apposito interpello finalizzato ad acquisire la disponibilità del personale di ruolo a ricoprire gli incarichi scoperti. Tale istanza è stata oggetto di preventivo vaglio ad opera del Direttore Generale delle risorse umane del M.I.U.R., il quale, con apposita nota (all. 29) inviata al Capo Dipartimento per il sistema di istruzione e formazione ed al Direttore Generale dell'U.S.R. Lazio, ha fatto presente come ricorrente non sia "più legata dal vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'art. 35, comma 5bis del D.Lgs 165/01".

A tale (di per sé favorevole) riscontro interlocutorio, tuttavia, non ha fatto seguito alcun ulteriore atto formale da parte del Ministero.

DIRITTO

Prima di dedurre in ordine alla illegittimità dei provvedimenti impugnati è opportuno svolgere qualche breve considerazione sulla natura dei medesimi.

I – NATURA DI ATTI DI MACRO ORGANIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

I provvedimenti impugnati (Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 3 del 14.05.2020 ed Avvisi di indizione delle correlate procedure selettive – all.ti da 1 a 21) hanno natura di atti di macro organizzazione.

Gli stessi, infatti, oltre a promanare da organi di vertice dell'Amministrazione (tali, senz'altro, essendo il Ministro, nella sua veste di massimo organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente ed i vari Dirigenti Generali firmatari degli avvisi delle procedure selettive), sono destinati ad incidere sulle linee fondamentali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione stessa, siccome implicanti scelte relative alla copertura del fabbisogno del personale dirigenziale.

Lo stesso Tribunale adito ha avuto modo di chiarire come tra gli atti di macro organizzazione rientrano a pieno titolo quelli con cui l'Amministrazione "ha deciso di rivolgersi all'esterno per

il conferimento di incarichi dirigenziali” (così TAR Lazio, Sezione I Ter, Sent. 03.03.2015, n. 3670).

A ciò consegue, tra l’altro, la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo.

Ed in effetti, in tali casi – nei quali, appunto, è contestata in via principale la scelta discrezionale dell’Amministrazione di conferire a personale esterno incarichi dirigenziale senza alcuna previa ricognizione interna – si configura una posizione di interesse legittimo alla correttezza della procedura di adozione di tali atti, la cui cognizione non può che essere rimessa agli organi di giustizia amministrativa.

II – ILLEGGITTIMITA’ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 94 L. N. 107/2015, 2 COMMA 4 D.L. N. 126/2019, 19 COMMI 5 BIS E 6 DEL D.LGS N. 165/2001, 97 COST., NONCHÉ 3 COMMA 1 L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA

Chiarita la portata di atti di macro organizzazione dei provvedimenti impugnati, se ne eccepisce l’illegittimità, siccome viziati da violazione di legge ed eccesso di potere.

L’art. 1, comma 94 L. n. 107/2015 (la cui vigenza oltre il triennio 2016-2018 è stata estesa dall’art. 2, comma 4 del D.L. n. 126/2019) consente al M.I.U.R. di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale per funzioni ispettive nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001, con la sola deroga alle percentuali previste dalle predette disposizioni per i dirigenti di seconda fascia.

Presupposto di legittimità del reclutamento di personale dirigenziale esterno all’amministrazione ai sensi dei citati commi 5 bis e 6 dell’art. 19 è l’accertamento, corredato da esplicita motivazione, dell’insussistenza delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell’amministrazione stessa.

Per ambedue le fattispecie, il suddetto presupposto scaturisce dall’interpretazione costituzionalmente orientata delle previsioni di cui ai rispettivi commi 5 bis e 6, dovendo la stessa conformarsi ai principi fondamentali di buon andamento (efficacia, efficienza ed economicità) ed imparzialità della P.A., sanciti dall’art. 97 Cost.; quanto, poi, al reclutamento ex comma 6, il vincolo del previo e motivato accertamento dell’inesistenza di risorse dirigenziali interne si evince anche dallo stesso tenore letterale della norma (segnatamente ove dispone che “Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione”).

Sulla necessità del previo accertamento dell'insussistenza di personale dirigenziale interno è orientata la giurisprudenza amministrativa (tra cui, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19 comma 6, vedasi TAR Lazio, Sezione I Ter, Sent. 03.03.2015, n. 3670, già in precedenza citata) e così anche la Corte dei Conti, nell'ambito della funzione di controllo sulla legittimità degli atti amministrativi ad essa riservata.

Sotto quest'ultimo profilo, particolarmente eloquente è la Deliberazione n. 102/2018 resa da Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Campania proprio con riferimento ad una fattispecie caratterizzata dal reclutamento da parte del M.I.U.R. di personale dirigenziale esterno, ai sensi dell'art. 1, comma 94 L. n. 107/2015.

In detta Deliberazione, infatti, si afferma quanto segue: "Il sistema di provvista dirigenziale disciplinato dall'art. 19, commi da 1 a 6, d.lgs. n.165/2001 valuta assolutamente eccezionale l'affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti esterni; ciò in quanto la modalità di reclutamento fisiologica resta quella di affidare l'incarico a coloro che abbiano superato il percorso di qualificazione concorsuale per l'inserimento nel ruolo dirigenziale (cfr. Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera 5/2018), anche al fine di soddisfare le legittime aspettative dei dirigenti interni a ricoprire l'incarico.

Pertanto, rappresenta onere della pubblica amministrazione effettuare una previa verifica circa la rinvenibilità di competenze adeguate all'interno dell'amministrazione; "la previa ricerca all'interno delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'Amministrazione realizza, ad un tempo, l'interesse di quest'ultima alla migliore e più efficiente utilizzazione delle risorse umane già presenti e, contestualmente, l'interesse dei dirigenti di ruolo a percorsi professionali che consentano un effettivo arricchimento del relativo curriculum" (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche, delibera n. 36/2014).

Solo in caso di ricerca infruttuosa di risorse interne, in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'incarico, può essere avviata una procedura all'esterno, suffragata da una "rinnovata volontà discrezionale" dell'Amministrazione medesima, debitamente motivata (cfr. Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera 4/2015).

Infatti, come evidenziato da nota giurisprudenza contabile, "l'art. 40, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 150/2009 - successivamente intervenuto ad apportare modifiche all'art.

19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 - ha inteso limitare ulteriormente la facoltà di ricorrere a soggetti esterni, consentendo il conferimento degli incarichi a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale solo nell'ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile nell'ambito del personale dirigenziale dell'Amministrazione; con ciò, rinforzando i requisiti di professionalità già richiesti dalla precedente normativa, con la specificazione che deve trattarsi di «competenze non rinvenibili nei ruoli dell'Amministrazione», presupposto, quest'ultimo, in assenza del quale l'incarico non può essere conferito. In tal modo, la disposizione citata crea un onere di previa verifica della sussistenza delle risorse umane interne all'Amministrazione in possesso di requisiti professionali richiesti dall'incarico. Soltanto ove tale indagine dia esito negativo sarà possibile attribuire il posto vacante a soggetto esterno, se dotato della particolare specializzazione richiesta. In definitiva, (...) il legislatore ha introdotto un ulteriore presupposto di legittimità di tali conferimenti, da individuarsi nella circostanza per cui, solo dopo aver accertato che nei ruoli interni manchino le competenze professionali richieste, risulta ammissibile il ricorso a professionalità esterne” (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche, delibera n. 36/2014, cit.)”.

Tornando al caso di specie, il reclutamento del personale esterno è stato disposto in assenza dei relativi presupposti di legge.

L'Amministrazione, infatti, avrebbe dovuto:

a) previamente, procedere dell'adozione/pubblicazione di uno o più avvisi diretti ad acquisire, da parte dei dirigenti di ruolo della stessa, la disponibilità a ricoprire i posti di funzione dirigenziale non generale presso ciascuna struttura, centrale e periferica, ex art. 19, comma 1, D.Lgs n. 165/2001;

b) successivamente, procedere ad una (ulteriore e definitiva) ricognizione del fabbisogno dirigenziale per ciascuna struttura centrale o periferica sulla scorta degli esiti dell'interpello sub a), e su tale base addivenire al reclutamento all'esterno del personale dirigenziale.

Tutto ciò non è avvenuto, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione degli artt. 1 comma 94 L. n. 107/2015, 2 comma 4 D.L. n. 126/2019, 19 commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 e 97 Cost.

Alla violazione di tali norme si aggiunge quella, integrante il vizio di **difetto di motivazione**, di cui all'art. 3, comma 1 L. n. 241/1990, atteso che la scelta di ricorrere al reclutamento esterno

non è stata in alcun modo resa conoscibile mediante l'esplicitazione del percorso logico-giuridico ad essa sottesa.

*A quello di violazione di legge si sovrappone, poi, il **vizio di eccesso di potere** nelle sue forme sintomatiche del **difetto dei presupposti** di adozione dei provvedimenti impugnati (e ciò per le ragioni sostanziali sopra esposte) e del **difetto di istruttoria**, giacché la mancata previa verifica delle disponibilità interne ha inficiato la fase di raccolta e controllo delle informazioni e dei dati utili alla corretta individuazione del fabbisogno di personale esterno da adibire a ciascuna struttura; così, soltanto per fare un esempio, ove fosse stata previamente acquisita la disponibilità dell'odierna ricorrente a coprire incarichi dirigenziali presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., nella ricognizione del fabbisogno dirigenziale da acquisire all'esterno (che, nel caso di specie, è stata compendiata nella tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 3/2020 – **all. 1**) si sarebbe dovuto tener conto di tale risultanza, con la conseguenza di stimare detto fabbisogno per il Dipartimento in questione in n. 4 unità, anziché 5 (e specularmente in n. 5 unità, anziché 4, il fabbisogno di personale dirigenziale da reclutare all'esterno per l'U.S.R. Lazio).*

III – IMMEDIATA LESIVITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI – AUTONOMA IMPUGNABILITA' DEGLI STESSI, SORRETTA DA INTERESSE A RICORRERE IN CAPO ALLA RICORRENTE

I provvedimenti impugnati, nella misura in cui precludono ai dirigenti di ruolo del M.I.U.R. di essere destinatari di una procedura finalizzata ad acquisire la disponibilità degli stessi a ricoprire gli incarichi scoperti, spiegano effetti immediatamente lesivi entro la sfera giuridica di detti dirigenti.

*A ciò consegue l'autonoma impugnabilità dei provvedimenti in questione e l'interesse a ricorrere ex art. 39, comma 1 e 100 c.p.c. in capo alla Dr.ssa Ignazi Patrizia, quale dirigente di ruolo del M.I.U.R., che più volte ha manifestato la volontà di essere titolare di incarico presso l'articolazione centrale del M.I.U.R. (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), per la quale è stato disposto il reclutamento esterno di n. 5 unità; per esigenze di sinteticità, sul punto si rinvia a quanto dedotto nel paragrafo sub B) delle premesse del presente atto ed alla relativa documentazione allegata (**all.ti da 22 a 29**).*

Ciò con la sola precisazione – anch'essa svolta al solo fine di sostanziare l'interesse a ricorrere in capo alla Dr. Ignazi – che lo svolgimento delle funzioni dirigenziali presso la struttura

centrale del MIUR dà luogo ad una maggiorazione della retribuzione, rispetto a quella percepita da dirigenti in forza agli uffici scolastici regionali (cfr. **art. 30**); ciò in quanto i dirigenti in forza alla struttura centrale sono inquadrati nella “posizione B - elevata specializzazione” (a cui consegue una maggiorazione della parte variabile dello stipendio pari ad Euro 18.319,00 lordo annuo), laddove quelli in forza alle strutture periferiche regionali sono inquadrati nella “posizione C - media specializzazione” (a cui consegue una maggiorazione della parte variabile dello stipendio pari ad Euro 10.389,00 lordo annuo).

III – ISTANZA CAUTELARE

La ricorrente avanza istanza di concessione della misura cautelare della sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, nonché di ogni altra misura utile alla tutela interinale della propria sfera giuridica, sussistendo, nel caso de quo, il duplice presupposto del *fumus boni iuris*, per le ragioni sopra esposte, e del *periculum in mora*.

Sotto quest'ultimo profilo è evidente che la mancata sospensione immediata dell'efficacia dei provvedimenti impugnati determinerebbe in capo alla ricorrente un pregiudizio assolutamente irreparabile, tenuto conto anche delle conseguenze in termini di carriera che ne derivano.

Invero, l'accoglimento del ricorso all'esito della fase di merito – al cospetto delle inevitabili lungaggini che la caratterizzano – non consentirebbe più alla ricorrente di svolgere le funzioni nel ruolo dirigenziale presso la struttura agognata per il periodo in questione, con conseguente insorgenza di pregiudizio non suscettibile di riparazione mediante risarcimento per equivalente, stante, appunto, il definitivo venir meno di quel bagaglio di conoscenze ed esperienze connesso alla prestazione lavorativa irrimediabilmente preclusa.

A ciò aggiungasi che il connotato di elevata anti-giuridicità dei provvedimenti impugnati, suscettibile di inficiare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione già nella fase di macro organizzazione della stessa (con ogni conseguenza negativa che ciò produce sulle situazioni giuridiche poste a valle di tale assetto viziato), preclude in radice la possibilità che, ai fini della definizione dell'istanza cautelare proposta, si possa procedere ad una valutazione comparativa degli interessi in gioco, dovendosi, viceversa, attribuire assoluta preminenza all'esigenza di ripristino della legalità violata.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, Ignazi Patrizia, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, affinché il medesimo, esperiti tutti gli incumbenti di rito, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all’Ill.mo Collegio adito, ogni contraria istanza, delucidazione ed eccezione disattesa e previa sospensione cautelare della relativa efficacia, annullare i provvedimenti impugnati, con condanna dell’Amministrazione alla refusione di spese (ivi incluso il costo sostenuto per il pagamento del contributo unificato) e compensi del giudizio”.

Si offrono in comunicazione, in uno al fascicolo di parte, gli atti e documenti menzionati nel corpo del presente atto e di cui al separato indice.

Lo scrivente difensore dichiara, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 115/2002, che il valore della controversia è indeterminabile e che, essendo la medesima afferente alla materia del pubblico impiego, l’importo del contributo unificato è pari ad Euro 325,00.

Rieti, li 30.06.2020

Avv. Tiberio De Felice”

- Nel giudizio si è costituita l’Amministrazione resistente con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo il rigetto del suddetto ricorso.
- La fase cautelare è stata definita, all’esito dell’udienza del 04.08.2020, con Ordinanza n. 5282/2020, con la quale il Tribunale *“ritenuta la necessità di sottoporre al contraddittorio tra le parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la questione del possibile difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione alla controversia in esame, in relazione alla natura degli atti impugnati; ritenuto che le esigenze della ricorrente possano trovare adeguata tutela mediante fissazione dell’udienza di merito, ferma l’esigenza di valutare la connessione tra la posizione della ricorrente e i concorsi impugnati”*, ha rinviato la causa all’udienza pubblica del 3 novembre 2020;
- Con **ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020** e depositato in giudizio il successivo 21.10.2020, la ricorrente, ritenendoli viziati da illegittimità derivata, ha chiesto l’annullamento degli atti *medio tempore* adottati dalle varie articolazioni del Ministero in relazione alle varie procedure selettive, ossia:

“d) degli atti e provvedimenti assunti dalle singole strutture organizzative del Ministero dell’Istruzione all’esito dello svolgimento delle procedure selettive indette con gli avvisi impugnati con il ricorso principale e segnatamente:

- **Quanto al Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione:**

d.1) dell’Avviso prot. n. 1272 del 21.07.2020, con cui è stato reso noto il punteggio complessivo assegnato ai candidati ammessi al colloquio in esito alla procedura selettiva indetta con avviso n. 770 del 3 giugno 2020, impugnato con il ricorso principale;

d.2) dell’Avviso prot. n. 1319 del 27.07.2020, con cui è stato reso noto il punteggio complessivo assegnato ai candidati ammessi al colloquio in esito alla procedura selettiva indetta con avviso n. 771 del 3 giugno 2020, impugnato con il ricorso principale;

- **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo del Ministero dell’Istruzione:**

d.3) dell’Avviso prot. n. 8041 del 08.07.2020 con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti a cui sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva indetta con avviso impugnato con il ricorso principale;

- **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna del Ministero dell’Istruzione:**

d.4) dell’Avviso prot. n. 122 del 06.08.2020, con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti a cui sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva indetta con ricorso impugnato con il ricorso principale;

- **Quanto all’Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia del Ministero dell’Istruzione:**

d.5) dell’Avviso prot. n. 16815 del 28.07.2020, con cui è stato reso noto il punteggio assegnato ai cinque candidati selezionati all’esito di detta procedura indetta con avviso impugnato con il ricorso principale;

- **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche del Ministero dell’Istruzione:**

d.6) del Decreto prot. n. 620 del 22.06.2020, con cui è stato dato atto dell’esito della valutazione effettuata dalla commissione di esaminatrice, con indicazione della relativa graduatoria, in esito alla procedura selettiva indetta con Avviso prot. n. 563 del 03.06.2020, impugnato con il ricorso principale;

- **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise del Ministero dell’Istruzione:**

d.7) dell'Avviso prot. n. 4875 del 12.08.2020, con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti a cui sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva indetta con Avviso pubblico, prot.n. 3064 del 3.06.2020, impugnato con il ricorso principale;

- **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del Ministero dell'Istruzione:**

d.8) dell'Avviso prot. n. 24500 del 04.09.2020, con cui sono stati resi noti i nominativi dei candidati selezionati all'esito di detta procedura indetta con avviso impugnato con il ricorso principale;

- **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna del Ministero dell'Istruzione:**

d.9) dell'Decreto prot. n. 9234 del 10.07.2020, con cui si è ritenuto di poter assegnare l'incarico dirigenziale ai candidati in esso indicati in esito alla procedura selettiva indetta con Avviso prot. n. 7432 del 03.06.2020, impugnato con il ricorso principale;

- **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del Ministero dell'Istruzione:**

d.10) del Decreto prot. n. 122 del 30.07.2020, con cui si è ritenuto di poter assegnare l'incarico dirigenziale ai candidati in esso indicati, in esito alla procedura selettiva indetta con Avviso prot. n. 11634 del 03.06.2020, impugnato con il ricorso principale;

- **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del Ministero dell'Istruzione:**

d.11) del Decreto prot. n. 245 del 15.07.2020, con cui è stato individuato il candidato per il conferimento del relativo incarico, in esito alla procedura indetta con Avviso prot. n. 5442 del 03.06.2020, impugnato con il ricorso principale;

- **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria del Ministero dell'Istruzione:**

d.12) dell'Avviso prot. n. 8815 del 06.08.2020, con cui sono stati resi noti i nominativi dei candidati a cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali in esito alla procedura indetta con Avviso dell'USR Umbria n. 5381 del 3 giugno 2020, impugnato con il ricorso principale, nonché dei Decreti del Direttore Generale per le Risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 1260 del 21.07.2020 (**d.13**) e prot. 1261 del 31.07.2020 (**d.14**), richiamati dal suddetto avviso impugnato (e di contenuto non conosciuto dalla ricorrente) di conferimento dei suddetti incarichi;

“e) di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, ancorché non conosciuti, presupposti, conseguenti e/o connessi a quelli sopra impugnati, ivi espressamente inclusi:

- ove effettivamente esistenti e/o distinti da questi ultimi, gli atti (tra cui i verbali) della Commissione esaminatrice, il provvedimento di approvazione della graduatoria, nonché i

provvedimenti di conferimento degli incarichi ai candidati utilmente collocati in graduatoria, con riferimento a ciascuna procedura selettiva oggetto di impugnazione;

- di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale”.

- Con **ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27.11.2020** e depositato in giudizio il successivo 21.10.2020, la ricorrente, ritenendoli viziati da illegittimità derivata, ha chiesto l’annullamento degli ulteriori atti *medio tempore* adottati dalle varie articolazioni del Ministero in relazione alle varie procedure selettive, ossia:

f) degli atti e provvedimenti assunti dalle singole strutture organizzative del Ministero dell’Istruzione nell’ambito e/o all’esito dello svolgimento delle procedure selettive indette con gli avvisi impugnati con il ricorso principale e segnatamente:

- **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del Ministero dell’Istruzione:**

f.1) dell’Avviso prot. n. 19239 del 20.11.2020, con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti ai quali sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva, indetta con Avviso prot. n. 7254 del 03.06.2020;

- **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Ministero dell’Istruzione:**

f.2) del Decreto prot. 1144 del 28.09.2020, con cui sono stati indicati i soggetti assegnatari degli incarichi dirigenziali in esito alla procedura selettiva indetta con Avviso prot. n. 7254 del 03.06.2020, impugnato con il ricorso principale;

- **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria del Ministero dell’Istruzione:**

f.3) dell’Avviso prot. n. 1731 del 16.10.2020, con il quale è stato rinnovato l’interpello di cui al precedente Avviso prot. n. 3961 pubblicato in data 03.06.2020;

- **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del Ministero dell’Istruzione:**

f.4) dell’Avviso prot. n. 9528 del 02.09.2020, con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti ai quali sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva, indetta con Avviso prot. n. 4943 del 03.06.2020, impugnato con il ricorso principale;

- **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del Ministero dell’Istruzione:**

f.5) dell’Avviso prot. n. 17354 del 01.10.2020, con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti ai quali sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva, indetta con Avviso prot. n. 1066 del 03.06.2020 del Capo “Dipartimento delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali” del M.I.U.R., impugnato con il ricorso principale, nonché dei Decreti del Direttore Generale dell’U.S.R. Veneto prot. nn. 1722 (**f.6**), 1723 (**f.7**) e 1724 (**f.8**) del 13.08.2020, richiamati dal suddetto avviso impugnato di conferimento dei suddetti incarichi;

“g) di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, ancorché non conosciuti, presupposti, conseguenti e/o connessi a quelli sopra impugnati, ivi espressamente inclusi:

- *ove effettivamente esistenti e/o distinti da questi ultimi, gli atti (tra cui i verbali) della Commissione esaminatrice, il provvedimento di approvazione della graduatoria, nonché i provvedimenti di conferimento degli incarichi ai candidati utilmente collocati in graduatoria, con riferimento a ciascuna procedura selettiva oggetto di impugnazione;*

- *di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020”.*

➤ Con ciascuno dei ricorsi per motivi aggiunti sopra menzionati (quello notificato in data 21.09.2020, quello notificato in data 27.11.2020 e quello notificato in data 23.03.2021), la ricorrente ha chiesto, sotto il profilo processuale, di essere autorizzata a procedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.

➤ Il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie impugnite, il che è avvenuto:

- quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020, con Ordinanza n. 12131/2020 pronunciata all'esito dell'udienza di merito del 13.11.2020 e pubblicata in data 19.11.2020;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27.11.2020, con Ordinanza 1800/2021 pronunciata all'esito dell'udienza di merito del 08.02.2021 e pubblicata in data 15.02.2021.

➤ Con ulteriore **ricorso per motivi aggiunti notificato in data 23.03.2021** e depositato in giudizio il successivo 21.04.2021, la ricorrente, ritenendoli viziati da illegittimità derivata, ha chiesto l'annullamento degli atti *medio tempore* adottati dalle varie articolazioni del Ministero in relazione alle varie procedure selettive, ossia:

h) degli atti e provvedimenti assunti dalle singole strutture organizzative del Ministero dell'Istruzione nell'ambito e/o all'esito dello svolgimento delle procedure selettive indette con gli avvisi impugnati con il ricorso principale e segnatamente:

- **Quanto al Dipartimento per le risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'Istruzione (agente in vece dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata del Ministero dell'Istruzione):**

h.1) del **Decreto prot. n. 1902 del 06.11.2020**, pubblicato sul sito internet <https://www.miur.gov.it> in data 10.02.2021, a firma del **Direttore Generale del Dipartimento per le risorse umane, strumentali e finanziarie**, concernente “*Procedura per il conferimento di n. 4 incarichi dirigenziali non generali con funzionitecnico- ispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall’articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015*”, con il quale è stato conferito l’incarico in esito alla predetta procedura selettiva, indetta con Avviso prot. n. 2835 del 03.06.2020 dal Direttore dell’U.S.R. Basilicata (**all. 1**);

- **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del Ministero dell’Istruzione:**

h.2) dell’Avviso **prot. 2342 del 22.01.2021**, pubblicato sul sito internet <https://www.miur.gov.it> in pari data, a firma del **Direttore Generale dell’U.S.R. Campania**, concernente “*Procedura per il conferimento di n. 4 incarichi dirigenziali non generali con funzionitecnico- ispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall’articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015*”, con il quale è stato rinnovato, con riferimento agli incarichi di cui al citato art. 5 bis, l’interpello di cui al precedente Avviso prot. n. 12398 del 03.06.2020 (**all. 2**);

h.3) dell’Avviso **prot. 2343 del 22.01.2021**, pubblicato sul sito internet <https://www.miur.gov.it> in pari data, a firma del **Direttore Generale dell’U.S.R. Campania**, concernente “*Procedura per il conferimento di n. 4 incarichi dirigenziali non generali con funzionitecnico- ispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall’articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015*”, con il quale è stato rinnovato, con riferimento agli incarichi di cui al citato art. 6, l’interpello di cui al precedente Avviso prot. n. 12398 del 03.06.2020 (**all. 3**);

- **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria del Ministero dell’Istruzione:**

h.4) dell’Avviso **prot. n. 12039 del 21.12.2020** a firma del **Direttore Generale dell’U.S.R. Liguria** – di cui la ricorrente ha avuto conoscenza soltanto a seguito dell’invio del medesimo da parte di personale del predetto U.S.R. Liguria, in allegato a comunicazione *email* del 19.03.2021 (comunicazione resasi necessaria stante il prolungato malfunzionamento del sito internet istituzionale, ove detto avviso è stato pubblicato – **all. 5**) – concernente “*Procedura per l’attribuzione di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall’articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, con il quale

sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva indetta con Avviso prot. n. 1731 del 16.10.2020 (**all. 4**);

i) di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, ancorché non conosciuti, presupposti, conseguenti e/o connessi a quelli sopra impugnati, ivi espressamente inclusi:

- ove effettivamente esistenti e/o distinti da questi ultimi, gli atti (tra cui i verbali) della Commissione esaminatrice, il provvedimento di approvazione della graduatoria, nonché i provvedimenti di conferimento degli incarichi ai candidati utilmente collocati in graduatoria, con riferimento a ciascuna procedura selettiva oggetto di impugnazione;

- di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con i ricorsi per motivi aggiunti notificati in data 21.09.2020 e 27.11.2020.

- l'udienza di discussione del merito del ricorso è stata fissata all'11.01.20221;
- con il presente ricorso per motivi aggiunti si rende necessario impugnare gli atti ed i provvedimenti meglio indicati in epigrafe.

DIRITTO

I – SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN ORDINE AGLI ATTI IMPUGNATI CON IL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Anche gli atti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti – siccome adottati a conclusione delle procedure selettive indette per il reclutamento all'esterno del personale dirigenziale, in assenza di previo interpello rivolto ai dirigenti di ruolo dell'Ente – costituiscono diretta espressione di una scelta di macro organizzazione e, pertanto, devono ritenersi attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo.

In giurisprudenza si è, infatti, affermato che:

- nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, le controversie relative al conferimento di un incarico dirigenziale rientrano – ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 165/2001 – nella giurisdizione del giudice ordinario, a meno che la contestazione non investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti "organizzativi" con i quali le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 14 maggio 2014 n. 2495).;

- rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le censure proposte avverso gli atti, aventi natura di atti di macro-organizzazione, con i quali la P.A. ha deciso di rivolgersi all'esterno per il conferimento di incarichi dirigenziali, nonostante fossero rinvenibili all'interno dell'Amministrazione professionalità idonee allo svolgimento di tali compiti, vantando, il ricorrente, in tale ipotesi una posizione di interesse legittimo alla correttezza della procedura di adozione di tali atti, con la conseguente attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo (così TAR Lazio, Roma, Sez. I Ter, Sent. 3 marzo 2015 n. 3658).

II – ILLEGGITTIMITA' DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 94 L. N. 107/2015, 2 COMMA 4 D.L. N. 126/2019, 19 COMMI 5 BIS E 6 DEL D.LGS N. 165/2001, 97 COST., NONCHÉ 3 COMMA 1 L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA

Tutti gli atti impugnati con il presente ricorso sono affetti da illegittimità derivata, coniugandosi ai medesimi gli stessi vizi che affliggono gli atti impugnati con il ricorso principale, così come appresso sinteticamente riepilogati (salvo rinviare al contenuto del medesimo ricorso principale per ogni più ampia ed articolata considerazione in merito):

- **violazione degli artt. 1 comma 94 L. n. 107/2015, 2 comma 4 D.L. n. 126/2019, 19 commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 e 97 Cost.**, considerato che dal combinato disposto di dette norme, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale delle stesse, emerge il dato secondo cui presupposto di legittimità del reclutamento di personale dirigenziale esterno all'amministrazione è l'accertamento (corredato da esplicita motivazione) dell'insussistenza delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'amministrazione stessa, ragion per cui, nel caso di specie, il Ministero, nelle sue varie articolazioni interessate, avrebbe dovuto (i) dapprima acquisire, mediante apposita procedura a ciò finalizzata, l'eventuale disponibilità dei dirigenti di ruolo a ricoprire i posti di funzione dirigenziale non generale presso ciascuna struttura, centrale e periferica, *ex art. 19, comma 1, D.Lgs n. 165/2001* e (ii) soltanto all'esito di ciò procedere al reclutamento all'esterno del personale dirigenziale, sulla base del fabbisogno venutosi a rimodulare a seguito della disponibilità di essi dirigenti di ruolo;

- **difetto di motivazione, di cui all'art. 3, comma 1 L. n. 241/1990**, atteso che la scelta di ricorrere al reclutamento esterno, in assenza di previo interpello rivolto ai dirigenti di ruolo, non

è stata in alcun modo resa conoscibile mediante l'esplicitazione del percorso logico-giuridico ad essa sottesa;

- **eccesso di potere** nelle sue forme sintomatiche del **difetto dei presupposti** di adozione dei provvedimenti impugnati (e ciò per le ragioni sostanziali sopra esposte) e del **difetto di istruttoria**, in quanto la mancata previa verifica delle disponibilità interne ha inficiato la fase di raccolta e controllo delle informazioni e dei dati utili alla corretta individuazione del fabbisogno di personale esterno da adibire a ciascuna struttura.

III – IMMEDIATA LESIVITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI – AUTONOMA IMPUGNABILITA' DEGLI STESSI, SORRETTA DA INTERESSE A RICORRERE IN CAPO ALLA RICORRENTE

Anche i provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, nella misura in cui precludono ai dirigenti di ruolo del M.I.U.R. di essere destinatari di una procedura finalizzata ad acquisire la disponibilità degli stessi a ricoprire gli incarichi scoperti, spiegano effetti immediatamente lesivi entro la sfera giuridica della ricorrente, legittimandola alla presente impugnativa e ciò tenuto conto, sotto il profilo dell'interesse a ricorrere, della duplice circostanza secondo cui la Dr.ssa Ignazi Patrizia:

- più volte, nel corso del tempo, ha manifestato (mediante istanze mai accolte) la volontà di essere titolare di incarico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, articolazione presso cui il Ministero ha proceduto (mediante gli atti impugnati) al reclutamento dall'esterno di cinque dirigenti con funzioni tecnico-ispettive;

- ove si fosse fatto luogo alla previa indizione di interpello rivolto ai dirigenti di ruolo, la medesima avrebbe potuto utilmente prendervi parte, non essendo più soggetta al vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'art. 35, comma 5 bis del D.L.gs. 165/2001.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, Ignazi Patrizia, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, affinché il medesimo, esperiti tutti gli incumbenti di rito, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all’Ill.mo Collegio adito, ogni contraria istanza, delucidazione ed eccezione disattesa e previo espletamento di ogni incumbente di rito, annullare i provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, oltre che di quelli già impugnati con il ricorso principale e con i ricorsi per motivi aggiunti notificati in data 21.09.2020 (il primo), in data 27.11.2020 (il secondo) ed in data 23.03.2021 (il terzo), con condanna dell’Amministrazione alla refusione di spese (ivi incluso il costo sostenuto per il pagamento del contributo unificato) e compensi del giudizio”.

Si offrono in comunicazione, in uno al fascicolo di parte, gli atti e documenti menzionati nel corpo del presente atto e di cui al separato indice.

Il presente ricorso per motivi aggiunti viene notificato per conoscenza anche agli Uffici Scolastici Regionali (già destinatari dalla notifica del ricorso principale) diversi da quelli che hanno emanato gli atti oggetto della presente impugnativa; viene inoltre notificato ai soggetti controinteressati all’annullamento degli atti impugnati con il presente ricorso.

Per il solo caso in cui sia ritenuto strettamente necessario, si avanza istanza di notifica per pubblici proclami del presente ricorso per motivi aggiunti, in uno ai precedenti già notificati e depositati.

Lo scrivente difensore dichiara, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 115/2002, che il valore della controversia è indeterminabile e che, essendo la medesima afferente alla materia del pubblico impiego, l’importo del contributo unificato è pari ad Euro 325,00.

Rieti, li 17.12.2021

Avv. Tiberio De Felice

AVVISA, ALTRESI’, CHE

Il Ministero dell’Istruzione e gli U.S.R. hanno l’obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte del ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivo e per motivi aggiunti, dell’ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami - il testo integrale dei predetti ricorsi e della predetta ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione e, ove dotati di autonomi siti, gli U.S.R. resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

SI ALLEGANO AL PRESENTE AVVISO:

1) Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 271/2022, con avviso in calce;

2) Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III Bis n. 836/2019, con avviso in calce;

3) Copia del ricorso introduttivo notificato in data 30.06.2020, con avviso in calce;

4) Copia del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020, con avviso in calce;

5) Copia del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27.11.2021, con avviso in calce;

6) Copia del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 23.03.2021, con avviso in calce;

7) Copia del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 17.12.2021, con avviso in calce;

8) Elenco controinteressati, con avviso in calce;

9) Ricevuta di pagamento di euro 100,00.

Rieti, li 26 gennaio 2022

Avv. Tiberio De Felice